SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 5 aprile 2013 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi operativi regionali Campania, Puglia, Basilicata e per il programma operativo nazionale Competenze per lo Sviluppo FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 44/2012). *(13A02766)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 45/2012). *(13A02767)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell'annualità 2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il programma operativo nazionale (PON) FSE Governance e Azioni di Sistema 2007/2013. (Decreto n. 46/2012). *(13A02768)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell'annualità 2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il programma operativo regionale (POR) Sicilia FSE 2007/2013. (Decreto n. 47/2012). *(13A02769)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 48/2012). *(13A02770)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell'annualità 2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo regionale (POR) Campania FESR 2007/2013. (Decreto n. 49/2012). *(13A02771)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell'annualità 2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo regionale (POR) Sicilia FESR 2007/2013. (Decreto n. 50/2012). *(13A02772)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell'annualità 2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo nazionale (PON) "Governance e assistenza tecnica" FESR 2007/2013. (Decreto n. 51/2012). *(13A02773)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell'annualità 2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo nazionale (PON) "Ricerca e competitività" FESR 2007/2013. (Decreto n. 52/2012). *(13A02774)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 53/2012). *(13A02775)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma transnazionale «Spazio Alpino» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 54/2012). *(13A02776)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma transnazionale «Central Europe» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 55/2012). *(13A02777)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma transnazionale «South East Europe» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 56/2012). *(13A02778)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma transnazionale «MED 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 57/2012). *(13A02779)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma «Interreg IV C» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 58/2012). *(13A02780)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo «Enpi Italia-Tunisia» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 59/2012). *(13A02781)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo «Enpi Bacino del Mediterraneo» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2012. (Decreto n. 60/2012). *(13A02782)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma «Interreg III B Archimed» (Ministero infrastrutture e trasporti), inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - sezione transnazionale. (Decreto n. 61/2012). *(13A02783)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «Implementation of Investigation Tools for the Prevention of Cigarette smuggling in EU», nell'ambito del programma d'azione comunitaria Hercule II. (Decreto n. 62/2012) *(13A02784)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto «Implementation of Mobile Forensics tool in the fight against frauds», nell'ambito del programma d'azione comunitaria Hercule II. (Decreto n. 63/2012). *(13A02785)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «Fight against drug organization (FIDO)», nell'ambito del programma specifico «Prevention of and Fight against Crime 2007-2013». (Decreto n. 64/2012). *(13A02786)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «Economic and Financial Investigator (EFI)», nell'ambito del programma specifico «Prevention of and Fight against Crime 2007-2013». (Decreto n. 65/2012). *(13A02787)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione emergenziale «Purchase of petrol and diesel coupons in support of additional prevention and control service, closely linked to the migratory emergency affecting Southern Italy» - HOME/2011/EBFX/CA/EA/2010, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 66/2012). *(13A02788)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione emergenziale «Rescue and Identification of migrants as victims of disasters and as victims of trafficking of human beings» (DVI&BIO) - HOME/2011/EBFX/CA/EA/2011, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 67/2012). *(13A02789)*

DECRETO 1° febbraio 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione emergenziale «Return of illegal immigrants » (Rimpatri) - HOME/2011/RFXX/CA/EA/4001, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 68 /2012). *(13A02790)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. **32**.

Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, l'articolo 2, recante principi e criteri direttivi generali della delega legislativa, nonché l'Allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Vista la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE);

Vista la direttiva 91/383/CEE del Consiglio che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale;

Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 20 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione parlamentare del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente: «i-*bis*) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-*bis* della direttiva 89/391/CEE del Consiglio».

2. La prima delle relazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera i-*bis*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, come introdotta dal comma 1, relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2007/30/CE del 20 giugno 2007 e pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2007, n. L 165.

— Il testo dell'art. 1 della Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2009, n. 161, S.O. così recita:

"Articolo 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."

— Il decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

— La direttiva 89/391/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L 183.

— La direttiva 83/477/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1983, n. L 263.

— La direttiva 91/383/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 1991, n. 206.

— La direttiva 92/29/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 1992, n. 113.

— La direttiva 94/33/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 20 agosto 1994, n. L 216.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

" Articolo 6 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro). — OMISSIS

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'art. 5;

c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'art. 11;

d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'art. 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'art. 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

i-*bis*) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'art. 17-*bis* della direttiva 89/391/CEE del Consiglio.

l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'art. 30;

m-*bis*) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

m-*ter*) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all' art. 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-*quater*) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato."

13G00069

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. **33**.

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che le disposizioni già contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione.

Art. 2.
Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 3.
Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4.
Limiti alla trasparenza.

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 5.

Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-*ter* del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Art. 6.

Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7.

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8.

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Art. 9.

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 11.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 12.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 13.

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 16.

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 17.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 19.

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 20.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21.

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Art. 22.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera *b)*, e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

Art. 23.

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Art. 24.

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25.

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Art. 26.

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27.

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 28.

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'USO DELLE RISORSE PUBBLICHE

Art. 29.

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art. 30.

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31.

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Capo IV

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI

Art. 32.

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art. 33.

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 34.

Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 35.

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Art. 36.

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI

Art. 37.

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Art. 38.

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 39.

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera *a)* sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno

dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera *a)*, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 40.

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41.

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera *c)* dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4 È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI

VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI

Art. 43.

Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di control-

lo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 44.

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45.

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art. 46.

Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47.

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art. 49.

Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art. 50.

Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 51.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52.

Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;

2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;

3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 54. *(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni).* — 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

b) all'articolo 87, comma 2, lettera *c)*, dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;

c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;

d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

e) all'articolo 133, comma 1, lettera *a)*, n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

Art. 53.

Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

c) articolo 41-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) articoli 40-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

l) articolo 6, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;

q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;

s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

u) articolo 5, comma 11-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	**Denominazione sotto-sezione 2 livello**	**Contenuti (riferimento al decreto)**
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3

Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni,contributi,sussidi,vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere organizzata in modo che cliccando sull’identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all’interno della stessa pagina “Amministrazione trasparente” o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L’obiettivo di questa organizzazione è l’associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall’esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di “collegamento non raggiungibile” da parte di accessi esterni.

L’elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all’argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all’interno del sito dell’amministrazione. L’utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione “Amministrazione trasparente” senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell’articolo 2 della Costituzione:

«Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

Si riporta il testo dell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione:

«Art. 3.

(*Omissis*).

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell’articolo 97 della Costituzione:

«Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».

Si riporta il testo dell’articolo 113 della Costituzione:

«Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.».

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 6 novembre 2012, n. 190:

«Art. 1.

(*Omissis*).

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera *a)* devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione.».

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009, n. 140.

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112.

Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

«Art. 11.

(*Omissis*).

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.».

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2003, n. 174.

Si riporta l'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:

«Art. 18. (Amministrazione aperta)

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: *a)* il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; *b)* l'importo; *c)* la norma o il titolo a base dell'attribuzione; *d)* l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; *e)* la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; *f)* il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *r)* della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare

previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo comma, lett. *m)* ed *r)* della Costituzione:

«Art. 117.

(*Omissis*).

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

(*Omissis*).

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

«Art. 4.

(*Omissis*).

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1 e 6, e dell'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso e' escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

(*Omissis*).

6 Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

(*Omissis*).»

«Art. 27. (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, de-

signati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. ».

Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:

«Art 9. (Disposizioni per la tutela del segreto statistico)

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.».

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 9-*bis* e 9-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 2. (Conclusione del procedimento)

(*Omissis*).

9-*bis*. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-*ter*. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-*bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

(*Omissis*).».

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2010, n. 156, S.O.

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 68. (Analisi comparativa delle soluzioni).

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software fruibile in modalità cloud computing;

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-*bis*. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;

c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-*ter*. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-*bis*, risulti motivatamente l'impossibilità i accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.

2-*bis*. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.

3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1)sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera *a)*, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali

individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

4. Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.».

Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 2006, n. 37.

Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

Si riporta il testo degli articoli 10, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera *d)*, redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.»

«Art. 13. Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione", che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. La Commissione e' organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4. La struttura operativa della Commissione e' diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;

c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;

d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;

e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;

b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;

c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando

osservazioni e specifici rilievi;

d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e produttività;

e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8, lettera *a)*;

f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;

g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;

h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;

l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;

m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;

n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;

p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.

8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera *p)* del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.»

«Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *g)*, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili

rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:

«Art 10. (Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni)

(*Omissis*).

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni- obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

«Art 11. Qualità dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.».

Note all'art. 11:

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 1.

(*Omissis*).

2.- Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice civile:

«Art 2359. Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della citata legge n. 190 del 2012:

«Art. 1.

(*Omissis*).

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo.

21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.

22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e' scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e' disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera *b)*, del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

(*Omissis*).».

Note all'art. 12:

La legge 11 dicembre 1984, n. 839 (Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1984, n. 345.

Note all'art. 14:

Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.».

Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della citata legge n. 441 del 1982:

«Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.»

«Art. 4

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'articolo 2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.».

Note all'art. 15:

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«Art 17.

(*Omissis*).

22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

(*Omissis*).

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104:

«Art 30. Azione di condanna

1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.

2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 39 e 40, della citata legge n. 190 del 2012:

«Art 1.

(*Omissis*).

39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.

40 . I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

(*Omissis*).».

Note all'art. 16:

Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 60.

(*Omissis*).

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della rela-

tiva relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.

(*Omissis*).».

Note all'art. 21:

Si riporta il testo degli articoli 40-*bis*, commi 1 e 3, e 47, comma 8, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 40-*bis*. (Controlli in materia di contrattazione integrativa)

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo.

(*Omissis*).

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.»

«Art. 47. (Procedimento di contrattazione collettiva)

(*Omissis*).

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

(*Omissis*).».

Note all'art. 23:

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100.

Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 24. Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo19, comma 2, lettera *a)*, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.».

Note all'art. 24:

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 28, della citata legge n. 190 del 2012:

«Art. 1.

(*Omissis*).

28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 26:

Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104:

«Art. 30 - Azione di condanna

1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.

2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.».

Note all'art. 28:

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174:

«Art. 1. (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)

(*Omissis*).

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il

successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 29:

Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91:

«Art. 19. Principi generali

1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

3. Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, e dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

«Art. 22. Monitoraggio degli obiettivi e indicatori

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20.

2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.».

Note all'art. 34:

Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180:

«Art. 7.Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese

(*Omissis*).

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*Omissis*).

4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Note all'art. 35:

Si riporta il testo degli articoli 43, 71 e 72 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

«Art. 43. Accertamenti d'Ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.»

«Art. 71. Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»

«Art. 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.».

Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:

«Art. 58. Modalità della fruibilità del dato

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3-*bis*. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

3-*ter*. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.».

Note all'art. 36:

Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:

«Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b)*, le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-*bis* e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

3. Dalle previsioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1.

3-*bis*. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.

3-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-*bis* le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-*bis* entro il 1° gennaio 2013.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 37:

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 32, della citata legge n. 190 del 2012:

«Art. 1.

(*Omissis*).

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera *b)*, del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e

rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo degli articoli 57, comma 6, 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

«Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

(*Omissis*).

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

(*Omissis*).»

«Art. 63. Avviso di preinformazione

1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera *a)* e alla lettera *c)* dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera *b)* e all'articolo 3, comma 35:

a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;

b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.

2. Gli avvisi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

3. L'avviso di cui alla lettera *c)* del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.

4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE.

7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.»

«Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.

5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.

6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.»

«Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere *a)* e *b)*.

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.»

«Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere *b)* e *c)*, qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera *a)*, non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.

8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, letterag), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.»

«Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia

1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. I bandi sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera *a)*, non può essere inferiore a sette giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.

7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

«Art. 206. Norme applicabili

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma 1-*bis*; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera *c)*, sono pubblicati entro cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub - criteri, i sub - pesi, i sub- punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96; 112-*bis*; 118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.

2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara può essere indetta, oltre che con bando di gara, anche con un avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, il riferimento al «bando di gara» contenuto negli articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti soggetti alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.

3. Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.»

«Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noti mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui all'allegato X, punto 2, lettera *b)* e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:

a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;

b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto conto del disposto dell'articolo 29.

2. Gli avvisi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.

3. L'avviso di cui alla lettera *c)* del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.

4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4.

6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17/CE.

7. L'avviso periodico indicativo è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza previa indizione di gara.

9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.

10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.».

Note all'art. 38:

Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

«Art. 1. Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso

CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

Si riporta il testo dell'articolo 128 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

«Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.».

Note all'art. 40:

Si riporta il testo dell'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 3-*sexies*. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».

La legge 16 marzo 2001, n.108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2001, n. 85.

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 5, 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 195 del 2005:

«Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

(*Omissis*).»

«Art. 5. Casi di esclusione del diritto di accesso

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere *a)*, *d)*, *f)*, *g)* e *h)*, la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.»

«Art. 10. Relazioni

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorità pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.

3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.»

«Art. 11. Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'àmbito di tali accordi sono individuati:

a) le modalità di coordinamento tra le Autorità pubbliche;

b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;

c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;

d) le modalità di produzione della relazione annuale sull'applicazione del presente decreto.».

Note all'art. 43:

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 190 del 2012:

«Art. 1.

(*Omissis*).

7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 47:

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329.

Note all'art. 49:

Si riporta il testo degli articoli 92 e 95 della Costituzione:

«Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri»

«Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.».

Note all'art. 50:

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2010, n. 156.

Note all'art. 52:

Si riporta il testo dell'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 441 del 1982, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale;

4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale;

5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

5-*bis*) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. ».

Per il testo dell'articolo 2, secondo comma, della citata legge n. 441 del 1982, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 14.

Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 23. Difesa personale delle parti

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. ».

Si riporta il testo dell'articolo 87, comma 2, lett. *c)*, del citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal presente decreto :

«Art. 87. Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

(*Omissis*).

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;

b) il giudizio in materia di silenzio;

c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;

d) i giudizi di ottemperanza;

e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 116, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 116. Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l' articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.

(*Omissis*).

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 133, comma 1, lett. *a)* , numero 6), del citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie in materia di:

1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 19, comma 6-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;

5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;

6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 11. Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.».

Note all'art. 53:

Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 241 del 1990, come modificata dal presente decreto:

«Art. 26. Obbligo di pubblicazione

1. (abrogato).

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.».

Il testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , modificata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è

pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-*bis*. (abrogato).».

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

La legge 18 giugno 2009, n. 69, modificato dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110.

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145.

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.

La legge 11 novembre 2011, n. 180, modificata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265.

Il decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. 1

13G00076

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 2012, n. **267**.

Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ed in particolare i commi da 5 a 10 dell'articolo 7, inerenti l'istituzione di un apposito centro di responsabilità amministrativa presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti facente capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'afflusso dei proventi delle attività del Servizio tecnico centrale nell'unità previsionale di base relativa al medesimo centro di responsabilità;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 43, comma 4;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed i relativi decreti attuativi;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ed i relativi decreti attuativi;

Visto l'articolo 67, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2008, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 con il quale sono state approvate le norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1996, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l'articolo 8, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente disposizioni legislative in materia edilizia ed in particolare l'articolo 59;

Visto l'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2000, n. 120, recante «Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 luglio 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 15960 del 27 aprile 2012 ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011 recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture ed ai trasporti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011 recante la delega al Vice Ministro dott. Mario Ciaccia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2011, n. 301;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività ricomprese all'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate:

a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;

b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche, compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

c) al rilascio del certificato di idoneità tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

e) al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

f) alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi antisismici o similari, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

g) alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare incollato, pannelli a base di legno, esplicata, in attesa della completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

h) al rilascio della concessione ai laboratori di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;

i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura CE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

j) al rilascio del certificato di idoneità all'uso tramite procedure di equivalenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

k) all'abilitazione di organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonché vigilanza sugli stessi ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

m) al rilascio dell'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

n) al rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove; alle attività di certificazione, di ispezione, di prova e rilascio di benestare tecnico sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'articolo 1 del presente regolamento sono a carico dei richiedenti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e gli importi delle relative tariffe sono indicati negli allegati I e II del presente regolamento che verrà aggiornato, con le medesime procedure, ogniqualvolta si renda necessario e, comunque, almeno ogni due anni.

2. A copertura dell'attività di vigilanza, svolta dal Servizio tecnico centrale, i titolari degli atti amministrativi di cui all'articolo 1, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, versano, entro sessanta giorni dalla stessa, una aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I, corrispondente ai giorni restanti di validità dell'atto amministrativo stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi connessi con le attività di cui al presente regolamento sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Centro di responsabilità «5-Consiglio superiore dei lavori pubblici» con esclusione delle spese di personale.

Art. 4.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'articolo 1 e delle spese vive relative alle attività fuori del territorio nazionale, si effettua mediante versamento su conto corrente postale n. 871012 intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma.

2. Il pagamento delle spese per le prove di laboratorio è effettuato direttamente dal richiedente a favore del laboratorio di prova.

3. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) nei casi di cui all'articolo 1, lettere da *a)* ad *m)*:

1) il riferimento all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e la prestazione richiesta, con riferimento alla lettera dell'elenco di cui all'articolo l del presente regolamento;

2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 - Roma, che effettua la prestazione;

3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)»;

b) nei casi di cui all'articolo 1, lettera *n)*:

1) il riferimento all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e la prestazione richiesta con riferimento alla lettera dell'elenco di cui all'articolo 1 del presente regolamento;

2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 - Roma, che effettua la prestazione;

3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)».

4. L'inizio dell'attività istruttoria da parte del Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è subordinato alla acquisizione dell'attestazione di avvenuto versamento degli importi dovuti.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 novembre 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 179

ALLEGATO *I*

TARIFFE DA APPLICARE PER I SERVIZI RESI A PAGAMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO l, LETTERE DA a) AD n)

A) RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI LABORATORI DI PROVA DI CUI ALL' ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086, ED ALL'ARTICOLO 59 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria e rilascio della concessione o del relativo rinnovo, entrambi di validità triennale, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso della prima visita, compresa una quota relativa all'attività di vigilanza nel corso della vigenza della concessione.

Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 2.000**
Quota per il rilascio dell'autorizzazione e relativa vigilanza	**€ 4.000**

B. a) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per qualificazione iniziale e le verifiche periodiche semestrali, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale

Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali)	**€ 1.500**
Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri)	**€ 1.200**
Quota annua per verifica periodica semestrale per una classe di prodotti	**€ 500**
Quota annua per verifica periodica semestrale per ogni classe di prodotti in più	**€ 500**
Quota *(una tantum)* relativa al costo del mantenimento dell'albo	**€ 100**

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attività dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attività di prima ispezione e/o vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attività che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

B. b) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE (LAMINATI)

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per la qualificazione iniziale e le verifiche periodiche annuali, compresa la quota relativa alle spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale

Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali)	**€ 1.500**
Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri)	**€ 1.200**
Quota annua per verifica periodica semestrale per una classe di prodotti	**€ 500**
Quota annua per verifica periodica semestrale per ogni classe di prodotti in più	**€ 500**
Quota *(una tantum)* relativa al costo del mantenimento dell'albo	**€ 100**

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attività dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attività di prima ispezione e/o vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attività che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

C) RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA PER I SISTEMI COSTRUTTIVI PREFABBRICATI AI SENSI DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086 E DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 64

Quota triennale a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria ed il rilascio del Certificato di idoneità tecnica

Quota triennale per ogni sistema	**€ 2.000**

D) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PERLA PRODUZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE DICHIARATA

Quota triennale a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per il deposito, compresa la quota relativa alle spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza

Quota triennale per una classe di prodotti	**€ 2.000**
Quota triennale per ogni classe di prodotti in più	**€ 500**
Quota *(una tantum)* relativa al costo del mantenimento dell'albo	**€ 100**

E) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE CONTROLLATA

Quota a corpo per l'autorizzazione triennale dovuta al Servizio tecnico centrale, compresa la quota relativa alle all'attività di vigilanza nel corso della vigenza della qualificazione

Quota per tipologia	**€ 2.400**
Quota *(una tantum)* relativa al costo del mantenimento dell'albo	**€ 100**

F) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI ANTISISMICI O SIMILARI

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (F1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (F2) (+ F3 per eventuali ulteriori classi di prodotti), l'attività di vigilanza nel periodo di validità della qualificazione (F4) (+ F5 per eventuali ulteriori classi di prodotti), il mantenimento della qualificazione (F6).

F1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 250**
F2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attività istruttoria relativa ad una classe di prodotti	**€ 7.500**
F3 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attività per ogni classe di prodotti in più	**€ 500**
F4 Quota annua da versare per l'attività di vigilanza relativa ad una classe di Prodotti	**€ 1.000**
F5 Quota annua da versare per ogni classe di prodotti in più	**€ 400**
F6 Mantenimento annuo della qualificazione	**€ 500**

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attività dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unità produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari, ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attività di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attività che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

G) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI E SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO MASSICCIO, LEGNO LAMELLARE INCOLLATO, PANNELLI A BASE DI LEGNO

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per qualificazione iniziale e le verifiche periodiche annuali, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale

Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali)	**€ 1500**
Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri)	**€ 1.000**
Quota verifica periodica annuale per una classe di prodotti	**€ 1.000**
Quota verifica periodica annuale per ogni classe di prodotti in più	**€ 500**
Quota *(una tantum)* relativa al costo del mantenimento dell'albo	**€ 100**

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attività dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attività di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attività che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all' allegato II.

H) RILASCIO. DELL'AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI LABORATORI DI PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI, SULLE ROCCE E *IN SITU* DI CUI ALL'ARTICOLO 59 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, ED ALLA VIGILANZA SUGLI STESSI

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria e rilascio della concessione o del relativo rinnovo, entrambi di validità triennale, compresa una quota relativa all'attività di vigilanza nel corso della vigenza della concessione

Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 2.000**
Quota per rilascio dell'autorizzazione per un settore di attività e relativa vigilanza	**€ 4.000**
Quota per rilascio dell' autorizzazione per due settori di attività e relativa vigilanza	**€ 5.500**
Quota per rilascio dell'autorizzazione per tre settori di attività e relativa vigilanza	**€ 7.000**

I) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, DEPOSITO E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DI MATERIALI, PRODOTTI E SISTEMI COSTRUTTIVI NON COPERTI DA MARCATURA CE O DA ALTRE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (I1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (I2) (+ I3 per eventuali ulteriori classi di prodotti), l'attività di vigilanza nel periodo di validità della qualificazione (I4) (+ I5 per eventuali ulteriori classi di prodotti), il mantenimento della qualificazione (I6).

I1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 250**
I2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attività istruttoria relativa ad una classe di prodotti	**€ 7.500**
I3 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attività per ogni classe di prodotti in più	**€500**
I4 Quota annua da versare per l'attività di vigilanza ogni ispezione successiva alla prima relativa ad una classe di prodotti	**€ 1.000**
I5 Quota annua da versare per ogni classe di prodotti in più	**€ 400**
I6 Mantenimento annuo della qualificazione	**€ 500**

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attività dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unità produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari, ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attività di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attività saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

J) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI EQUIVALENZA

Quota a corpo per il rilascio dell'attestazione di equivalenza dovuta al Servizio tecnico centrale

Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 2.000**

K) RILASCIO DELL' ABILITAZIONE DI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO INDUSTRIALIZZATI NONCHÉ VIGILANZA SUGLI STESSI.

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria e rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati, di validità triennale, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso della prima visita, compresa una quota relativa all'attività di vigilanza nel corso della vigenza della abilitazione.

Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 2.000**
Quota per il rilascio dell'abilitazione e relativa vigilanza	**€ 4.000**

L) QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DEI CENTRI DI TRASFORMAZIONE

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per qualificazione iniziale e le verifiche periodiche dei centri di trasformazione, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale

Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali)	**€ 1.500**
Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri)	**€ 1.000**
Quota *(una tantum)* relativa al costo del mantenimento dell'albo	**€ 100**

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attività dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attività di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attività che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

M) RILASCIO DELL' ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO B, DI CUI ALL' ALLEGATO XXI, ARTICOLO 28, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell'accreditamento, con validità quadriennale; in particolare, per ciascun raggruppamento di tipologie: l'esame dell'istanza e relativa documentazione (M1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (M2), il rilascio dell'accreditamento (M3), l'attività di vigilanza nel periodo di validità della qualificazione (M4).

M1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 1.500**
M2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attività istruttoria relativa a ciascun raggruppamento di tipologie	**€ 1.500**
M3 Quota da versare al rilascio dell'accreditamento per ciascun raggruppamento di tipologie	**€ 2.000**
M4 Quota annua da versare per ciascuno dei tre anni successivi al primo, per l'attività di sorveglianza e mantenimento dell'accreditamento	**€ 1.000**

N. a) RILASCIO DELL'ABILITAZIONE AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE E PROVA DI CUI ALL' ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1993, N. 246

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell' abilitazione, con validità settennale, in particolare l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N2), il rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti (N3) (+ N4 per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti già oggetto di abilitazione), l'attività di vigilanza nel periodo di validità della qualificazione (N5).

N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 1.000**
N2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attività istruttoria relativa a ciascuna famiglia di prodotti	**€ 4.000**
N3 Quota da versare al rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti	**€ 3.000**
N4 Quota da versare per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti già oggetto di abilitazione	**€ 1.000**
N5 Quota annua da versare per l'attività di vigilanza:	
fino a 5 famiglie di prodotti	**€ 1.000**
da 6 a 10 famiglie di prodotti	**€ 1.500**
oltre 10 famiglie di prodotti	**€ 2.000**

N. b) RILASCIO DELL'ABILITAZIONE AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1993, N. 246

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell'abilitazione, con validità settennale, in particolare l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N2), il rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti (N3) (+ N 4 per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti già oggetto di abilitazione), l'attività di vigilanza nel periodo di validità della qualificazione (N5).

N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 1.000**
N2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attività istruttoria relativa a ciascuna famiglia di prodotti	**€ 3.000**
N3 Quota da versare al rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti	**€ 2.000**
N4 Quota da versare per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti già oggetto di abilitazione	**€ 500**
N5 Quota annua da versare per l'attività di vigilanza:	
fino a 5 famiglie di prodotti	**€ 1.000**
da 6 a 10 famiglie di prodotti	**€ 1.500**
oltre 10 famiglie di prodotti	**€ 2.000**

N. c) RILASCIO DEL L' ABILITAZIONE AGLI ORGANISMI DI PROVA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1993, N. 246

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell'abilitazione, con validità settennale, in particolare l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N2), il rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti (N3) (+ N4 per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti già oggetto di abilitazione), l'attività di vigilanza nel periodo di validità della qualificazione (N5).

N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 1.000**
N2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attività istruttoria relativa a ciascuna famiglia di prodotti	**€ 2.000**
N3 Quota da versare al rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti	**€ 1.000**
N4 Quota da versare per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti già oggetto di abilitazione	**€ 500**
N5 Quota annua da versare per l'attività di vigilanza:	
fino a 5 famiglie di prodotti	**€ 1.000**
da 6 a 10 famiglie di prodotti	**€ 1.500**
oltre 10 famiglie di prodotti	**€ 2.000**

N. d) RILASCIO BENESTARE TECNICO EUROPEO

Quota dovuta al Servizio tecnico centrale per il rilascio del benestare tecnico europeo (BTE), per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (Nl e N2), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N3), l'attività di vigilanza nel periodo di validità della qualificazione (N4), eventuali rinnovi o volture di BTE esistenti (N5).

N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza in caso di rilascio di BTE con Linea guida (articolo 9.1 Direttiva *89/106)*	**€ 250**
N2 Quota a corpo all'atto dell'istanza in caso di rilascio di BTE senza Linea guida (articolo 9.2 Direttiva *89/106)*	**€2.500**
N3 Quota a corpo da versare all'atto dell'inizio dell'attività	**€7.500**
N4 Quota da versare per ogni ispezione successiva alla prima, con la frequenza stabilita dalle relative Linee guida	**€ 1.200**
N5 Rinnovi, volture o modifiche di un BTE esistente	**€ 1.000**

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attività dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unità produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari., ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attività di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attività saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

N. e) RILASCIO DELLA MARCATURA CE

Quota dovuta al Servizio tecnico centrale per il rilascio della marcatura CE, per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1 e N2), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N3), l'attività di vigilanza nel periodo di validità della qualificazione (N4), eventuali rinnovi o volture di marcature CE già rilasciate (N5).

	Sist. 1 e 1+	**Sist. 2 e 2+**
N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	**€ 250**	**€ 250**
N2 Esame documentale ed istruttoria per la certificazione del controllo di produzione in fabbrica relativa ad una classe di prodotti	**€ 1.300**	**€ 1.000**
N3 Esame documentale ed istruttoria per la certificazione del controllo di produzione in fabbrica per ogni classe di prodotti in più	**€ 600**	**€ 500**
N4 Quota a corpo da versare all'atto della certificazione	**€ 1.000**	**€ 1.000**
N5 Quota annua per il mantenimento della certificazione	**€ 1.000**	**€ 1.000**

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attività dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unità produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari, ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attività di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attività saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all' allegato II.

ALLEGATO *II*

TARIFFE ORARIE

Ogni prestazione resa dal personale del Servizio tecnico centrale, per le attività di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, non espressamente elencate nel presente regolamento, verrà effettuata dietro pagamento di un corrispettivo secondo le seguenti tariffe:

	€/ora
Area dirigenziale	**104,61**
III Area	**42,90**
II Area	**36,11**

Le predette tariffe si applicano per ogni ora o frazione di ora superiore alla mezz'ora di effettiva attività prestata.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art.17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

— La legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi da 5 a 10, della citata legge n. 166 del 2002:

"Art. 7. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)

(*Omissis*).

5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

6. È abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'àmbito del centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia».

8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 43, commi 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

"Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

(*Omissis*).

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.".

— La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1971, n. 321.

— La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 1974, n. 76.

— Si riporta il testo dell'art. 67, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

"Art. 67 (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

(*Omissis*).

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1993, n. 170.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione):

"Art. 8. (Organismi interessati dall'attestato di conformità).

1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformità di cui all'art. 6:

a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;

b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;

c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.

2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall'art. 7, lettera *A)*, e con la lettera *B)*, procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purché in possesso dei relativi requisiti.

3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità).

4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.

5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del richiedente.

6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 . L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595.".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

"Art. 59 (L). Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20).

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-*bis*) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

b-*ter*) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

a) prove sui materiali da costruzione;

c) prove di laboratorio su terre e rocce.

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.".

— Si riporta il testo dell'art. 28 dell'Allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modificazioni:

"Art. 28. (Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione).

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'art. 33, comma 3, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono:

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

l'unità tecnica di cui alla lettera *a)*;

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

3. Per sistema di gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente allegato le strutture tecniche dell'amministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.

4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 (Nomina dei Sottosegretari di Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2011, n. 281.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011(Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2011, n. 301.

— Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 400 del 1988:

"Art. 10. (Sottosegretari di Stato).

1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.".

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086:

"Art. 20. (Laboratori).

Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.".

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione):

"Art. 5. (Normative tecniche in materia di costruzioni).

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'art. 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

2-*bis*. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.".

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione):

"Art. 15. (Proventi).

1. I proventi derivanti da attività svolte da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati ogni due anni i proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, e le relative modalità di riscossione. In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.".

13G00070

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2013.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'Ambasciatore Giuliomaria TERZI di SANT'AGATA dalla carica di Ministro degli affari esteri e conferimento dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri sen. prof. Mario MONTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'Ambasciatore Giuliomaria TERZI di SANT'AGATA ha annunciato alla Camera dei deputati, in data odierna, le proprie dimissioni dalla carica di Ministro degli affari esteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'Ambasciatore Giuliomaria TERZI di SANT'AGATA dalla carica di Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

Il sen. prof. Mario MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 75

13A03073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2013.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri dott.ssa Marta DASSU' e dott. Staffan de MISTURA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 27 marzo 2013, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato le unite deleghe di funzioni ai Sottosegretari di Stato dott.ssa Marta DASSU' e dott. Staffan de MISTURA, conferitegli dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri dott.ssa Marta DASSU' e dott. Staffan de MISTURA è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro* ad interim *degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 139

ALLEGATO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 10 della legge del 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 2011, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 2013, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, sen. Prof. Mario Monti, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero degli affari esteri;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari dott.ssa Marta Dassù e dott. Staffan de Mistura;

Decreta:

Art. 1

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro e quelle spettanti al Segretario generale, ai Direttori generali, ai Funzionari della carriera diplomatica ed ai Dirigenti in conformità ai pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, e agli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono delegate ai Sottosegretari le seguenti attribuzioni:

alla dott.ssa Marta Dassù:

nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva negli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Europa e dell'ex Unione Sovietica;

c) i rapporti con l'Unione europea e le politiche di allargamento e vicinato;

d) le relazioni bilaterali con i Paesi delle Americhe;

e) le questioni relative alla diplomazia economica e alla governance economica globale, inclusi i rapporti con le Regioni, la collaborazione interuniversitaria e le attività di ricerca;

al dott. Staffan de Mistura:

nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva negli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero;

c) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia, dell'Oceania e del Pacifico;

d) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Africa sub-sahariana;

e) i temi trattati nell'ambito delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate;

f) la problematica dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

g) le variazioni di bilancio e le integrazioni dei capitoli di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro* ad interim *degli affari esteri*

13A03074

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DETERMINA 27 marzo 2013.

Versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle somme dovute dalle aziende farmaceutiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 12-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, all'ultimo periodo, che «le aziende farmaceutiche sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale»;

Vista la determinazione AIFA del 18 febbraio 2011, recante: «Metodologia di attuazione dello sconto dell'1,83% a carico delle aziende farmaceutiche in applicazione dell'art. 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 2, comma 12-*septies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il quale interviene modificando la legge n.122, prevedendo che «entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 [31 maggio 2010] e la legge di conversione del medesimo decreto [30 luglio 2010]; l'importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

Considerato che, a partire dal 18 giugno 2012, l'AIFA ha quantificato e reso noto alle aziende farmaceutiche tramite la piattaforma della trasparenza AIFA Front-End, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'onere del pay-back dell'1,83% relativo ai mesi di giugno e luglio 2010, disposto dalla succitata norma, per i consumi in regime convenzionale, nelle more della sopra richiamata determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata la necessità di definire le modalità e i termini di versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle aziende farmaceutiche del suddetto onere del pay-back dell'1,83% relativo ai mesi di giugno e luglio 2010, ai sensi del richiamato l'art. 2, comma 12-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;

Determina:

1. L'onere del pay-back dell'1,83% relativo ai mesi di giugno e luglio 2010 a carico di ciascuna azienda titolare dell'Autorizzazione ad immissione in commercio (A.I.C.) di medicinali è indicato nella piattaforma della trasparenza AIFA Front-End (http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/). Le aziende titolari di A.I.C. a cui è attribuito il predetto onere del pay-back, sono tenute a versare l'importo dovuto entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determina, sul capitolo 2368, art. 6, capo X dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 12-*septies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2. Entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche dovranno provvedere a trasmettere all'AIFA copia delle distinte attestanti l'effettivo versamento tramite il sito della trasparenza AIFA Front-End, nell'apposita area dedicata al «payback 1,83% giugno-luglio 2010».

3. La presente determinazione diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 marzo 2013

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

13A02957

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2013.

Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionale nel settore veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 recante "Ordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera *l)*;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190 recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta 23 dicembre 1999, n. 300 recante "Centri di referenza nazionale nel settore veterinario";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista la domanda e l'allegata documentazione prodotta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, presentata ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999 ed acquisita dal Ministero della salute con nota prot. n. 4427 del 27 luglio 2012, volta ad ottenere l'istituzione del Centro di referenza nazionale per i rischi emergenti in sicurezza alimentare;

Vista la domanda e l'allegata documentazione prodotta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, presentata ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999 ed acquisita dal Ministero della salute con nota prot. n. 7519 del 18 dicembre 2012, volta ad ottenere l'istituzione del Centro di referenza nazionale per le indagini biologiche sugli anabolizzanti animali;

Vista la relazione inviata con nota del 18 gennaio 2013 prot. n. DSVETOC 274 con cui si attesta che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sono in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei Centri di referenza nazionale dall'art. 3, comma 1 del citato decreto del Ministero della sanità 4 ottobre 1999;

Considerato che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna è già rappresentante nazionale del gruppo di scambio Emerging Risks Exchange Network (EMRISK), unità operativa dell'EFSA - Agenzia Europea per la sicurezza degli alimenti, che si occupa dei rischi emergenti nel campo della sicurezza alimentare;

Ritenuta necessaria l'istituzione del Centro di referenza nazionale per i rischi emergenti in sicurezza alimentare, al fine di consentire al sistema di sanità pubblica veterinaria di dotarsi di un efficace strumento per l'individuazione di rischi emergenti e garantire, di conseguenza, l'adozione di misure efficienti per la salvaguardia della salute pubblica;

Considerata la consolidata collaborazione scientifica instauratasi tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed il Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, ai fini dell'individuazione di nuove tecniche di screening da applicare alla ricerca dei trattamenti illeciti, nonché per l'organizzazione di prove sperimentali e valutazione di biomarkers;

Ritenuta, altresì, necessaria l'istituzione del Centro di referenza nazionale per le indagini biologiche sugli anabolizzanti animali, al fine di disporre di un efficace strumento per la lotta all'uso fraudolento di sostanze anabolizzanti, nonché di un punto di riferimento per i metodi alternativi agli accertamenti chimici, sia a livello tecnico-applicativo che di ricerca, utili ad aumentare l'efficacia dei controlli

Decreta:

Art. 1.

1. Presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, sezione di Milano, è istituito il Centro di referenza nazionale per i rischi emergenti in sicurezza alimentare.

Art. 2.

1. Il Centro di referenza cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

b) attua sistemi per l'identificazione e la valutazione precoce dei rischi emergenti in sicurezza alimentare, nonché per l'identificazione di aree e condizioni di potenziale rischio;

c) realizza attività di monitoraggio finalizzata alla rilevazione del rischio dei seguenti principali aspetti: cambiamenti nelle tecnologie di produzione, conservazione, distribuzione, vendita e preparazione finale degli alimenti, delle modalità di consumo e del tipo di alimenti consumati;

d) mette in atto ogni altra utile iniziativa per l'identificazione dei rischi emergenti in sicurezza alimentare, ivi compresa la realizzazione di sistemi di scambio d'informazioni e la collaborazione con le analoghe iniziative di altri Paesi e di Organizzazioni internazionali.

Art. 3.

1. Presso la sede centrale di Torino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è istituito il Centro di referenza nazionale per le indagini biologiche sugli anabolizzanti animali.

Art. 4.

1. Il Centro di referenza nazionale di cui all'art. 3, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

b) sviluppa ricerche applicate per il miglioramento della sensibilità e della validità di tecniche analitiche, anche con approcci innovativi e metodi multi-screening;

c) sviluppa studi di messa a punto e valutazione dei metodi diagnostici, assicurando il monitoraggio continuo delle loro performances;

d) cura i rapporti di collaborazione scientifica già esistenti nelle materie di competenza con il Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università degli studi di Torino.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 396

13A02905

DECRETO 20 marzo 2013.

Autorizzazione all'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Tilt 250 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto 13 maggio 2008, successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010, con il quale è stato autorizzato al numero 14251 il permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario TILT 250 EC, a nome dell'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso) - Viale della Vittoria 14/b;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento TILT 25 EC registrato al n. 5755, a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa, nonché il decreto dirigenziale 11 ottobre 2011 con il quale il prodotto fitosanitario in questione è stato ri-registrato secondo i principi uniformi fino al 31 maggio 2014, alle condizioni riportate nell'etichetta costituente parte integrante del medesimo decreto;

Considerato che un prodotto fitosanitario per il quale è stato rilasciato un permesso di commercio parallelo può essere immesso sul mercato e impiegato solo conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione del prodotto di riferimento, fino alla data di scadenza di quest'ultimo;

Ritenuto di dover adeguare l'etichetta del prodotto fitosanitario TILT 250 EC alle indicazioni di cui all'etichetta del prodotto di riferimento TILT 25 EC, ri - registrata con decreto del 11 ottobre 2011;

Visto il versamento effettuato dal titolare del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario TILT 250 EC, quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente decreto di adeguamento;

Decreta:

È autorizzato l'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario TILT 250 EC, registrato come permesso di commercio parallelo al numero 14251 a nome dell'Impresa Verde Bio Srl, all'etichetta del prodotto di riferimento TILT 25 EC, registrato al numero 5755, a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

La data di scadenza del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario TILT 250 EC è fissata al 31 maggio 2014, conformemente alla data di scadenza del prodotto di riferimento TILT 25 EC, ai sensi dell'art. 52, par. 6 del regolamento (CE) 1107/2009.

Il titolare del permesso è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1107/2009, art.52

TILT® 250 EC

Emulsione concentrata.
Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione
per la difesa di malattie dei cereali, del riso, della rosa e dei tappeti erbosi.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Propiconazolo puro 25,5 g (=250 g/l)
(rapporto isometrico cis/trans 1,42)
Coformulanti q.b. a 100 g
Contiene: miscela di composti aromatici

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH
Am Technologiepark 1 – 5
D-63477Maintal (Germania)
Registrazione n. 033315-00

Fabbricato da:
Syngenta Crop Protection Monthey SA – Monthey (Svizzera)

Importato dalla Germania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260 info@verdebio.eu www.verdebio.eu

Registrazione del Ministero della Salute n. 14251/IP del 13/05/2008

Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop S.A. - Z.I. de Grande Champagne - F-49260 Montreuil - Bellay
Chemark Kft. - H-8182 Peremarton gyártelep, Pf. 31.

Contenuto Netto: 0,200 - 1 - 5 L

Partita n.: vedi sul corpo del contenitore

® = Marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 3 m da corpi idrici superficiali.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi. cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

TILT 250 EC è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto.
TILT 250 EC viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti.
TILT 250 EC possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.
TILT 250 EC è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
CEREALI (frumento, orzo, segale e avena)
TILT 250 EC è particolarmente efficace contro le seguenti malattie: oidio (*Erysiphe spp.*), ruggini (*Puccinia spp.*), *Septoria spp.*, rincosporiosi (*Rhynchosporium spp.*), *Drechslera* (*Helminthosporium*) *teres*. E' inoltre dotato di buona attività contro *Cercosporella*, *Fusarium spp.*.
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole.
Per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni rispettivamente alla levata e in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi, può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua. In caso di forti infezioni di oidio in atto la dose può essere opportunamente elevata fino a 0,6 l/ha.

Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego su cereali, avendo l'avvertenza di versare **TILT 250 EC** nella botte riempita a metà e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e completando successivamente il riempimento.

RISO: contro l'elmintosporiosi, causata da *Drechslera* (*Helmintosporium*) *teres*, in modo particolare per le colture da seme; 0,4-0,6 l/ha, trattamento alla comparsa dei primi sintomi e ripetendo il trattamento dopo circa un mese in caso di necessità.
I trattamenti vanno sospesi dal momento della completa emissione della pannocchia.

ROSA contro Oidio
10-15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con **TILT 250 EC,** possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.

TAPPETI ERBOSI
TILT 250 EC è molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da *Sclerotinia homoecarpa* (Dollar spot), *Helminthosporium spp.*, oidio, ruggini.
La dose d'impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratiche di mantenimento adottate. Orientativamente si consiglia di utilizzare da 16 a 20 ml di prodotto per 100 m², pari a 1,6-2 l/ha bagnando abbondantemente la vegetazione, con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

FITOTOSSICITÀ
il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare eventuale sensibilità.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta dei cereali; 42 giorni prima della raccolta del riso.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale n. 14251 del 20 marzo 2013

11/2012

13A02836

DECRETO 20 marzo 2013.

Autorizzazione all'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Propicon 250».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto 12 settembre 2008, successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010, con il quale è stato autorizzato al numero 14444 il permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Propicon 250», a nome dell'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso) - viale della Vittoria 14/b;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento «Opinion» registrato al n. 9038, a nome dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, nonché il decreto dirigenziale 19 marzo 2012 con il quale il prodotto fitosanitario in questione è stato ri-registrato secondo i principi uniformi fino al 31 maggio 2014, alle condizioni riportate nell'etichetta costituente parte integrante del medesimo decreto;

Considerato che un prodotto fitosanitario per il quale è stato rilasciato un permesso di commercio parallelo può essere immesso sul mercato e impiegato solo conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione del prodotto di riferimento, fino alla data di scadenza di quest'ultimo;

Ritenuto di dover adeguare l'etichetta del prodotto fitosanitario «Propicon 250» alle indicazioni di cui all'etichetta del prodotto di riferimento «Opinion», ri-registrata con decreto del 19 marzo 2012;

Visto il versamento effettuato dal titolare del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Propicon 250», quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente decreto di adeguamento;

Decreta:

È autorizzato l'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario PROPICON 250, registrato come permesso di commercio parallelo al numero 14444 a nome dell'impresa Verde Bio Srl, all'etichetta del prodotto di riferimento OPINION, registrato al numero 9038, a nome dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

La data di scadenza del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Propicon 250» è fissata al 31 maggio 2014, conformemente alla data di scadenza del prodotto di riferimento «Opinion», ai sensi dell'art. 52, par. 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il titolare del permesso è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1107/2009, art.52

PROPICON 250

(EMULSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA A BASE DI PROPICONAZOLO A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER LA DIFESA DI MALATTIE DEI CEREALI, DEL RISO, DELLA VITE, DEL PESCO, DELL'ALBICOCCO, DELLA ROSA E DEI TAPPETI ERBOSI

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Propiconazolo puro 23,1 g (=250 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Makhteshim Agan
Golan Street,
Airport City,70151
Israele
Registrazione n. 4385-00

Importato dalla Germania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260 info@verdebio.eu www.verdebio.eu
Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14444/IP del 12/09/2008

Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop S.A. - Z.I. de Grande Champagne - F-49260 Montreuil - Bellay
Chemark Kft. - H-8182 Peremarton gyártelep, Pf. 31.
Contenuto Netto: 1 – 5 L
Partita n.: vedi sul corpo del contenitore

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PROPICON 250 è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto. Viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti. Possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali. Il prodotto è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Cereali (frumento, orzo, segale e avena) contro le seguenti malattie: Oidio (*Erysiphe spp.*), Ruggini (*Puccinia spp.*,) *Septoria spp.*, Rincosporiosi (*Rhyncosporium spp.*), *Helminthosporium* (*Drechslera*) *teres e sativum*. E' inoltre dotato di una buona attività contro *Pseudocercosporella herpotrichides*, *Fusarium spp.*, *Caldosporium spp.* Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni o alla comparsa dei primi sintomi.
Per la protezione completa della coltura sono opportune 2 applicazioni rispettivamente alla levata ed in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili. Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua, in caso di forti infezioni di Oidio in atto la dose può essere elevata fino a 0,6 l/ha.
Riso: contro Elmintosporiosi (*Helminthosporium spp.*) intervenire con 0,5-0,6 l/ha alla comparsa dei primi sintomi. Se necessario ripetere il trattamento dopo un mese.

VITE: indicato per combattere l'Oidio, effettuando il seguente calendario di interventi:
- **Pre-fioritura:** trattamenti distanziati di due settimane alla dose di 8 ml/hl (max 80 ml/ha)
- **Post-fioritura:** trattamenti distanziati di due settimane alla dose di 15 ml/hl (max 150 ml/ha). Se si dovessero effettuare trattamenti settimanali bisogna dimezzare le dosi.

DRUPACEE
Pesco, Nettarina: contro Oidio (*Sphaeroteca pannosa*). I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura, alla dose di 15-20 ml/hl. Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto ed all'andamento metereologico.
Contro Bolla: per trattamenti al "bruno", cioè alla caduta delle foglie in autunno, e in Gennaio-Febbraio, si impiegano 30-40 ml/hl (0,3-0,4 l/ha) di **PROPICON 250**.
Ai bottoni rosa della coltura e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di 20-25 ml/hl (0,2-0,25 l/ha).
Contro *Monilia spp.*: per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre o post-fioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro Marciume dei frutti da Monilia: trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza. Dosi in entrambi i casi 25 ml/hl (0,25 l/ha).
Albicocco: contro Monilia: per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre o post-fioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro Marciume dei frutti da Monilia (*Monilia fructigena*): trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi 25 ml/hl (0,25 l/ha).
Rosa: contro l'Oidio (*Sphaeroteca pannosa* var. *rosae*). Utilizzare 15 ml/hl pari a 150-300 ml/ha ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con **PROPICON 250** possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.
Tappeti erbosi: il prodotto è molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da *Sclerotinia homoeocarpa* (Dollar spot), *Helminthosporium spp.*, Oidio, Ruggini. La dose di impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratiche di mantenimento adottate. Si consiglia di utilizzare da 100 a 200 ml pari a 1,6 l/ha (dose massima) bagnando abbondantemente la vegetazione con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.
AVVERTENZA: Non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto d'accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: su rosa e su tappeti erbosi, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di drupacee; 30 giorni prima della raccolta di frumento, orzo, segale e avena; 21 giorni per la raccolta del riso; 35 giorni per la vite.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

PROPICON 250 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale n. 14444 del 20 marzo 2013

13A02837

DECRETO 20 marzo 2013.

Autorizzazione all'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Delta 25 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto 21 ottobre 2008, successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 3 maggio 2011, con il quale è stato autorizzato al numero 14448 il permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario DELTA 25 EC, a nome dell'Impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (FE) - Via Ravenna 1114;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento DECIS registrato al n. 4426, a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl, nonché il decreto dirigenziale 26 maggio 2011 con il quale il prodotto fitosanitario in questione è stato ri-registrato secondo i principi uniformi fino al 31 ottobre 2013, alle condizioni riportate nell'etichetta costituente parte integrante del medesimo decreto;

Considerato che un prodotto fitosanitario per il quale è stato rilasciato un permesso di commercio parallelo può essere immesso sul mercato e impiegato solo conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione del prodotto di riferimento, fino alla data di scadenza di quest'ultimo;

Ritenuto di dover adeguare l'etichetta del prodotto fitosanitario DELTA 25 EC alle indicazioni di cui all'etichetta del prodotto di riferimento DECIS, ri-registrata con decreto del 26 maggio 2011;

Visto il versamento effettuato dal titolare del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario DELTA 25 EC, quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente decreto di adeguamento;

Decreta:

È autorizzato l'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario DELTA 25 EC, registrato come permesso di commercio parallelo al numero 14448 a nome dell'Impresa Rocca Frutta Srl, all'etichetta del prodotto di riferimento DECIS, registrato al numero 4426, a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

La data di scadenza del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario DELTA 25 EC è fissata al 31 ottobre 2013, conformemente alla data di scadenza del prodotto di riferimento DECIS, ai sensi dell'art. 52, par. 6 del regolamento (CE) 1107/2009.

Il titolare del permesso è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

DELTA 25 EC

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
2,8 g di Deltametrina pura (=25 g/ℓ)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi,lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamen-te il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience AG - Alfred-Nobel-Str. 50 - 40789 Manheim am Rhein (Germania)

Numero di registrazione: 2973-00

Importato dalla Germania da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE) - Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
San Alf Quimicas s.a. – Cabanes, Castellón (Spagna)
Chermark Kft. – Peremarton-gyártelep (Ungheria)

Registrazione n. 14448/IP del 21/10/2008

Contenuto Netto: ml 10 – 250; Litri 1 – 3 – 5

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC : tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e dì rianimazione.
N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici adottare una fascia di rispetto non trattata dai corpi idrici superficiali come da indicazioni della tabella in calce. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è nocivo per api e insetti utili: osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

CARATTERISTICHE
DELTA 25 EC e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

MODALITA' DI IMPIEGO
Melo, Pero: *Aphis pomi, Quadraspidiotus perniciosus, Psylla pyri, Cydia pomonella, Capua reticulana, Pandemis cerasana, Pandemis heparana, Archips podanus, Archips rosanus, Anthonomus pomorum, Hoplocampa brevis, Hoplocampa minuta, Dasyneura pyri, Dasyneura mali, Ceratitis capitata, Lithocolletis blancardella, Lithocolletis (=Phyllonorycter) corylifoliella, Leucoptera scitella*: 30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha). Intervenire in pre-fioritura contro Afidi, alla migrazione delle neanidi contro Cocciniglie, a caduta foglie contro la Psilla del pero, alla comparsa del parassita negli altri casi. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg. Nel caso di trattamenti in pre-fioritura intervenire con trattamenti successivi solo in post fioritura.
Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio: *Myzus persicae, Hyalopterus amygdali, Quadraspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona, Cydia molesta, Anarsia lineatella, Hoplocampa brevis, Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava, Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci, Lithocolletis (=Phyllonorycter) pomonella, Lyonetia clerckella:* 30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, in pre-fioritura (bottoni rosa) contro Afidi e Tripidi. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg. Nel caso di trattamenti in pre-fioritura intervenire con trattamenti successivi solo in post-fioritura.
Vite (da tavola e da vlno): *Lobesia botrana, Clysia ambiguella, Empoasca flavescens, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa*: 30-60 ml/hl (0,25-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20 marzo 2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

Agruml: *Toxoptera aurantii, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus, Ceratitis capitata, Saissetia oleae:* 35-40 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione
Kiwi: *Ceratitis capitata, Metcalfa pruinosa, Diaspis pentagona, Saissetia oleae*: 50 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg
Frutta a guscio: *Cydia pomonella, Cydia splendana, Curculio nucum, Monosteira unicostata, Pammene fasciana*:35-40 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg
Olivo: *Saissetia oleae, Prays oleae, Bactrocera oleae*: 40-50 ml/hl (0,4-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Frumento, Orzo, Segale, Avena: *Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Eurygaster maura, Nezara viridula, Lema melanopus*. 0,3-0,5 l/ha. Effettuare l'applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Mais, Mais dolce, Sorgo: *Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Ostrinia nubilalis, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Sesamia cretica, Sesamia nonagrioides, Diabrotica virgifera virgifera, Zyginidia pullula, Laodelphax striatellus*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Barbabietola da zucchero e da foraggio: *Aphis fabae, Chaetocnema tibialis, Mamestra brasslcae, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Conorrhynchus mendicus, Lixus iunci, Atomaria linearis, Pegomyia betae, Cassida vittata*: 0,3-0,5 l/ha. Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (coltura a pieno campo): *Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae,Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viridula*: 50-60 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (coltura in serra): *Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporaiorum, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viridula*: 45-50 ml/hl (0,5-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 4 applicazioni a distanza di 7 gg.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 50-60 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (coltura in serra): *Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci*: 45-50 ml/hl (0,5-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 4 applicazioni a distanza di 7 gg.
Melone, Cocomero, Zucca (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 50-60 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Melone, Cocomero, Zucca (coltura in serra): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 60-70 ml/hl (0,5-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Patata: *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii, Leptinotarsa decemlineata, Phtorimaea opercutetla (azione collaterale), Thrips tabaci*:50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Fagiolo, Fagiolino, Fava, Pisello: *Aphis fabae, Acyrtosiphon pisum, Ostrinia nubilalis, Sitona lineatus, Thrips tabaci*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
Carciofo, Cardo: *Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Hydroecia xanthenes, Choreutis bjerkandrella, Agrocola lychnidis, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Depressaria erinaceella*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (coltura a pieno campo): *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae*: 50-60 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Lattughe e altre insalate comprese le brasslcacee (coltura in serra): *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae*: 35-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Erbe fresche: *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes*: 30-60 ml/hl (0,3 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Cavoli a infiorescenza, a testa, a foglia: *Aleyrodes proletella, Brevicoryne brassicae, Mamestra brassicae, Pieris rapae, Pieris brassicae, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Plutella xylostella, Plutella maculipennis, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 7 gg.
Cipolla, Porro, Aglio, Scalogno, Cipollina: *Thrips tabaci, Lilioceis merdigera*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Asparago: *Crioceris asparagi, Thrips tabaci, Brachycorynella asparagi*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg. Evitare i trattamenti al turione.
Spinacio: *Aphis fabae, Cassida nobilis*: 35-55 ml/hl (0,35 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
Carota, Ravanello: *Cavariella aegopodii, Dysaphis foeniculus, Dysaphis apiifolia, Dysaphis crataegi, Phytomyza atricornis, Lyriomyza huidobrensis, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta undulata*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Fragola (coltura a pieno campo): *Sitobion fragariae, Aphis gossypii, Chaetosiphon fragaefolii*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Fragola (coltura in serra): *Sitobion fragariae, Aphis gossypii, Chaetosiphon fragaefolii, Thrips tabaci*: 35-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di l4 gg.
Erba medica, Trifoglio, Graminacee foraggere: *Aphis craccivora, Apion pisi, Hypera variabilis, Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus*: 0,25 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo l'applicazione in caso di necessita.
Colza, Girasole: *Meligethes aeneus, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigipes, Phyllotreta undulata , Psylliodes chrysocephala, Pieris brassicae, Pieris rapae, Ceuthorrynchus napi*: 0,3 l/ha. Effettuare l'applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione. Solo su colza, in caso di necessita, è possibile effettuare sino a 4 applicazioni a distanza di 14 gg.
Cotone: *Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tab*aci: 0,5-0,7 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo l4 gg.
Floreali (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Arge pagana, Ardis sulcata, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 35-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Floreali (coltura in serra): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa , Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporaiorum, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 30 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20 marzo 2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

Vivai e Ornamentali (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Arge pagana, Ardis sulcata, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 35-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Vivai e Ornamentali (coltura in serra): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 30 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Pioppo e Forestali in vivaio, impianti giovani: *Paranthrene tabaniformis, Synanthedon vespiformis, Saperda carcharias, Saperda populnea, Melasoma populi*: 50-75 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Trattamento al tronco: 80 ml/hl (0,4 l/ha).
Campi da golf, Tappeti erbosi: *Aphis craccivora, Apion pisi, Hypera variabilis, Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus*: 75-80 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione in caso di necessità.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE
Diluire la dose indicata di DELTA 25 EC in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo in agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro indicata.
DELTA 25 EC agisce per contatto e ingestione. Occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato facendo in modo che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto per girasole, 45 giorni prima del raccolto su colza, 30 giorni prima del raccolto su agrumi, frutta a guscio, mais, sorgo, frumento, orzo, segale, avena, barbabietola da zucchero e da foraggio e cotone, 14 giorni prima del raccolto su erba medica, trifoglio, graminacee foraggere e kiwi, 7 giorni prima del raccolto su melo, pero, susino, ciliegio, vite, olivo, patata, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, carota, ravanello, pisello, fagiolo, fagiolino, fava, aglio, cipolla, cipollina, porro, scalogno, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee in serra, 3 giorni prima del raccolto sulle altre colture (albicocco, pesco, fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, mais dolce, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee ed erbe fresche in campo, spinaci, carciofo, cardo). Asparago: intervallo pre-raccolta non previsto

Avvertenza. Per i trattamenti in pieno campo rispettare fasce di rispetto non trattate dai corpi idrici come indicato in tabella:

Colture	Fascia di rispetto (metri) in assenza di dispositivi antideriva	Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 30%	Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 50%	Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 90%
Melo, pero				
Applicazioni precoci	20	15	10	5
Applicazioni tardive	---	---	---	---
Drupacee, agrumi, kiwi, fruttiferi a guscio, olivo				
Applicazioni precoci – dose min	20	10	5	---
Applicazioni precoci – dose max	20	20	10	---
Applicazioni tardive – dose min	---	---	---	---
Applicazioni tardive – dose max	---	---	---	---
Vite				
Applicazioni precoci – dose min	5	5	5	3
Applicazioni precoci – dose max	10	10	10	3
Applicazioni tardive – dose min	10	10	10	3
Applicazioni tardive – dose max	20	15	15	5
Cotone – *dose max*	10	5	5	---
Cereali, ortaggi, patata, fragola, erba medica, trifoglio, graminacee foraggere, colza, girasole, floreali ed ornamentali, vivai di pioppo e forestali, campi da golf, tappeti erbosi	5	5	---	---

(---): nessuna fascia di rispetto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20 marzo 2013

13A02838

DECRETO 20 marzo 2013.

Autorizzazione all'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Delmet 25 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto 21 ottobre 2008, successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010, con il quale è stato autorizzato al numero 14449 il permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario DELMET 25 EC, a nome dell'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) - Viale della Vittoria, 14/b;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento DECIS registrato al n. 4426, a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl, nonché il decreto dirigenziale 26 maggio 2011 con il quale il prodotto fitosanitario in questione è stato ri-registrato secondo i principi uniformi fino al 31 ottobre 2013, alle condizioni riportate nell'etichetta costituente parte integrante del medesimo decreto;

Considerato che un prodotto fitosanitario per il quale è stato rilasciato un permesso di commercio parallelo può essere immesso sul mercato e impiegato solo conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione del prodotto di riferimento, fino alla data di scadenza di quest'ultimo;

Ritenuto di dover adeguare l'etichetta del prodotto fitosanitario DELMET 25 EC alle indicazioni di cui all'etichetta del prodotto di riferimento DECIS, ri-registrata con decreto del 26 maggio 2011;

Visto il versamento effettuato dal titolare del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario DELMET 25 EC, quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente decreto di adeguamento;

Decreta:

È autorizzato l'adeguamento dell'etichetta del prodotto fitosanitario DELMET 25 EC, registrato come permesso di commercio parallelo al numero 14449 a nome dell'Impresa Verde Bio Srl, all'etichetta del prodotto di riferimento DECIS, registrato al numero 4426, a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

La data di scadenza del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario DELMET 25 EC è fissata al 31 ottobre 2013, conformemente alla data di scadenza del prodotto di riferimento DECIS, ai sensi dell'art. 52, par. 6 del regolamento (CE) 1107/2009.

Il titolare del permesso è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

DELMET 25 EC

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
2,8 g di Deltametrina pura (=25 g/ℓ)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi,lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non gettare i residui nelle fognature.Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di ingestione consultare immediatamen-te il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Manheim am Rhein (Germania)
Numero di registrazione: 2973-00

Importato dalla Germania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. 14449/IP del 21/10/2008
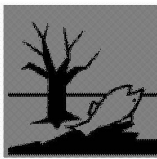
Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
Chemark Kft - H-8182 Peremarton gyártelep, Pf. 31.

Contenuto Netto: ml 10 – 250; Litri 1 – 3 – 5

Partita n.: vedi fondo della confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC : tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione.
N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici adottare una fascia di rispetto non trattata dai corpi idrici superficiali come da indicazioni della tabella in calce. Non contaminare l 'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è nocivo per api e insetti utili: osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

CARATTERISTICHE
DELMET 25 EC e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

MODALITA' DI IMPIEGO
Melo, Pero: *Aphis pomi, Quadraspidiotus perniciosus, Psylla pyri, Cydia pomonella, Capua reticulana, Pandemis cerasana, Pandemis heparana, Archips podanus, Archips rosanus, Anthonomus pomorum, Hoplocampa brevis, Hoplocampa minuta, Dasyneura pyri, Dasyneura mali, Ceratitis capitata, Lithocolletis blancardella, Lithocolletis (=Phyllonorycter) corylifoliella, Leucoptera scitella*: 30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha). Intervenire in pre-fioritura contro Afidi, alla migrazione delle neanidi contro Coccinìglie, a caduta foglie contro la Psilla del pero, alla comparsa del parassita negli altri casi. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg. Nel caso di trattamenti in pre-fioritura intervenire con trattamenti successivi solo in post fioritura.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20 marzo 2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio: *Myzus persicae, Hyalopterus amygdali, Quadraspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona, Cydia molesta, Anarsia lineatella, Hoplocampa brevis, Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava, Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci, Lithocolletis (=Phyllonorycter) pomonella, Lyonetia clerckella:* 30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, in pre-fioritura (bottoni rosa) contro Afidi e Tripidi. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg. Nel caso di trattamenti in pre-fioritura intervenire con trattamenti successivi solo in post-fioritura.
Vite (da tavola e da vino): *Lobesia botrana, Clysia ambiguella, Empoasca flavescens, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa*: 30-60 ml/hl (0,25-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Agrumi: *Toxoptera aurantii, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus, Ceratitis capitata, Saissetia oleae:* 35-40 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione
Kiwi: *Ceratitis capitata, Metcalfa pruinosa, Diaspis pentagona, Saissetia oleae*: 50 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg
Frutta a guscio: *Cydia pomonella, Cydia splendana, Curculio nucum, Monosteira unicostata, Pammene fasciana*:35-40 ml/hl (0,4-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg
Olivo: *Saissetia oleae, Prays oleae, Bactrocera oleae*: 40-50 ml/hl (0,4-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Frumento, Orzo, Segale, Avena: *Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Eurygaster maura, Nezara viridula, Lema melanopus.* 0,3-0,5 l/ha. Effettuare l'applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Mais, Mais dolce, Sorgo: *Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Ostrinia nubilalis, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Sesamia cretica, Sesamia nonagrioides, Diabrotica virgifera virgifera, Zyginidia pullula, Laodelphax striatellus*: 0,3-0,5 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Barbabietola da zucchero e da foraggio: *Aphis fabae, Chaetocnema tibialis, Mamestra brassicae, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Conorrhynchus mendicus, Lixus iunci, Atomaria linearis, Pegomyia betae, Cassida vittata*: 0,3-0,5 l/ha. Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (coltura a pieno campo): *Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae,Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viridula*: 50-60 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Pomodoro, Peperone, Melanzana (coltura in serra): *Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporaiorum, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viridula*: 45-50 ml/hl (0,5-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 4 applicazioni a distanza di 7 gg.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 50-60 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (coltura in serra): *Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci*: 45-50 ml/hl (0,5-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 4 applicazioni a distanza di 7 gg.
Melone, Cocomero, Zucca (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 50-60 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Melone, Cocomero, Zucca (coltura in serra): *Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci*: 60-70 ml/hl (0,5-0,7 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Patata: *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii, Leptinotarsa decemlineata, Phtorimaea opercutetla (azione collaterale), Thrips tabaci*:50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Fagiolo, Fagiolino, Fava, Pisello: *Aphis fabae, Acyrtosiphon pisum, Ostrinia nubilalis, Sitona lineatus, Thrips tabaci*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
Carciofo, Cardo: *Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Hydroecia xanthenes, Choreutis bjerkandrella, Agrocola lychnidis, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Depressaria erinaceella*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (coltura a pieno campo): *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae*: 50-60 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (coltura in serra): *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae*: 35-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Erbe fresche: *Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes*: 30-60 ml/hl (0,3 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Cavoli a infiorescenza, a testa, a foglia: *Aleyrodes proletella, Brevicoryne brassicae, Mamestra brassicae, Pieris rapae, Pieris brassicae, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Plutella xylostella, Plutella maculipennis, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 7 gg.
Cipolla, Porro, Aglio, Scalogno, Cipollina: *Thrips tabaci, Lilioceis merdigera*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Asparago: *Crioceris asparagi, Thrips tabaci, Brachycorynella asparagi*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg. Evitare i trattamenti al turione.
Spinacio: *Aphis fabae, Cassida nobilis*: 35-55 ml/hl (0,35 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo 14 gg.
Carota, Ravanello: *Cavariella aegopodii, Dysaphis foeniculus, Dysaphis apiifolia, Dysaphis crataegi, Phytomyza atricornis, Lyriomyza huidobrensis, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta undulata*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Fragola (coltura a pieno campo): *Sitobion fragariae, Aphis gossypii, Chaetosiphon fragaefolii*: 50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg.
Fragola (coltura in serra): *Sitobion fragariae, Aphis gossypii, Chaetosiphon fragaefolii, Thrips tabaci*: 35-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di l4 gg.
Erba medica, Trifoglio, Graminacee foraggere: *Aphis craccivora, Apion pisi, Hypera variabilis, Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus*: 0,25 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo l'applicazione in caso di necessita.
Colza, Girasole: *Meligethes aeneus, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigipes, Phyllotreta undulata , Psylliodes chrysocephala, Pieris brassicae, Pieris rapae, Ceuthorrynchus napi*: 0,3 l/ha. Effettuare l'applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione. Solo su colza, in caso di necessita, è possibile effettuare sino a 4 applicazioni a distanza di 14 gg.
Cotone: *Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci*: 0,5-0,7 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione se necessario dopo l4 gg.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20 marzo 2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

Floreali (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Arge pagana, Ardis sulcata, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 35-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Floreali (coltura in serra): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa , Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporaiorum, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 30 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Vivai e Ornamentali (coltura a pieno campo): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Arge pagana, Ardis sulcata, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 35-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Vivai e Ornamentali (coltura in serra): *Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips major, Thrips meridionalis, Thrips tabaci*: 30 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 7 gg.
Pioppo e Forestali in vivaio, impianti giovani: *Paranthrene tabaniformis, Synanthedon vespiformis, Saperda carcharias, Saperda populnea, Melasoma populi*: 50-75 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Effettuare 1 applicazione alla comparsa del parassita, nelle primissime fasi dell'infestazione.
Trattamento al tronco: 80 ml/hl (0,4 l/ha).
Campi da golf, Tappeti erbosi: *Aphis craccivora, Apion pisi, Hypera variabilis, Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus*: 75-80 ml/hl (0,3-0,5 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere l'applicazione in caso di necessità.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE
Diluire la dose indicata di DELMET 25 EC in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo in agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro indicata.
DELMET 25 EC agisce per contatto e ingestione. Occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato facendo in modo che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto per girasole, 45 giorni prima del raccolto su colza, 30 giorni prima del raccolto su agrumi, frutta a guscio, mais, sorgo, frumento, orzo, segale, avena, barbabietola da zucchero e da foraggio e cotone, 14 giorni prima del raccolto su erba medica, trifoglio, graminacee foraggere e kiwi, 7 giorni prima del raccolto su melo, pero, susino, ciliegio, vite, olivo, patata, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, carota, ravanello, pisello, fagiolo, fagiolino, fava, aglio, cipolla, cipollina, porro, scalogno, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee in serra, 3 giorni prima del raccolto sulle altre colture (albicocco, pesco, fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, mais dolce, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee ed erbe fresche in campo, spinaci, carciofo, cardo). Asparago: intervallo pre-raccolta non previsto

Avvertenza. Per i trattamenti in pieno campo rispettare fasce di rispetto non trattate dai corpi idrici come indicato in tabella:

Colture	Fascia di rispetto (metri) in assenza di dispositivi antideriva	Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 30%	Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 50%	Fascia di rispetto (metri) con dispositivi tipo ugelli antideriva ad induzione d'aria o similari con riduzione della deriva fino al 90%
Melo, pero				
Applicazioni precoci	20	15	10	5
Applicazioni tardive	---	---	---	---
Drupacee, agrumi, kiwi, fruttiferi a guscio, olivo				
Applicazioni precoci – dose min	20	10	5	---
Applicazioni precoci – dose max	20	20	10	---
Applicazioni tardive – dose min	---	---	---	---
Applicazioni tardive – dose max	---	---	---	---
Vite				
Applicazioni precoci – dose min	5	5	5	3
Applicazioni precoci – dose max	10	10	10	3
Applicazioni tardive – dose min	10	10	10	3
Applicazioni tardive – dose max	20	15	15	5
Cotone – *dose max*	10	5	5	---
Cereali, ortaggi, patata, fragola, erba medica, trifoglio, graminacee foraggere, colza, girasole, floreali ed ornamentali, vivai di pioppo e forestali, campi da golf, tappeti erbosi	5	5	---	---

(---): nessuna fascia di rispetto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20 marzo 2013

13A02839

DECRETO 20 marzo 2013.

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2013/85/UE del 14 febbraio 2013, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2013/85/CE del 14 febbraio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 16 febbraio 2013, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dovuta al fatto che per alcune combinazioni principi attivi/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti i partecipanti si sono ritirati, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007;

Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, non possono più essere rilasciate autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei resili medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. I principi attivi riportati nell'allegato della presente decisione non sono inclusi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE, per i tipi di prodotto indicati.

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti i principi attivi di cui all'art. 1.

2. A decorrere dal 1° febbraio 2014 sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti i principi attivi e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 2, a decorrere dal 1° agosto 2014 non possono più essere vendute o cedute al consumatore finale.

4. Le domande di modifica della composizione di presidi medico-chirurgici, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tese a sostituire i principi attivi di cui all'art. 1, con uno o più principi attivi inseriti nell'allegato II del regolamento n. 1451/2007 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, possono essere presentate fino alla data del 1° febbraio 2014.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 1° agosto 2014, i presidi medico-chirurgici, per i quali a tale data è in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione già autorizzata.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° febbraio 2014, i prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita, contenenti i principi attivi e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1 non possono più essere prodotti e a decorrere dal 1° agosto 2014 non possono più essere venduti o ceduti al consumatore finale.

Art. 4.

1. Sono consentite, dopo il 1° agosto 2014, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori dal territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirugici oggetto del presente provvedimento di revoca e della commercializzazione dei prodotti di libera vendita.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: MARLETTA

ALLEGATO

Principi attivi e tipi di prodotti da non iscrivere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	Stato membro relatore
Glutarale	203-856-5	111-30-8	5	FI
4-(2-nitrobutil)morfolina	218-748-3	2224-44-4	6	UK
4-(2-nitrobutil)morfolina	218-748-3	2224-44-4	13	UK
Dicloruro di N, N'-(decan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(ottilammonio)	274-861-8	70775-75-6	1	HU
Acido salicilico	200-712-3	69-72-7	1	NL

13A02878

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 marzo 2013.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;

Viste Le Comunicazioni della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha stabilito che per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, l'entità del cofinanziamento della Regione Siciliana non potrà essere inferiore al 50% del contributo statale;

Visto l'art. 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 212, che ha previsto per gli anni dal 2013 al 2016 i finanziamenti necessari, per la quota parte a carico dello Stato, ad assicurare la continuità territoriale delle isole di Pantelleria e Lampedusa;

Visto il decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino, così come modificato dal decreto ministeriale n. 551 del 24 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009, che ha soppresso le rotte da e per lo scalo di Trapani con gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate;

Considerata la necessità di individuare nuovi parametri sui quali articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle due isole minori della Sicilia, tramite una nuova Conferenza di Servizi;

Vista la delega conferita con nota n. 22758 del 15 giugno 2012 dal Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di Servizi al fine di riesaminare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi che si è tenuta presso la Regione Siciliana nei giorni 3 luglio e 18 luglio 2012;

Vista la nota prot. 0002272 del 22 gennaio 2013, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto l'iscrizione nel bilancio pluriennale dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del capitolo, di parte corrente, denominato «spese per garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole della Sicilia, dotate di scali aeroportuali» con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 2.722.000,00 per l'anno 2014, di euro 4.253.000,00 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000,00 per l'anno 2016;

Ritenuto necessario continuare ad assicurare collegamenti aerei onerati tra lo scalo di Pantelleria e quelli di Trapani e Palermo e viceversa e tra lo scalo di Lampedusa e quelli di Palermo e Catania e viceversa,

Considerato che occorre far cessare a decorrere dal 30 giugno 2013 gli effetti del regime onerato sui voli da e per Pantelleria e Lampedusa verso la Sicilia, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 30 giugno 2013;

Art. 4.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, il diritto di esercire ciascuna delle seguenti rotte: Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresì di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 7.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto di cui al comma precedente è sottoposto agli Organi competenti per il controllo.

Art. 8.

A far data dal 30 giugno 2013 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,13 marzo 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo Italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi tenutasi nei giorni 3 e 18 luglio 2012 presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate

Pantelleria - Trapani e viceversa;

Pantelleria - Palermo e viceversa;

Lampedusa - Palermo e viceversa;

Lampedusa - Catania e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;

essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008;

dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri;

dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri,

non essere inserito nella cosiddetta «Black List» relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_it.htm

impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;

applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. In termini di numero di frequenze.

Le rotte sotto indicate devono essere operate almeno con la seguente capacità minima:

Rotta: Pantelleria - Trapani e viceversa:

2 voli al giorno in andata e 2 in ritorno per tutto l'anno, da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 66 posti.

Rotta: Pantelleria - Palermo e viceversa:

1 volo al giorno in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno, da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 66 posti;

inoltre:

nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, 1 ulteriore volo giornaliero di andata e ritorno, da effettuarsi con aeromobili con capacità minima non inferiore a 66 posti

Rotta: Lampedusa - Palermo e viceversa:

1 volo al giorno in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno, da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 120 posti;

inoltre:

nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, 1 ulteriore volo giornaliero, da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 120 posti

nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio, e nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre ulteriori 3 voli settimanali in andata e ritorno da operarsi il lunedì - mercoledì - venerdì con aeromobile con capacità minima non inferiore a 66 posti;

Rotta Lampedusa - Catania e viceversa:

nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio, e nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre: 3 voli settimanali in andata e 3 in ritorno da operarsi il lunedì- mercoledì- venerdì con aeromobili con capacità minima non inferiore a 66 posti

nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, 3 voli settimanali in andata e 3 in ritorno da operarsi il lunedì-mercoledì-venerdì con aeromobili con capacità minima non inferiore a 120 posti.

3.2. L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.3. In caso di avaria, i passeggeri dovranno essere riprotetti con voli di recupero entro 4 ore.

3.4. Fasce orarie e aeromobili da utilizzare:

Devono essere assicurati voli almeno nelle fasce orarie sotto descritte con aeromobili di tipo biturboelica o bireattori pressurizzati aventi la capacità minima di seguito indicata:

Rotta: Pantelleria - Trapani.

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 06.45-07.15 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 18.15-18.45 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno.

Rotta: Trapani - Pantelleria.

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 08.20 - 08.50 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 19.10 -19.40 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno.

Rotta: Pantelleria - Palermo.

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 09.45 - 10.15 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 12.30 - 13.00 con aeromobili a 66 posti, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

Rotta: Palermo - Pantelleria.

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 16.45 - 17.15 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno;

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 11.00 - 11.30 con aeromobili a 66 posti nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

Rotta: Lampedusa - Palermo.

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 07.00 - 07.30 con aeromobili a 120 posti per tutto l'anno;

Nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio, 3 voli settimanali lunedì-mercoledì- venerdì con partenza nella fascia oraria 15.15 - 15.45 con aeromobili a 66 posti;

Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, 1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 15.45-16.15 con aeromobili a 120 posti.

Rotta: Palermo - Lampedusa.

1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 18.45 - 19.15 con aeromobili a 120 posti per tutto l'anno;

Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, 3 voli settimanali lunedì-mercoledì- venerdì con partenza nella fascia oraria 11.00-11.30 con aeromobili a 66 posti;

Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, 1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 11.15-11.45 con aeromobili a 120 posti.

Rotta: Lampedusa - Catania.

Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, tre voli settimanali lunedì - mercoledì -venerdì con partenza nella fascia oraria 12.20-12.50 con aeromobili a 66 posti;

Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, tre voli settimanali lunedì -mercoledì - venerdì con partenza nella fascia oraria 12.45-13.15 con aeromobili a 120 posti.

Rotta: Catania - Lampedusa.

Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, tre voli settimanali lunedì -mercoledì - venerdì con partenza nella fascia oraria 13.45-14.15 con aeromobili a 66 posti;

Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 3 voli settimanali lunedì -mercoledì - venerdì con partenza nella fascia oraria 14.15-14.45 con aeromobili a 120 posti.

3.5. In termini di capacità offerta

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

Dovrà essere assicurata la riserva di n. 3 posti su tutte le tratte onerate da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali di cui 1 rimarrà non prenotabile/non vendibile sino a 24 ore prima della partenza e 2 non prenotabili/non vendibili sino ad un'ora prima della partenza;

Dovrà essere prevista la possibilità di allocazione e trasporto di barellati sugli aeromobili di capacità non inferiore a 66 posti.

Nel caso in cui il mercato lo richieda e in occasione delle festività natalizie e pasquali (a partire dal 20 dicembre e fino all'8 gennaio e dal martedì precedente la Pasqua fino al mercoledì successivo), dovrà essere offerta una maggiore capacità che dovrà essere autorizzata dall'ENAC, che non darà luogo a compensazioni aggiuntive o all'applicazione di tariffe diverse da quelle previste al successivo paragrafo 3.6. La contabilità degli eventuali voli aggiuntivi non confluirà nel conto economico delle rotte onerate.

3.6. In termini di tariffe

a) le tariffe (senza restrizioni e non contingentate) massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Tratta	Tariffa residenti	Tariffa non residenti
Pantelleria-Trapani e vv	€ 20,89	€ 42,73
Pantelleria-Palermo e vv.	€ 28,85	€ 56,36
Lampedusa-Palermo e vv.	€ 35,81	€ 47,27
Lampedusa-Catania e vv	€ 35,81	€ 60,00

Hanno diritto alla tariffa ridotta:

sulla rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: i residenti a Pantelleria;

sulla rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: i residenti a Lampedusa;

sulla rotta Lampedusa - Catania e viceversa: i residenti a Lampedusa;

sulla rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: i residenti a Pantelleria.

Le tariffe indicate sono al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate, nei limiti di quanto in precedenza indicato, hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

Le tariffe per i residenti sono estese anche ai lavoratori pendolari che sono in grado di dimostrare il loro status dietro presentazione di apposita certificazione di lavoro.

Le tariffe di cui al punto *a)* dovranno essere abbattute del 33% per CHD e del 90% per INF. In caso di no-show la penale massima da applicare per il riutilizzo del biglietto non potrà superare il 10% della tariffa. La franchigia bagaglio non deve essere inferiore a 20 kg a passeggero (adulto o child). Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

b) Le tariffe massime di cui sopra verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

a) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva;

b) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per ciascuna delle rotte seguenti si fissa invariabilmente pari:

rotta Pantelleria - Palermo e vv.: 13,7 %

rotta Pantelleria - Trapani e vv.: 13,7 %

rotta Lampedusa - Palermo e vv.: 15,3 %

rotta Lampedusa - Catania e vv.: 17,9 %

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 698,66 €/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

3.7. In termini di continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione dei casi di forza maggiore;

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto *b)*. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle isole minori della Sicilia.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto *c)*, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: € 37.682,00

per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: € 31.424,00

per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: € 63.502,00

per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa: € 13.374,00

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera *b)*;

b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:

per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: € 188.410,00

per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: € 157.120,00

per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: € 317.510,00

per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa: € 66.870,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere *a)* e *b)*, a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale delle isole minori della Sicilia.

Per consentire l'ordinata operatività della rotta, le accettazioni dei vettori che non sono in possesso degli slots per operare la rotta, dovranno pervenire all'ENAC almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica nella quale i medesimi vettori intendono iniziare ad operare.

In ogni caso in fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 30 giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri.

5. Disposizioni aggiuntive

Il vettore o i vettori, per svolgere correttamente i presenti oneri di servizio pubblico, devono costituire una «line station» sugli aeroporti di Lampedusa e di Pantelleria per l'effettuazione della manutenzione di linea programmata e di rettifica di difetti minori.

Dovrà, inoltre, essere garantito il trasporto di farmaci, di sangue, emoderivati, posta celere e giornali. Le modalità di trasporto di tali generi merceologici saranno concordate con le competenti autorità locali.

6. Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio.

Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori esercenti il servizio, è istituito un Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio, composto da un membro nominato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, un membro dell' E.N.A.C. e un membro per ciascun vettore che opera in regime di oneri di servizio pubblico.

Tale Comitato, presieduto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, si riunisce di norma semestralmente, salvo casi di urgenza da valutarsi ad opera del Presidente e si avvale delle informazioni fornite, in merito all'applicazione dei presenti oneri, dalle Direzioni aeroportuali E.N.A.C. della Sicilia, dalle Società di gestione aeroportuale, da singoli cittadini o associazioni di consumatori.

13A02835

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 2013.

Iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali di portainnesti nel rispettivo registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, sono iscritte nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive la varietà ortive sotto elencate.

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Solanum torvum Sw.	Vigory	Blumen s.r.l.
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.	Iker	Akira seeds SL.
Solanum torvum Sw.	Crio	Tokita Seed Co. Ltd

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A02903

DECRETO 8 marzo 2013.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione della varietà vegetale nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'iscrizione della varietà era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi della domanda d'iscrizione;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà di specie ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto "sementi di base", "sementi certificate" o controllate in quanto "sementi standard" e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero

Specie	Varietà	Codice SIAN	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza	Lista
Zucchino	Saturn	3156	H	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	A

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A02904

PROVVEDIMENTO 18 marzo 2013.

Iscrizione della denominazione «Ficodindia di San Cono» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 225/2013 della Commissione del 6 marzo 2013, la denominazione «Ficodindia di San Cono» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Ficodindia di San Cono», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Ficodindia di San Cono», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 225/2013 del 6 marzo 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Ficodindia di San Cono», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «FICODINDIA DI SAN CONO»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Ficodindia di San Cono» è riservata ai frutti di Ficodindia che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Ficodindia di San Cono» è riservata ai frutti provenienti dalle seguenti cultivar della specie «Opunzia Ficus Indica» coltivate nel territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione:

«Surfarina» o «Nostrale» detta anche Gialla;

«Sanguigna» detta anche Rossa;

«Muscaredda» o «Sciannarina» detta anche Bianca.

È ammessa anche una percentuale non superiore al 5% di ecotipi locali. Sono considerati ecotipi locali le selezioni di «Trunzara» relative alle cultivar Surfarina o Nostrale, Sanguigna e Muscaredda o Sciannarina.

I frutti di ficodindia vengono distinti nelle seguenti qualità:

Qualità A (Agostani) se ottenuti dalla prima fioritura;

Qualità B (Tardivi o scozzolati) se ottenuti dalla seconda fioritura.

Categorie: EXTRA e I così come definite dal Codex Alimentarius.

Peso:

B da 105 g a 140 g (tolleranza 5%);

C da 140 g a 190 g (tolleranza 5%);

D da 190 g a 270 g (tolleranza 5%).

I frutti di «Ficodindia di San Cono» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

grado rifrattometrico non inferiore al 14%;

durezza della polpa non inferiore a 5 kg/cm^2;

colore:

1) sfumature dal verde al giallo-arancio per la cultivar Surfarina o Nostrale detta anche Gialla;

2) sfumature dal verde al rosso rubino per la cultivar Sanguigna detta anche rossa;

3) sfumature dal verde al bianco paglierino per la cultivar Muscaredda o Sciannarina detta anche bianca.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Ficodindia di San Cono» comprende il territorio posto ad altitudine compresa tra 200 e 600 metri s.l.m., dei seguenti comuni: San Cono (Catania), San Michele di Ganzaria (Catania), Piazza Armerina (Enna), Mazzarino (Caltanissetta) i cui territori sono individuati dai confini delle rispettive municipalità.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Preparazione dei terreni.

La preparazione del terreno da impiantare consiste nel livellamento del terreno per evitare ristagni idrici; ripperaggio o scasso del terreno; concimazione di fondo con concimi organici, con concimi fosfatici e potassici; impianto a buche o a solchi.

Impianti.

Gli impianti devono essere esclusivamente specializzati con densità di piantagione da 200 a 650 piante per ettaro di superficie coltivata.

Le forme di allevamento sono: a cespuglio, vaso, siepone o altro tipo di forma di allevamento che possa eventualmente consentire di agevolare le operazioni colturali e la raccolta.

I sesti di impianto sono:

da metri 5,00 a metri 8,00 tra le file;

da metri 1,00 a metri 6,00 lungo la fila.

Tecniche colturali.

Le tecniche colturali al terreno non devono danneggiare l'apparato radicale dei ficodindieti che è molto superficiale.

Sono consentite lavorazioni al terreno quali erpicature, fresature, frangizollature superficiali e diserbo chimico.

Il diserbo è consentito esclusivamente con il principio attivo «Gliphosate» e con un massimo di n. 2 applicazioni all'anno (una in autunno subito dopo la raccolta ed una in primavera prima della scozzolatura dei frutti).

La scozzolatura deve essere eseguita nell'arco di tempo che va dal 10 maggio al 30 giugno a seconda delle condizioni climatiche e della carica dei frutti presenti sulla pianta.

La difesa fitosanitaria dei ficodindieti del comprensorio D.O.P. Ficodindia di San Cono deve essere effettuata secondo un calendario di lotta guidata e/o integrata secondo i piani regionali.

L'irrigazione viene praticata di norma con un numero di interventi irrigui che varia da un minimo di 2 ad un massimo di 4 per ogni stagione irrigua. Il loro numero varia in funzione di diversi fattori, primo fra tutti l'andamento stagionale, la temperatura e le precipitazioni; bisogna anche tener conto di altri fattori quali l'età delle piante, il tipo di terreno, la quantità di frutti presenti, l'esposizione e l'altitudine dove si trova il ficodindieto.

Raccolta.

Le operazioni di raccolta, in relazione all'andamento climatico stagionale, si svolgono dal 20 agosto al 30 settembre per i frutti di prima fioritura (agostani) e dal 10 settembre al 31 dicembre per i frutti di seconda fioritura (tardivi o scozzolati).

I frutti devono essere raccolti con una sottile porzione del cladodo dove sono inseriti; devono essere integri e senza lesioni evidenti; devono possedere le caratteristiche proprie della varietà.

La produzione massima consentita da è di q.li 250 di frutti per ettaro di superficie coltivata.

Le operazioni di raccolta vanno iniziate, ad inizio invaiatura dei frutti, dal 20 agosto per i frutti agostani e dal 10 settembre per i frutti tardivi o scozzolati.

I frutti raccolti devono essere obbligatoriamente sottoposti alla despinazione ed essere immessi al consumo qualificati come: frutti despinati.

La produzione ed il condizionamento del «Ficodindia di San Cono» devono essere effettuati necessariamente nella zona delimitata all'art. 3 per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano causare ferite e danneggiamenti ai frutti ed ammaccature della loro buccia alterando il colore e la lucentezza che li contraddistingue.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche peculiari della denominazione di origine protetta «Fico d'India di San Cono» sono: le grandi dimensioni dei frutti; la buccia caratterizzata dai colori particolarmente intensi e vivi; la particolare dolcezza; la grande fragranza e serbevolezza; il profumo delicato.

Il territorio in oggetto è dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine e la conformazione orografica che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensità e qualità della radiazione luminosa, dell'alternanza dei cicli di bagnatura-asciugatura dell'epicarpo dei frutti e dell'escursione termica giornaliera, soprattutto nel periodo di maturazione dei frutti. L'area interessata alla coltivazione di questo prodotto è caratterizzata da basse e dolci colline intervallate da piccole vallate con terreni per lo più di origine alluvionale, di medio impasto, profondi e freschi e dotati di un ottimo drenaggio naturale e dove la componente sabbiosa è prevalente sulle altre componenti (percentuale di sabbia non inferiore al 50%) e con un pH mediamente neutro e sub-alcalino (pH 6.9-8.1). Queste vallate sono totalmente aperte da Est ad Ovest e questo permette la buona irradiazione solare dei terreni e l'incunearsi dei venti provenienti da Est che favoriscono un clima mite soprattutto nel periodo estivo-autunnale, durante il corso della maturazione dei frutti. L'aria calda estivo-autunnale è mitigata, anche nelle ore più calde del giorno, dal regolare alzarsi nella tarda mattinata, di una brezza proveniente da ovest e dal nord-ovest che fa sì che la temperatura non raggiunga mai livelli troppo alti.

I fenomeni fisici sopra descritti interagendo con la radiazione luminosa sono responsabili della formazione e dell'evoluzione degli antociani, responsabili del colore dell'epicarpo dei frutti di ficodindia e della loro polpa. A questo si associa l'effetto dell'escursione termica e delle bagnature notturne che favoriscono l'ingrossamento dei frutti.

Inoltre, la presenza degli impianti di coltivazione lungo la fascia altimetrica, combinata all'efficienza nella gestione del fabbisogno idrico dei terreni irrigui operata dai coltivatori locali, permette in quest'area la produzione di fichidindia di peso maggiore e dal contenuto zuccherino più alto rispetto ad impianti di altre zone geografiche site a quote altimetriche inferiori. I terreni, avendo una elevata capacità di trattenere l'umidità per lunghi periodi di tempo, fanno sì che l'umidità si mantenga costante nel terreno e la pianta riesca a concludere il suo ciclo produttivo nelle migliori condizioni possibili senza stress e limitazioni.

L'insieme dei fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualità del ficodindia di San Cono. Questi peculiari fattori insieme all'attività dell'uomo, alle sue capacità culturali ed alla messa a punto di pratiche di salvaguardia dell'ambiente e della tradizione socio-produttiva (compreso il mantenimento delle tecniche di coltivazione del ficodindia nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle colline) contribuiscono a conferire al ficodindia di San Cono caratteristiche riconosciute dalla letteratura tecnico-scientifica e dalla ormai consolidata valorizzazione commerciale. Grazie al forte radicamento della popolazione rurale nell'area di produzione considerata, con tutta la sua tradizionale esperienza, con le sue capacità colturali tramandate da generazione in generazione, con la continua ricerca e messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali, si sono determinate le condizioni affinché la coltivazione del ficodindia di San Cono si consolidasse nel tempo, fino ad oggi, come un patrimonio storico-tradizionale e culturale di tutto il territorio oltre che come fondamentale risorsa economica. Grande testimonianza è la tradizionale Sagra del Ficodindia ormai arrivata alla 25ª edizione, la quale è un misto di cultura, tradizioni, promozione commerciale ed aggiornamento tecnico-scientifico con i tradizionali convegni che ogni anno si tengono sul ficodindia. Tali risultati sono dovuti al totale coinvolgimento culturale, lavorativo ed economico degli abitanti della zona nel processo produttivo del ficodindia di San Cono, che hanno contribuito a determinare un forte legame del prodotto stesso con l'ambiente ed in particolare, a sviluppare nel corso del tempo, un profondo legame sentimentale tra la popolazione del territorio e il frutto in questione.

È l'uomo, infatti, che oltre a mantenere inalterate nel tempo le tecniche di coltivazione, sa capire attraverso la sua grande esperienza il momento giusto per effettuare la raccolta. Non effettua infatti una raccolta troppo precoce che abbasserebbe la qualità degli zuccheri presenti e conferirebbe ai frutti quel sapore tipico di cladodo poco gradevole al gusto del consumatore né effettua una raccolta troppo ritardata che determinerebbe un abbassamento delle caratteristiche organolettiche delle bacche conferendo ad esse uno sgradevole sapore di stantio ma raccoglie nel momento perfetto cioè quando i frutti hanno raggiunto i livelli minimi di colorazione della buccia ottimo indicatore dello stadio di maturazione presentando al consumo un prodotto dalla perfetta sapidità e fragranza. Attorno a questa coltura c'è anche tanta storia. Nel 1840 l'agronomo francese De Gasparin visitando la Sicilia descrisse il ficodindia così: «la manna, la provvidenza della Sicilia, rappresenta ciò che il banano è per i paesi equinoziali e l'albero del pane per le isole del oceano Pacifico …». Il definitivo successo del ficodindia e la sua trasformazione in coltura intensiva nell'areale delimitato all'art. 3 risale risalgono alla metà degli anni settanta del XX secolo: Sono gli anni in cui viene rinnovata la tradizione etnea, quella di Santa Margherita Belice, che si sviluppa su nuovi territori ed in cui si afferma in maniera preponderante l'area di San Cono, il cui territorio incuneato tra tre grossi centri: Enna, Caltagirone e Caltanissetta, è oggi la più importante zona di produzione in coltura specializzata esistente e giudicata dagli esperti del settore «capitale della produzione di ficodindia in Italia».

Il prof. Filadelfio Basile (Università di Agraria di Catania) nella sua indagine economico-agraria sulla produzione del ficodindia in Italia (1991) rileva che tra le aree importanti per superfici investite e per produzione ottenibile nell'ambito della regione Sicilia: che «(...) nelle Colline di San Cono, sicuramente la zona più importante quanto a superfici e produzione».

Il prof. Oscar Alberghina (Università di Agraria di Catania) ne «San Cono (Catania): capitale della fichidindicoltura italiana (1988)» analizza la situazione della fichidindicoltura italiana conferendo all'areale di San Cono, per importanza e diffusione, la denominazione di «Capitale della produzione di ficodindia in Italia».

I professori Barbera G., Inglese P., (Università di agraria di Palermo) ne La coltura del Ficodindia (ed. Edagricole - 1993), ampio ed esauriente trattato sulla coltivazione del ficodindia nel mondo, descrivono San Cono (Catania) come il polo produttivo più importante della fichidindicoltura siciliana.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/06. Tale struttura è l'Autorità l'Organismo di Controllo Check Fruit S.r.l., via C. Boldrini, 24 - 40121 Bologna - Tel. 051/6494836 - Fax 051/6494813.

Art. 8.

Etichettatura

Il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia: cassette di legno, plastica e cartone e vaschette di plastica e cartone.

Nelle cassette è consentito l'utilizzo degli alveoli.

Le dimensioni delle confezioni consentite sono: kg. 0,500 - kg. 1,00 - kg. 2,00 - kg. 2,500 - kg. 3,00 - kg. 3,50 - kg. 5,00 con uno scostamento massimo del 10%.

Le confezioni devono essere sigillate con termo-saldatura o, nel caso delle retine, con punti metallici in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.

È ammessa, secondo le tradizioni, la presenza di frutti delle tre diverse cultivar di Ficodindia (surfarina o nostrale ogialla — sanguigna o rossa — muscaredda o sciannarina o bianca) nello stesso contenitore.

Sulle confezioni devono figurare, il logo della denominazione, così come di seguito riportato e il simbolo comunitario. È consentito l'utilizzo, in aggiunta, della scritta «Cactus Pear» e la dicitura «Fiorone» solo sulle confezioni contenenti frutti di peso compreso tra 105 e 130 g.

Debbono, inoltre, comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore e peso netto all'origine. È facoltativa l'indicazione della data di raccolta del prodotto.

Il logo identificativo del Ficodindia di San Cono è rappresentato dalla dicitura D.O.P. - Denominazione di origine protetta, da tre frutti di ficodindia con corona disposti a raggiera sopra la Sicilia con cinque stelle e sottostante scritta «Ficodindia di San Cono».

Gli indici colorimetrici sono i seguenti:

Blu: Pantone Refex Blue;

Verde: Pantone 355.

13A02879

PROVVEDIMENTO 18 marzo 2013.

Iscrizione della denominazione «Mela Rossa Cuneo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 223/2013 della Commissione del 6 marzo 2013, la denominazione «Mela Rossa Cuneo» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 223/2013 del 6 marzo 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Mela Rossa Cuneo», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA ROSSA CUNEO»

Art. 1.
Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» è riservata alle mele che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» IGP vengono prodotte utilizzando esclusivamente i gruppi varietali di mele:

a) Red Delicious;

b) Gala;

c) Fuji;

d) Braeburn.

Devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

Red Delicious

Epicarpo	rosso intenso vinoso, con estensione ≥ 90% della superficie della buccia; esente da untuosità e rugginosità, confinata all'interno della cavità peduncolare
Forma	tronco-conica
Calibro	diametro ≥ 75 mm, oppure peso ≥ 180 g
Tenore zuccherino	≥ 11 °Brix
Polpa	color bianco o bianco crema, talora con sfumature e venature verde chiaro; consistenza fondente
Durezza	≥ 5 kg /cm^2

Gala

Epicarpo	rosso intenso brillante, con estensione ≥ 80% della superficie della buccia; distribuzione prevalentemente striata, talora sfumata
Forma	da sferoidale a tronco-conica
Calibro	diametro ≥ 70 mm, oppure peso ≥ 160 g
Tenore zuccherino	≥ 12 °Brix
Polpa	color bianco crema, soda, croccante e succosa, di fine tessitura
Durezza	≥ 5 kg /cm^2

Fuji

Epicarpo	rosso da chiaro a intenso, con estensione ≥ 60% della superficie della buccia
Forma	da sferoidale a cilindrica
Calibro	diametro ≥ 75 mm, oppure peso ≥ 180 g
Tenore zuccherino	≥ 12 °Bbrix
Polpa	colore bianco o bianco crema; soda, di tessitura fine croccante e succosa
Durezza	≥ 6 kg /cm^2

Braeburn

Epicarpo	dal rosso arancio al rosso intenso, prevalentemente striato, con estensione ≥ 80% della superficie
Forma	da sferoidale a tronco conica
Calibro	diametro ≥ 70 mm oppure peso ≥ 160 g
Tenore zuccherino	≥ a 11,5 °Brix
Polpa	colore bianco o bianco crema; consistente, di tessitura fine croccante e succosa
Durezza	≥ 6 kg /cm^2

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze ed odori estranei, in possesso dei requisiti stabiliti dalle categorie commerciali Extra e I.

I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi ai diversi gruppi varietali e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Mela Rossa Cuneo» comprende i seguenti comuni situati in parte nella provincia di Cuneo ed in parte in quella di Torino ad un'altitudine compresa tra 280 e 650 m s.l.m.

I comuni della provincia di Cuneo sono i seguenti: Bagnolo Piemonte, Barge, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Pagno, Piasco, Revello, Rossana, Sant'Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villar San Costanzo.

I comuni della provincia di Torino sono i seguenti: Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Luserna S.Giovanni, Lusernetta, Osasco, S. Secondo di Pinerolo, Pinerolo.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le distanze ed i sesti di impianto sono quelli normalmente utilizzati nell'area di coltivazione della «Mela Rossa Cuneo». La densità massima di impianto non deve essere superiore alle 4.000 piante/ettaro, le forme di allevamento devono massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, la quale rappresenta il fattore determinante al fine dell'ottenimento della tipica colorazione dei frutti.

La particolare brillantezza dell'epicarpo viene ottenuta attraverso gli indispensabili interventi di potatura, nella misura di un intervento invernale e di almeno un intervento di potatura estiva. Tale secondo intervento è finalizzato a garantire la ottimale illuminazione dei frutti necessaria a far sviluppare la tipica colorazione dei frutti.

L'irrigazione può essere effettuata sia «per scorrimento», sia con impianti di distribuzione localizzata, i quali consentono di dosare gli apporti agli effettivi fabbisogni idrici.

Al fine di ottenere la ottimale qualità e conservabilità, la raccolta è effettuata al raggiungimento del corretto grado di maturazione di ogni singola cultivar. Deve essere eseguita con un accurato distacco dei frutti.

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui il frutto raggiunge la colorazione rossa ottimale.

La produzione unitaria massima ammessa per la «Mela Rossa Cuneo» è di 60 t/ha.

La conservazione della «Mela Rossa Cuneo» IGP avviene, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica tali da preservarne le peculiari caratteristiche qualitative.

Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

La commercializzazione della «Mela Rossa Cuneo» IGP deve essere effettuata esclusivamente nel periodo sotto indicato.

Gala	da inizio agosto a fine maggio
Red Delicious	da inizio settembre a fine giugno
Braeburn	da fine settembre a fine luglio
Fuji	da inizio ottobre a fine luglio

Art. 6.

Legame con il territorio

La peculiarità estetica e gustativa della «Mela Rossa Cuneo» è il risultato della favorevole interazione tra l'ambiente di produzione descritto all'art. 3 e i gruppi varietali descritti all'art. 2.

Alla qualità della colorazione rossa concorrono i tre seguenti fenomeni fisico-climatici, che si verificano grazie all'unicum orografico costituito dalla balconata della stretta fascia di altipiano sospesa tra le Alpi occidentali e la pianura padana.

L'ampiezza delle escursioni termiche circadiane nel periodo precedente la raccolta.

La contiguità da un lato alla catena alpina, dall'altro alla pianura padana — a partire dalla tarda estate e per tutto il periodo autunnale, in corrispondenza dell'evoluzione pre-raccolta della maturazione delle varietà che costituiscono la «Mela Rossa Cuneo» — determina escursioni termiche tra il giorno e la notte, con valori medi nel periodo pari a 13,8 °C. Tali valori rappresentano un'ampiezza insolita, rispetto a quelli generalmente registrati per la maggior parte delle regioni pomicole europee, sia montane sia di pianura, laddove gli sbalzi termici sono prevalentemente imputabili al rapido passaggio di perturbazioni meteorologiche.

L'umettamento della buccia, causato dalle gocce di rugiada che si forma nelle ore più fredde della notte, dà origine ad un ciclo di bagnatura/asciugatura. Nell'area di pianura sottostante l'altipiano dove è prevista la coltivazione della «Mela Rossa Cuneo» nei decenni passati era pratica comune aspergere con acqua refrigerata la chioma dei meli nelle notti in cui la temperatura non scendeva rispetto ai valori diurni. Si tentava in tal modo di imitare l'effetto di escursione termica e bagnatura del frutto, che avviene naturalmente sull'altipiano sovrastante.

Le «brezze di monte» a senso alternato mattino/sera accentuano e accelerano i cicli circadiani di temperatura e umettamento.

I fenomeni fisici sopra descritti interagiscono con la radiazione luminosa sulla formazione e sull'evoluzione degli antociani, i pigmenti antiossidanti responsabili del colore dell'epicarpo delle mele. Le escursioni termiche sono strettamente correlate alla formazione dei pigmenti del colore. L'estensione del colore percepibile dall'occhio umano dipende dalla percentuale di cellule con i pigmenti del colore, non già da una maggior o minor diluizione degli antociani nelle cellule. Il ciclo di umettamento/asciugatura, determinando la qualità della radiazione lu-

minosa, interagisce nel processo evolutivo degli antociani, a partire dai composti precursori fino ai fenomeni degenerativi.

Sotto il profilo pedologico, il territorio della «Mela Rossa Cuneo» è ampiamente vocato alla coltura dei fruttiferi, ed in particolare del melo. Secondo la «Carta dei suoli del Territorio frutticolo piemontese occidentale» si incontrano terreni di origine alluvionale, più o meno recenti, a stratigrafia evoluta, dotati di orizzonti di accumulo limosi o più raramente argillosi, accomunati dalla presenza di un substrato ghiaioso relativamente superficiale.

I fattori ambientali, pedo-climatici, socio-economici e paesaggistici, in sinergia con l'opera dell'uomo che, grazie alle sue capacità ed esperienza, alla tradizione produttiva locale (ivi compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di coltivazione nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla «Mela Rossa Cuneo» caratteristiche uniche.

La vocazione produttiva di mele a buccia rossa del nostro territorio è ben descritta nel documento elaborato dalla Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (Cuneo). Il pensiero illuminista settecentesco fece nascere, in Piemonte, accademie e associazioni agrarie cui si deve una intensa attività di ricerca varietale, di diffusione di nuove cultivar e di messa a punto di tecniche colturali impostate su basi scientifiche. Si crearono così le condizioni per la diffusione di varietà di mele a buccia rossa particolarmente apprezzate per la capacità di esprimere nell'ambiente cuneese una particolare intensità e brillantezza di colore.

Lo sviluppo della moderna melicoltura cuneese è riconducibile agli anni '50 e '60 del XX secolo e lentamente nel panorama varietale le mele a buccia rossa cominciarono ad espandersi fino a divenirne, ai giorni nostri, il gruppo prevalente. Negli anni '60 e '70 la dicitura «Mela Rossa Cuneo» viene istituzionalizzata e comincia a comparire nei documenti contabili e nei fogli di viaggio del prodotto destinato al mercato interno; è di quegli anni la prima campagna promozionale che parla di «Mela Rossa Cuneo»; negli anni '80 accompagna in fattura le spedizioni di prodotto all'estero. Negli stessi anni la Mela Rossa Cuneo diviene oggetto di mostre pomologiche destinate ad un pubblico di frutticoltori professionali ma anche di consumatori e progressivamente consolida, nel primo decennio del XXI secolo, una sua identificazione commerciale in progetti di valorizzazione commerciale nei punti vendita della GDO del nord ovest italiano.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti dall'Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa - INOQ, con sede a Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso, 72 - Partita IVA 02668340041 - Tel. 0172/911323 - Fax 0172/911320 - e-mail: inoq@inoq.it.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La Mela Rossa Cuneo viene immessa al consumo utilizzando gli imballaggi ammessi dalla normativa vigente.

L'identificazione del Prodotto IGP dovrà avvenire sulle confezioni e/o sui singoli frutti su cui dovrà apparire la dicitura «Mela Rossa Cuneo» IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Nel caso di identificazione mediante bollino la bollinatura dovrà interessare almeno il 70% dei frutti. Sulle confezioni dovrà inoltre essere riportato il simbolo comunitario della IGP.

È consentito in abbinamento alla dicitura «Mela Rossa Cuneo» IGP, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione è, comunque, vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

13A02880

DECRETO 25 marzo 2013.

Riconoscimento, come organizzazione di produttori della pesca, della «Cooperativa Pilamare Organizzazione di Produttori - Società cooperativa», in Porto Tolle.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia di organizzazioni di produttori, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Vista l'istanza del 16 marzo 2010 con la quale la organizzazione di produttori denominata «Cooperativa Pilamare Organizzazione di Produttori - Società cooperativa» con sede a Porto Tolle (Rovigo), costituita con atto in data 18 dicembre 2009 per notaio Livio Penzo di Adria, repertorio n. 42273, ha chiesto, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, articoli 5 e 6, il riconoscimento come Organizzazione di produttori della pesca per le specie ittiche alici sarde e papaline;

Considerato il verbale della Capitaneria di Porto di Chioggia del 19 novembre 2010;

Considerato il parere favorevole espresso dalla Regione del Veneto in data 21 febbraio 2013 ai fini del riconoscimento della suddetta cooperativa come Organizzazione di produttori ai sensi del regolamento n. 104/2000;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 articoli 5 e 6, e del Regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori della pesca denominata «Cooperativa Pilamare Organizzazione di Produttori - Società cooperativa» con sede a Porto Tolle (Rovigo), in base al suddetto parere favorevole della Regione del Veneto, per la produzione delle seguenti specie ittiche: Alici (Engraulis encrasicolus), Sarde (Sardina pilchardus), papaline (Sprattus sprattus).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2013

Il Ministro: CATANIA

13A02881

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 marzo 2013.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 157 società cooperative aventi sede nella regione Liguria. (Avviso n. 7/CC/2013).

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 8 febbraio 2013 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 33 è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 157 società cooperative aventi sede nella Regione Liguria e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

LIGURIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	GE	390656	02/12/2001	31/10/2000	2003	2001 COOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01169210992 '
2	GE	423865	22/03/2006	03/02/2006	2006	A.S.A. - ATTIVITA' DI SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GENOVA	GE	'01629990993 '
3	GE	394982	12/12/2001	15/07/1999	2004	B.B.SERVICE S.C.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA- IN SIGLAB.B. SERVICE	GENOVA	GE	'01854040068 '
4	GE	213441	19/02/1996	08/11/1972		BORZOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	' '
5	GE	344851	19/02/1996	03/03/1994		BORZOLI SPORT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03438180105 '
6	GE	397998	14/05/2002	02/08/2002	2005	C&G SOCIETA' COOPERATIVA	CHIAVARI	GE	'01284260997 '
7	GE	381915	10/12/1999	16/07/1999	2001	C.M.S. COOPERATIVA METALLICA SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03814520106 '
8	GE	386511	25/05/2000	05/02/2000	2006	CAMELOT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03877320105 '
9	GE	377769	22/02/1999	31/07/1998	2001	CASEGGIATO CORSO ANDREA PODESTA' 8 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'95055620108 '
10	GE	414721	28/10/2004	14/10/2004		CENTRO MEDICO ANTIETA' AMBULATORIO POLISPECIALISTICO E MEDICINA SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE A MUTUA	GENOVA	GE	'01507530994 '
11	GE	402391	26/11/2002	21/11/2002	2005	CIAPEO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01343540991 '
12	GE	265031	19/02/1996	29/09/1981	2001	CO.LA.ED. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01197980103 '
13	GE	418032	04/12/2005	23/03/2005		COLOMBO SHIP SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	GENOVA	GE	'01551940990 '
14	GE	393516	30/05/2001	17/05/2001		COMMERSERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01225090990 '
15	GE	287906	19/02/1996	19/02/1985	2003	CONFONAVI LIGURE CONSORZIO FORNITORI NAVALI DI LIGURIA SOC. COOP. A R.L.	GENOVA	GE	'02664280100 '
16	GE	410463	03/12/2004	02/03/2004	2004	COOP FI.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIAVARI	GE	'01448690998 '
17	GE	380760	23/07/1999	30/03/1999	2001	COOP GE PONTEGGI- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03793000104 '
18	GE	408934	01/08/2004	12/05/2003	2006	COOP GONZALES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'01426070999 '
19	GE	394606	08/06/2001	07/03/2001		COOP.C.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GENOVA	GE	'01237770993 '
20	GE	274945	19/02/1996	12/07/1982	2001	COOPERATIVA AGRICOLA CAPRA ZOPPA	SESTRI LEVANTE	GE	'02432650105 '
21	GE	264158	19/02/1996	24/06/1981		COOPERATIVA AGRICOLA DI MONTEMAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVIGNONE	GE	'01189390105 '
22	GE	399733	06/05/2002	05/09/2002	2004	COOPERATIVA CARIGNANO A.R.L.	GENOVA	GE	'01307680999 '
23	GE	417920	22/04/2005	13/06/1997		COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COMUNE 97 - SOCIETA' COOPERATIVA	RAPALLO	GE	'01944910981 '
24	GE	223063	19/02/1996	11/06/1975	2005	COOPERATIVA ELISA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'92002560107 '
25	GE	387801	08/09/2000	25/05/2000		COOPERATIVA LIBERA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'03884110101 '
26	GE	392128	26/03/2001	03/03/2001	2001	COOPERATIVA MAESTRALE SOC. COOP. A R.L.	CAMOGLI	GE	'91033300103 '
27	GE	387681	08/03/2000	27/05/2000	2005	COOPERATIVA TRASPORTI 2001 S.C.R.L.	RONCO SCRIVIA	GE	'03884050109 '
28	GE	377883	03/01/1999	19/10/1998		COOPERATIVA XX SETTEMBRE TRASPORTO RECAPITO EDITORIA PORTA A PORTA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI	GENOVA	GE	'03755510108 '
29	GE	396504	02/07/2002	20/11/2001		COOPLEVANTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	LAVAGNA	GE	'01265310993 '
30	GE	380339	30/06/1999	19/01/1999		COOPTRE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL.	BORZONASCA	GE	'01118550993 '
31	GE	405999	31/07/2003	22/05/2003	2005	COSEC LIGURIA - COOPERATIVA DI SERVIZI ECUADOR	GENOVA	GE	'01391390992 '
32	GE	380928	27/07/1999	22/03/1999	2001	CRAZY GHOST PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03791540101 '
33	GE	418243	26/04/2005	04/05/2005		CRUISE SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'01554910990 '
34	GE	391658	03/06/2001	02/02/2001	2001	DI.DI.IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01201850995 '
35	GE	391393	03/05/2001	18/01/2001		EDIL 6 COOP. P.S.C. A R.L.	GENOVA	GE	'01200180998 '
36	GE	395913	15/11/2001	24/10/2001		EDIL METAL PONT - SOCIETA' COOPERATIVA RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE	GENOVA	GE	'01255540997 '
37	GE	230288	19/02/1996	21/05/1977	2001	ENTE SPEDIZIONI GENOVESI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'00911810109 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
38	GE	427617	23/11/2006	10/03/1996		ENTERPRISE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RONCO SCRIVIA	GE	'01719940064 '
39	GE	386371	19/05/2000	02/03/2000	2003	EURO S.C.A.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03856240100 '
40	GE	391233	21/02/2001	29/01/2001	2001	EUROGE SERVICE S.C.A.R.L.	GENOVA	GE	'01193890991 '
41	GE	410626	22/03/2004	02/10/2004		FERRARI & C. SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'01447150994 '
42	GE	399869	14/11/2002	05/08/2002	2003	G.G.S. - SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01310280993 '
43	GE	377690	18/02/1999	22/05/1998		HORUS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIAVARI	GE	'01112840994 '
44	GE	398039	03/04/2002	13/02/2002		IL CASTAGNO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	BORZONASCA	GE	'01285550990 '
45	GE	387381	17/07/2000	13/12/1999	2004	IL MENESTRELLO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03864540103 '
46	GE	393218	15/05/2001	18/04/2001		INTERSPACE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01221510991 '
47	GE	440511		18/12/1982		LA COOMIDA SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'00799650338 '
48	GE	395947	20/11/2001	17/10/2001		LA GIOSTRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01258630993 '
49	GE	402469	16/01/2003	29/10/2002		LA LANTERNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARGAGLI	GE	'01341880993 '
50	GE	306537	19/02/1996	24/07/1987		LA MARGHERITA - S.C.R.L.	GENOVA	GE	'02941230100 '
51	GE	323601	19/02/1996	01/08/1990	2001	LA MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	'03152060103 '
52	GE	405932	07/10/2003	20/05/2003		LA PORTA APERTA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GENOVA	GE	'01389880996 '
53	GE	358151	06/10/1996	19/01/1996	2006	LA TAVOLA DEL DOGE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	GENOVA	GE	'03564300105 '
54	GE	371193	29/01/1998	17/11/1997	2002	LABOR CONSOLATIO FAVOR LIGURIA - SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'03689880106 '
55	GE	380832	22/07/1999	06/11/1999	2001	LAVORO E SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03810690101 '
56	GE	413006	13/07/2004	06/11/2004		LE ARCATE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01482620992 '
57	GE	389524	12/01/2000	07/10/2000		LE FATE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	GENOVA	GE	'01172200998 '
58	GE	399822	26/06/2002	18/04/2002	2004	L'ELITE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	GENOVA	GE	'01307800993 '
59	GE	383241	13/01/2000	11/06/1999	2001	L'ESPRESSO ITALIA 2 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03833440104 '
60	GE	383030	20/12/1999	11/08/1999	2001	L'ESPRESSO ITALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03833450103 '
61	GE	390290	24/01/2001	21/12/2000	2001	LIGUR PONTEGGI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01177850995 '
62	GE	396572	31/01/2002	18/12/2001		LIGURIAFOOD SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01266360997 '
63	GE	379029	14/04/1999			LOLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'02638040044 '
64	GE	399737	06/04/2002	16/05/2002	2003	M.C.T. TRASPORTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESP	GENOVA	GE	'01309150991 '
65	GE	391364	21/02/2001	13/10/2000		MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01167550993 '
66	GE	397340	19/02/2002	23/01/2002	2003	MUDIMU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01278530991 '
67	GE	89529	19/02/1996	22/05/1945		MUTUA COOPERATIVA EDILE GENOVESE GIACOMO MATTEOTTI SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	GENOVA	GE	'00265250100 '
68	GE	394292	19/07/2001	07/10/2001	2001	NEW SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01237220999 '
69	GE	406705	18/07/2003	07/08/2003	2004	NUOVA EDIL TRE SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'01399260999 '
70	GE	360713	15/11/1996	05/02/1996		NUOVA INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03595370101 '
71	GE	389029	31/10/2000	14/07/2000		ORIZZONTE ITALIA P.S.C.R.L.	GENOVA	GE	'01151570999 '
72	GE	234300	19/02/1996	25/05/1974		PACE E LAVORO TERZA - SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA ARESPONSABILITA' LIMITATA FRA I DIPE	SESTRI LEVANTE	GE	' '
73	GE	375822	27/10/1998	14/09/1998	2002	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EUROVAN A R.L.	GENOVA	GE	'03749000109 '
74	GE	421807	15/12/2005	12/01/2005		PREMIL LIGURIA TRASPORTI - COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	GENOVA	GE	'01601680992 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
75	GE	258805	19/02/1996	01/03/1979	2001	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RAPALLO	GE	'01040950105 '
76	GE	423221	23/02/2006	20/01/2006		RISTORANTE SENEGALESE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01623250998 '
77	GE	407114	28/08/2003	28/07/2003	2003	S.O.S. TIGULLIO ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LAVAGNA	GE	'01402450991 '
78	GE	235394	19/02/1996	28/10/1978	2004	SAN GIORGIO TERZA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01029850102 '
79	GE	386510	25/05/2000	18/04/2000	2003	SERVIZI & SISTEMI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03875640108 '
80	GE	421990	01/04/2006	14/12/2005		SERVIZI COMMERCIO ARTIGIANATO INDUSTRIA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	GENOVA	GE	'01605110996 '
81	GE	421748	12/12/2005	23/11/2005		SOCIETA' COOPERATIVA PARODI	GENOVA	GE	'01600750994 '
82	GE	385498	04/05/2000	16/02/2000	2001	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E SPETTACOLI A R.L.	GENOVA	GE	'03860920101 '
83	GE	187852	19/02/1996	30/03/1963		SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA ARESPONSABILITA'LIMITATA-PACE E LAVORO SECONDA- FRA I DIPEN	SESTRI LEVANTE	GE	'00971930102 '
84	GE	379310	28/04/1999	02/04/1999		SOLE MARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03786350102 '
85	GE	397369	02/05/2002	01/08/2002		SPEEDY COOP. A R.L.	GENOVA	GE	'01271810994 '
86	GE	389486	29/11/2000	06/07/2000	2003	TECNICA EDILIZIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01143410999 '
87	GE	426357	08/08/2006	31/07/2006	2006	TECNICA PONTEGGI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01663600995 '
88	GE	392682	18/04/2001	04/03/2001		TERSICORE COOPERATIVA OPERATORI DELLO SPETTACOLO SOC. COOP. A R.L.	GENOVA	GE	'01214700997 '
89	GE	404912	05/05/2003	03/07/2003		TOUBA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01374710992 '
90	GE	405658	07/11/2003	05/07/2003	2005	TRAS.CO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01387400995 '
91	IM	58922	19/02/1996	07/07/1976	2002	C.A.E.R.P.-CONSORZIO ARTIGIANI EDILI RIVIERA PONENTE-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	SANREMO	IM	'00239480080 '
92	IM	113904	06/04/2001	05/11/2001	2006	COOPERATIVA CONSUMATORI DEL PONENTE LIGURE SOC.COOP.	RIVA LIGURE	IM	'01291210084 '
93	IM	92126	19/02/1996	28/04/1994	2001	COOPERATIVA DI PRODUZIONE, LAVORO E SOCIALE UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	IMPERIA	IM	'01101030086 '
94	IM	118391	09/05/2003	07/01/2003	2003	COOPERATIVA L'UNIONE, COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	IM	'01345460081 '
95	IM	30108	19/02/1996	09/06/1947	2005	FRANTOIO COOPERATIVO DI ISOLABONA FRANCO SOC.COOP.A RESP.LIMITATA	ISOLABONA	IM	'00191810084 '
96	IM	116315	19/07/2002	25/06/2002	2004	IMPERO SOCIETA' COOPERATIVA	IMPERIA	IM	'01319590087 '
97	IM	115559	29/03/2002	03/01/2002	2006	L'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SERVIZI	IMPERIA	IM	'01311350084 '
98	IM	114980	16/01/2002	18/12/2001	2001	MALTESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VENTIMIGLIA	IM	'01303430084 '
99	IM	115601	15/03/2002	21/02/2002		RIVIERA- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IMPERIA	IM	'01311320087 '
100	IM	113317	14/03/2001	02/12/2001		RIVIERA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	IM	'01283000089 '
101	IM	113567	04/09/2001	17/03/2001	2003	RURALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIETRABRUNA	IM	'01286430085 '
102	SP	106956	12/12/2003	25/11/2003	2004	A.L.T.E.R. ARTE - LUDICITA' - TURISMO - EDUCATIONAL - RICERCA SOCIETA' COOPERATIVA	LA SPEZIA	SP	'01175240116 '
103	SP	106292	07/09/2003	06/05/2003	2005	ALL SERVICE - PICCOLA SOC. A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01166710119 '
104	SP	92963	22/11/1996	10/10/1996	2001	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'01022950115 '
105	SP	97786	23/10/1998	15/09/1998		ARTIGIANA OPEN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORTONOVO	SP	'01062260110 '
106	SP	85172	19/02/1996	27/09/1991	2003	AUTOPARK - LA SPEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'00929490118 '
107	SP	104195	24/04/2002	03/12/2002	2006	C.E.A. - COOPERATIVA EDILE AFFINI - SOC. COOP. A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01140600113 '
108	SP	108247	08/05/2004	07/09/2004	2004	CHIAMA COOP LA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA SPEZIA	SP	'01191230117 '
109	SP	110260	16/08/2005	08/04/2005	2006	CO.CAST.STONE SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO MAGRA	SP	'01216300119 '
110	SP	112602	29/11/2006	16/11/2006		COOP. D.C. EDILIZIA	LA SPEZIA	SP	'01243960117 '
111	SP	101690	01/12/2001	26/10/2000		COOPERATIVA 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'01107650119 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
112	SP	89470	19/02/1996	25/08/1994	2005	COOPERATIVA DI SERVIZI CROCE BIANCA	SARZANA	SP	'00980270110 '
113	SP	102736	22/06/2001	31/05/2001	2001	COOPERATIVA EDIL LUNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01123760116 '
114	SP	97323	26/06/1998	22/12/1997	2004	COOPERATIVA ITALIANA CASE SOCIETA' COOPERATIVA	LA SPEZIA	SP	'01046520118 '
115	SP	87486	19/02/1996	26/03/1993	2003	COOPERATIVA OLIVICOLTORI GOLFO DEI POETI - COLLI DI LUNI - SOCITA' CO	VEZZANO LIGURE	SP	'00958920118 '
116	SP	103246	30/10/2001	21/09/2001	2001	COOPERATIVA POLO EXPRESS A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01128930110 '
117	SP	102187	04/06/2001	23/10/2000		COOPERATIVA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'01107300111 '
118	SP	102278	24/04/2001	22/03/2001	2001	DIFFUSIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	LA SPEZIA	SP	'01119200119 '
119	SP	101639	01/10/2001	13/12/2000	2003	EUROCLEAN SERVICE - SOCIETA' COOPERTIVA	LA SPEZIA	SP	'01110400114 '
120	SP	89102	19/02/1996	05/06/1994	2001	G.O.S. (GESTIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZI) SOC. COOP A RESPNSABILITA' LIMITATA	BOLANO	SP	'00976020115 '
121	SP	100848	29/06/2000	29/05/2000		GARDEN FGR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOLLO	SP	'01099740118 '
122	SP	105316	17/12/2002	18/11/2002		GP MOTORS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARCOLA	SP	'01153630114 '
123	SP	103503	21/12/2001	27/11/2001	2001	IMAGE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'01133260115 '
124	SP	106607	22/09/2003	09/04/2003	2005	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA SPEZIA	SP	'01170620114 '
125	SP	110496	18/10/2005	10/04/2005		LA FORTEZZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRUGNATO	SP	'01219440110 '
126	SP	64498	19/02/1996	02/01/1978	2003	LA LAGORARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MAISSANA	SP	'00241410117 '
127	SP	85343	19/02/1996	17/10/1991		LA SERRA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'00928280114 '
128	SP	75173	19/02/1996	08/02/1985		LA.PI.COOP. LAVORATORI ADDETTI PULIZIE IN COOP. SCRL	LA SPEZIA	SP	'00805620119 '
129	SP	106041	30/04/2003	14/04/2003	2003	LUNAE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A.R.L. ONLUS	ORTONOVO	SP	'01164110114 '
130	SP	105120	11/04/2002	10/10/2002		NUOVA ISOF - SOCIETA' COOPERATIVA	LA SPEZIA	SP	'01152440119 '
131	SP	101166	21/09/2000	18/07/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA 2000 A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01102940119 '
132	SP	98847	06/02/1999	29/04/1999	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CASTELNUOVO MARMI A R. L.	CASTELNUOVO MAGRA	SP	'01075280113 '
133	SP	96572	02/09/1998	31/10/1997	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA COOP.TRANS A.R.L.	LA SPEZIA	SP	'01043760113 '
134	SP	96216	26/11/1997	14/10/1997	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILCALICE A.R.L.	BOLANO	SP	'01042830115 '
135	SP	49835	19/02/1996	29/09/1966	2001	PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI *VAL DI MAGRA - S.C.R.L.	SARZANA	SP	'00100260116 '
136	SP	103207	17/10/2001	17/09/2001	2001	SHERAZAAD P.S.C.R.L.	LA SPEZIA	SP	'01128640115 '
137	SP	103302	11/02/2001	20/10/2001	2001	SIRIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'01130680117 '
138	SP	102087	14/03/2001	02/05/2001	2005	SOCIETA COOP. EUROSERVICE 2001 A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01114580119 '
139	SP	112374	10/12/2006	28/09/2006	2006	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ORTONOVO	SP	'01241730116 '
140	SP	106044	30/04/2003	15/04/2003	2005	SPECIAL CLEANING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	AMEGLIA	SP	'01164220111 '
141	SP	109480	24/03/2005	03/10/2005		ST.E.L.T - SOCIETA' COOPERATIVA	LA SPEZIA	SP	'01206700112 '
142	SP	85911	19/02/1996	04/07/1992		TECNO-SHIP SOC. COOP. A.R.L.	LA SPEZIA	SP	'00938400116 '
143	SV	130887	15/03/2000	02/09/2000	2004	2001 SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARCARE	SV	'01260460090 '
144	SV	148056	29/08/2006	01/09/2004	2005	ADECCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	ALBISSOLA MARINA	SV	'04216990962 '
145	SV	138463	17/02/2003	21/01/2003	2006	C.G.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ALBENGA	SV	'01348900091 '
146	SV	112462	19/02/1996	18/07/1994	2004	CO.S.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA	SAVONA	SV	'01088220098 '
147	SV	144985	27/06/2005	13/06/2005		COOP G.L.S.	SAVONA	SV	'01423390093 '
148	SV	137165	25/07/2002	07/08/2002		COOPERATIVA LIGURE PER L'AGIBILITA' ALLA MUSICA E ALL'ARTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	SAVONA	SV	'01334460092 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
149	SV	126670	17/07/1998	18/05/1998	2001	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' IL MAESTRALE A R.L.	CELLE LIGURE	SV	'01205770090 '
150	SV	141403	29/03/2004	03/03/2004		EDIL MEDINA SOCIETA' COOPERATIVA	SAVONA	SV	'01382350096 '
151	SV	146002	23/12/2005	12/07/2005	2006	EDITRICE DEL CIGNO SOCIETA' COOPERATIVA	ALBENGA	SV	'01434030092 '
152	SV	145743	11/08/2005	25/10/2005		GEO COOPERATIVA AGROFORESTALE	ALBENGA	SV	'01431980091 '
153	SV	126366	06/02/1998	03/05/1998	2003	IL DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARCARE	SV	'01204760092 '
154	SV	142382	22/07/2004	07/07/2004	2006	INGAUNA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALBENGA	SV	'01393850092 '
155	SV	128753	31/05/1999	21/04/1999	2006	N.E.D. DOSSETTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	OSIGLIA	SV	'01234710091 '
156	SV	126299	22/05/1998	19/11/1997	2006	SESAMO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	LOANO	SV	'01186670095 '
157	SV	143612	02/02/2005	14/01/2005		TORRI INGAUNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	'01408470092 '

13A02833

DECRETO 13 marzo 2013.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 1548 società cooperative aventi sede nella regione Lombardia. (Avviso n. 8/CC/2013).

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il d.lgs. n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15/05/2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7/05/2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16/10/2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28/07/2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 7/2/2013 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 1548 società cooperative aventi sede nella Regione Lombardia e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	BG	343527	11/04/2003	25/02/2003		2003 COSTRUZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERDELLINO	BG	'03029000167
2	BG	370543	15/11/2006	11/09/2006	2006	2EMME SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO	BG	'03346900164
3	BG	200485	19/02/1996	15/04/1982	2001	ALMENNO 82 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	'01369880164
4	BG	322246	22/04/2000	23/03/2000	2004	ARCADIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALOSCO	BG	'02777030160
5	BG	369973	19/10/2006	10/11/2006		ARTICOMMER SOCIETA' COOPERATIVA	CIVIDATE AL PIANO	BG	'03341440166
6	BG	309279	14/05/1998	19/03/1998		ASSEMBLAGGI INDUSTRIALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BERGAMO	BG	'02610440162
7	BG	342038	31/01/2003	22/05/2002		BLU SERVICE S.C. A R.L.	TRESCORE BALNEARIO	BG	'02306890985
8	BG	322438	05/08/2000	03/10/2000	2003	CHEOPE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE, LAVORO, E SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA	TREVIGLIO	BG	'02773280165
9	BG	369670	10/04/2006	28/09/2006		CLIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	CARAVAGGIO	BG	'03337470169
10	BG	344023	16/04/2003	04/08/2003	2003	CO.SE.VA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	'03039540160
11	BG	332136	27/09/2001	09/07/2001	2001	CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE IMPRESE ARTIGIANE EURO CONFIDI - SOCIETA' COOPERATIVA A RE	RANICA	BG	'02900100161
12	BG	316646	19/07/1999	24/06/1999	2003	COOP. MANZONI S.C. A R.L.	CARAVAGGIO	BG	'02710450160
13	BG	323971	08/01/2000	05/12/2000	2004	COOPERATIVA EDILIZIA NUOVO MILLENNIO	SEDRINA	BG	'02790390161
14	BG	340079	28/10/2002	10/10/2002	2004	COOPERATIVA EURODUEMILA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TREVIGLIO	BG	'02990500163
15	BG	320437	28/02/2000	19/01/2000	2003	COOPERATIVA G. & D. 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALZANO LOMBARDO	BG	'02754040166
16	BG	323675	07/06/2000	16/05/2000	2001	COOPERATIVA SERVIZI IMPRESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CISERANO	BG	'02790380162
17	BG	366058	22/03/2006	16/03/2006		CRIOS-SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO	BG	'03297720165
18	BG	346090	18/08/2003	07/05/2002	2006	DO.VA SOCIETA' COOPERATIVA	BERGAMO	BG	'03625840966
19	BG	353373	08/03/2004	21/07/2004		EDIL C & B SOCIETA' COOPERATIVA	BERGAMO	BG	'03146610161
20	BG	321396	11/10/2004	25/06/1999	2004	ENA COOP - SOC. COOP. A R.L. - SERVIZI AZIENDALI	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	'12856640151
21	BG	371556	01/11/2007	21/12/2006		FATIMA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	BERGAMO	BG	'03354040168
22	BG	356627	28/01/2005	20/01/2005		FLASH SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO	BG	'03186530162
23	BG	326307	15/12/2000	18/11/2000	2001	G.M.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERDELLO	BG	'02826510162
24	BG	369530	10/04/2006	21/09/2006		GENERAL FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO	BG	'03336150168
25	BG	324298	08/11/2000	20/06/2000	2001	GRUPPO ANCONA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BAGNATICA	BG	'02796970164
26	BG	352408	21/06/2004	06/08/2004	2006	GRUPPO SUD EST SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	'03137170167
27	BG	371552	01/11/2007	21/12/2006		I MURATORI SOCIETA' COOPERATIVA	BERGAMO	BG	'03354050167
28	BG	367176	05/12/2006	26/04/2006		INTEGRANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	BERGAMO	BG	'03309770166
29	BG	359785	31/05/2005	24/05/2005		ITAL - MARC SOCIETA' COOPERATIVA	CARAVAGGIO	BG	'03223070164
30	BG	326935	19/01/2001	12/01/2000		LN CORPORATION PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MEDOLAGO	BG	'02834310167
31	BG	339761	10/10/2002	19/09/2002	2003	LOMBARDA SERVIZI S.C.A R.L.	BERGAMO	BG	'02985900162
32	BG	325157	24/10/2000	14/09/2000		M.R.M. - MULTIMESTIERI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TREVIGLIO	BG	'02811570163
33	BG	351614	05/06/2004	26/04/2004	2005	NUOVA PRO.VA.GA. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TREVIGLIO	BG	'03126040165

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
34	BG	347081	28/10/2003	10/09/2003	2004	PEGASO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	LURANO	BG	'03071450161
35	BG	371291	29/12/2006	15/12/2006	2006	PROMO COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO	BG	'03353320165
36	BG	354618	25/10/2004	13/10/2004		RAPID SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO	BG	'03161960160
37	BG	352546	21/06/2004	06/10/2004	2006	REAL TIME S.C. A R.L.	CALCINATE	BG	'03138080167
38	BG	340974	17/12/2002	27/11/2002	2004	S.M. SERVICES & LOGISTIC PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TREVIGLIO	BG	'03000490163
39	BG	338939	08/06/2002	26/07/2002	2004	SARA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PONTIROLO NUOVO	BG	'02979060163
40	BG	362008	10/10/2005	27/09/2005		SESTRI SOCIETA' COOPERATIVA	SERIATE	BG	'03248740163
41	BG	329213	04/03/2001	27/03/2001	2006	T.S.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	OSIO SOTTO	BG	'02863560161
42	BG	343942	04/11/2003	04/02/2003	2003	T.W.S. TEMPORARY WORK SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOZZANICA	BG	'03037060161
43	BG	374275	15/11/2007	15/11/2006		TOURIST WORK SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BERGAMO	BG	'02823610981
44	BG	336125	04/08/2002	22/02/2002		TRA.DI.VOI ONLUS	BERGAMO	BG	'95130090160
45	BG	345641	23/07/2003	27/06/2003	2004	V.M. COOP SOCIETA' COOPERATIVA	BERGAMO	BG	'03056000163
46	BG	343432	21/03/2003	03/12/2003		WAFA COOP. P.S. A R.L.	CENE	BG	'03031690161
47	BS	411813	09/01/1999	06/07/1999	2005	A.R. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'03512750179
48	BS	420719	26/07/2000	18/05/2000		AIAH SOCIETA' COOPERATIVA	NUVOLERA	BS	'03566830174
49	BS	368809	12/06/1996	13/07/1996	2004	ALBA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REZZATO	BS	'03374270175
50	BS	406194	15/01/1999	12/02/1998	2004	ALESSANDRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OSPITALETTO	BS	'03483090175
51	BS	412689	13/10/1999	07/07/1999	2001	ALEX BASSI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRENO	BS	'02068320981
52	BS	479766	22/09/2006	09/12/2006		ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA	FLERO	BS	'02804060982
53	BS	359599	19/02/1996	31/07/1995	2003	ATHENAEUM CENTRO STUDI MULTIDISCIPLINARI S.C.R.L.	BRESCIA	BS	'03330060173
54	BS	445709	25/03/2003	19/02/2003	2004	BRESCIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRESCIA	BS	'02385860982
55	BS	456645	05/05/2004	04/05/2004		BRESCIA WORK SOCIETA' COOPERATIVA	GARDONE VAL TROMPIA	BS	'02515620983
56	BS	458897	08/02/2004	15/07/2004		CEME SOC. COOP. A R.L.	BRESCIA	BS	'02545340982
57	BS	464039	14/02/2005	26/01/2005		CLEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ROVATO	BS	'91016600172
58	BS	457007	24/05/2004	28/04/2004	2004	COOP. NOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'02521610986
59	BS	455841	04/09/2004	18/03/2004	2004	COOPERATIVA DEL SEBINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPRIOLO	BS	'02508920986
60	BS	424923	30/01/2001	16/10/2000	2004	COOPERATIVA IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	BRESCIA	BS	'03585510179
61	BS	456941	17/05/2004	21/04/2004	2006	COOPERATIVA ITALIA 1 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	BRESCIA	BS	'02519440982
62	BS	463618	02/02/2005	14/01/2005	2005	COOPERATIVA LAVORATORI BRESCIANI SOCIETA' COOPERATIVA O, PIU' BREVEMENTE, IN SIGLA C.L.B	BRESCIA	BS	'02599990989
63	BS	461319	18/11/2004	26/10/2004	2004	COOPERATIVA SERVICE JOB	CASTREZZATO	BS	'02573490980
64	BS	252239	19/02/1996	03/06/1981	2001	COOPERATIVA VALSABBINA AGRIFOREST - SOC. COOP. A R.L.	VOBARNO	BS	'01611190172
65	BS	481951	14/12/2006	12/01/2006		CORAL SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02828530986
66	BS	433305	12/06/2001	11/12/2001	2003	DAILY CLEAN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RODENGO-SAIANO	BS	'02238220988

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
67	BS	472028	14/12/2005	22/11/2005		DALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LONATO	BS	'02706920986
68	BS	296141	19/02/1996	05/09/1986	2003	DOMINO SOC. COOP. A R.L.	BRESCIA	BS	'01483210173
69	BS	476870	05/10/2006	19/04/2006		DOMUS HOSPITALIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BRESCIA	BS	'02768250983
70	BS	466920	05/05/2005	15/04/2005		EASY JOB SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02644220986
71	BS	234760	19/02/1996	31/05/1979	2003	EDERA BRESCIA SOC. COOP. A R.L.	BRESCIA	BS	'01119730172
72	BS	457609	17/06/2004	06/03/2004	2004	EDILE SAN MARCO SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02534290982
73	BS	426625	13/03/2001	21/02/2001	2001	EUROCOOP. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'03607780172
74	BS	425936	22/02/2001	16/11/2000	2003	EUROPEA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L	BRESCIA	BS	'03590640177
75	BS	432703	15/11/2001	11/02/2001	2006	EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02235700982
76	BS	427247	29/03/2001	03/06/2001	2003	EXPERT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN SIGLA	BRESCIA	BS	'03610690178
77	BS	419211	25/05/2000	27/03/2000	2005	FATIMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RONCADELLE	BS	'03560040176
78	BS	410575	29/05/2002		2004	G.D.S. SOC. COOP A R.L.	ROVATO	BS	'12690720151
79	BS	433273	24/12/2001	23/11/2001	2004	GLOBAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IDRO	BS	'02239370980
80	BS	451462	28/11/2003	13/11/2003		GOA GLOBAL SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITALIMITATA	LENO	BS	'02456320981
81	BS	423699	20/12/2000	25/11/2000	2006	GOLDEN COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	BAGNOLO MELLA	BS	'03590140178
82	BS	456688	13/05/2004	15/04/2004	2005	GREEN WOOD SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SONICO	BS	'02522280987
83	BS	427254	29/03/2001	03/05/2001	2004	IL FIORDALISO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'03610470175
84	BS	423384	12/07/2000	10/10/2000	2003	IL LEONE DI BRESCIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITALIMITATA	BOVEZZO	BS	'03585320173
85	BS	436156	22/03/2002	03/04/2002	2003	IL MONDO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'02280220985
86	BS	439895	08/07/2002	24/07/2002	2004	IL VOLO GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02323740981
87	BS	473823	02/07/2006	26/01/2006		INFOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02731180986
88	BS	453506	02/09/2004	28/01/2004		ITALIA PAKISTAN SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'02487740983
89	BS	454026	23/02/2004	02/04/2004	2006	LA BUSSOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OSPITALETTO	BS	'02489670980
90	BS	472637	01/11/2006	28/12/2005	2006	LA CASA SCARL	TRAVAGLIATO	BS	'02711970984
91	BS	465781	22/04/2005	24/03/2005		LA SAMARIA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	BRESCIA	BS	'98120760172
92	BS	274249	19/02/1996	21/03/1983	2005	LAVORIAMO INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMI- TATA	TOSCOLANO-MADERNO	BS	'01823240179
93	BS	467765	06/07/2005	25/05/2005	2005	LAVORO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BOVEZZO	BS	'02656980980
94	BS	482063	19/12/2006	12/01/2006		LEON SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02827680980
95	BS	427755	17/04/2001	19/03/2001	2003	LISA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANERBIO	BS	'02178940983
96	BS	467662	06/10/2005	19/05/2005	2005	LOMBARDIA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'02655090989
97	BS	426849	19/03/2001	03/06/2001	2003	LOMBARDIA -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'LIMITATA	PADENGHE SUL GARDA	BS	'02177050982
98	BS	413476	16/11/1999	29/09/1999	2006	M.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA	FLERO	BS	'03524770173
99	BS	425950	23/02/2001	24/01/2001	2004	MEDITERRANEO S.C. A R.L.	GHEDI	BS	'03601500170

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
100	BS	432965	26/11/2001	11/12/2001	2003	MIAMI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'02237830985
101	BS	477332	29/05/2006	20/04/2006		NEO LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02771260987
102	BS	435207	21/02/2002	22/01/2002	2003	NET COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'02261910984
103	BS	425889	22/02/2001	26/01/2001		NETWORK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'03602640173
104	BS	433276	12/05/2001	11/05/2001	2005	NUOVA ASTRA SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02236840985
105	BS	450864	11/03/2003	10/02/2003	2006	NUOVA FRANCIACORTA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	CAPRIOLO	BS	'02445150986
106	BS	468717	13/07/2005	21/06/2005		OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA	MAZZANO	BS	'02667860981
107	BS	429938	07/10/2001	18/06/2001	2004	PICCOLA COOPERATIVA N.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	BRESCIA	BS	'02199360989
108	BS	451389	24/11/2003	29/10/2003	2005	PLUS SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02452050988
109	BS	481748	12/05/2006	21/11/2006		REAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	TORBOLE CASAGLIA	BS	'02825800986
110	BS	450862	26/11/2003	10/02/2003	2004	REGINA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'02445160985
111	BS	420925	08/03/2000	28/07/1999	2003	ROVA TRADE S.C. A R.L.	CHIARI	BS	'02718540160
112	BS	414978	20/01/2000	11/12/1999	2003	SALY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'03532170176
113	BS	481639	30/11/2006	11/09/2006	2006	SEN COOP - SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02822610982
114	BS	482876	22/01/2007	28/12/2006	2006	SERVICES CRIS SOC. COOP.	BRESCIA	BS	'02835370988
115	BS	430903	09/11/2001	07/11/2001	2004	SHERIF - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'02206260982
116	BS	438716	20/06/2002	28/05/2002	2003	SINTHESY S.C. A R.L.	ERBUSCO	BS	'02310730987
117	BS	465722	30/03/2005	23/03/2005		SOCIALE SEBINO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ISEO	BS	'02634870980
118	BS	439445	19/07/2002	23/05/2002	2004	SOLE SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	IDRO	BS	'02306110988
119	BS	482112	14/02/2007	12/04/2006		T N T SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'02830820987
120	BS	411236	26/07/1999	05/11/1999	2003	TABA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRESCIA	BS	'03510440179
121	BS	455102	18/03/2004	17/02/2004	2004	TERZIC & TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN SIGLA T. & T. S.C.A	CORTE FRANCA	BS	'02494840982
122	BS	410904	07/12/1999	05/07/1999	2003	THE WORK SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	BS	'03509580175
123	BS	429869	07/06/2001	19/06/2001	2003	WORKING TIME S.C. A R.L.	CHIARI	BS	'02200040984
124	CO	287672	22/02/2006	02/07/2006		AMAROC COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - S.C.R.L.	COMO	CO	'02950840138
125	CO	283677	03/01/2005	02/09/2005		ASSAFIR SOCIETA' COOPERATIVA	DREZZO	CO	'02875020139
126	CO	271380	24/01/2002	01/10/2001		ASTERIAS COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	COMO	CO	'02644910131
127	CO	253929	28/04/1997	27/03/1997	2003	C.L.P. - COOPERATIVA LAVORO PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE LAVORO A R. L.	LUISAGO	CO	'02309920136
128	CO	249003	15/05/1996	03/02/1996	2003	COEDIL PICCOLA COOPERATIVA OPERATORI EDILI A R.L.	CAPIAGO INTIMIANO	CO	'02246040139
129	CO	254271	26/05/1997	19/04/1997	2001	COOP STAR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BREGNANO	CO	'02318680135
130	CO	267879	13/02/2001	17/01/2001		COOPERATIVA SERVICE GESTIONI A R.L. SOC. COOP. A R.L.	LOMAZZO	CO	'02572450134
131	CO	284260	26/04/2005	29/03/2005	2006	DELTA - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONTE LAMBRO	CO	'02887010136
132	CO	242374	19/02/1996	24/02/1994	2002	LA CITTADELLA DELL'ARTIGIANATO COMASCO DUE BRIANTEA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	COMO	CO	'02118770136

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
133	CO	281143	07/07/2004	07/02/2004		LA PERLA - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	OLGIATE COMASCO	CO	'02829300132
134	CO	272581	17/04/2002	19/03/2002		LE SOLEIL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	COMO	CO	'02665230138
135	CO	277216	07/11/2003	25/06/2003	2003	M.B. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CABIATE	CO	'02749920134
136	CO	260551	25/03/1999	12/09/1998		NATURIDEA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM ITATA	CANTU'	CO	'02420880136
137	CO	274880	30/12/2002	15/10/2002	2003	NOUR SERVICE SOC. COOP. A R.L.	COMO	CO	'02697640130
138	CO	269894	08/03/2001	13/07/2001		PIRAMIDE SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COMO	CO	'02613740139
139	CO	269606	07/06/2001	18/06/2001		PRONTO. SERVICE. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	'02609310137
140	CO	289301	07/03/2006	06/12/2006		RESIDENZA CAPRI - SOCIETA' COOPERATIVA	COMO	CO	'02983180130
141	CO	264787	13/04/2000	03/08/2000	2005	SANTA LUCIA S.C.A R.L.	COMO	CO	'02513740130
142	CO	274382	28/10/2002	10/03/2002		SER. IMM. - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	COMO	CO	'02696460134
143	CO	291135	01/12/2007	28/10/2004		SOCIETA' ITALIANA PULIZIE RESIDENCE ALBERGHI - SOCIETA' COOPERATIVA, VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN S	CANTU'	CO	'02057690063
144	CR	155421	30/10/2001	14/09/2001	2003	2001 SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTE CREMASCO	CR	'01252950199
145	CR	157500	23/09/2002	22/08/2002	2003	ABETE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	CREMA	CR	'01277560197
146	CR	160252	29/12/2003	12/01/2003		AMLIL SOC. COOP. A R.L.	GRONTARDO	CR	'01309160198
147	CR	167127	18/08/2006	08/03/2006	2006	CI.BO.MON SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELLEONE	CR	'01389440197
148	CR	163654	23/03/2005	03/05/2005		COOPERATIVA DINA - SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA	CR	'01350830194
149	CR	160084	11/12/2003	10/10/2003	2004	COOPERATIVA ELKASSABI 3M SOCIETA' COOPERATIVA	PALAZZO PIGNANO	CR	'01306220193
150	CR	167005	30/08/2006	22/07/2006		COOPERATIVA GAMMA 2 - SOCIETA' COOPERATIVA	SORESINA	CR	'01388560193
151	CR	162318	10/05/2004	25/09/2004	2005	COOPERATIVA GAMMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SORESINA	CR	'01333760195
152	CR	166068	15/03/2006	03/04/2006		COOPERATIVA LA STELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SORESINA	CR	'01378910192
153	CR	152002	17/04/2000	02/09/2000	2004	COOPERATIVA NEW SAX PUB	CREMONA	CR	'01209260197
154	CR	163265	17/02/2005	02/01/2005		COOPERATIVA STELLA WORK	CREMA	CR	'01347690198
155	CR	165814	16/02/2006	02/03/2006		DADA 2005 COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	CASALMAGGIORE	CR	'01375260195
156	CR	162417	21/10/2004	10/07/2004		EGITALIA SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	SORESINA	CR	'01334970199
157	CR	168005	01/03/2007	12/11/2006		ERTI SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA	CR	'01398110195
158	CR	143139	29/01/1997	19/11/1996	2003	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA	PALAZZO PIGNANO	CR	'01120450190
159	CR	156963	30/05/2002	05/07/2002		IL MONDO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CREMONA	CR	'01272030196
160	CR	167036	28/07/2006	07/11/2006	2006	ITALWORK SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA	CR	'01388400192
161	CR	162753	12/07/2004	20/11/2004		LA SERENISSIMA SOCIETA' COOPERATIVA	CAPPELLA DE'PICENARDI	CR	'01339680199
162	CR	158113	30/12/2002			LAVORO INSIEME - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUSSOLA	CR	'02052030349
163	CR	130582	19/02/1996	21/10/1993	2004	LE PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CREMONA	CR	'01042810190
164	CR	164662	08/12/2005	08/02/2005		LORENZO LEONE & PARTNERS SOCIETA' COOPERATIVA	RIVOLTA D'ADDA	CR	'01361910191
165	CR	166846	28/06/2006	06/01/2006	2006	MANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIADENA	CR	'01384620199

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
166	CR	131273	19/02/1996	03/05/1994	2001	NUOVA B.B.S. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CREMA	CR	'01054050198
167	CR	159480	07/10/2003	06/05/2003	2004	PACE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA	CR	'01298910199
168	CR	151128	14/01/2000	11/09/1999	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOLE MULTISERVIZI - SOC. COOP. A R.L.	CREMA	CR	'01200590196
169	CR	134124	19/02/1996	13/11/1995	2001	PRONTO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	TRESCORE CREMASCO	CR	'01093970190
170	CR	156350	03/12/2002	14/12/2001		PULIMAROC SOC. COOP. A R.L.	PERSICO DOSIMO	CR	'01258920196
171	CR	156258	03/01/2002	18/01/2002		R.A. EUROSERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CREMA	CR	'01263020198
172	CR	160344	24/12/2003	16/12/2003	2005	S.G.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CREMA	CR	'01309970190
173	CR	162332	13/10/2004	09/08/2004	2006	SHARM SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA	CR	'01332140191
174	CR	167239	18/09/2006	09/08/2006		STAIRER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELVERDE	CR	'01390660197
175	CR	150391	08/12/1999	23/06/1999	2004	STAR 2000 SOC. COOP. A R.L.	TORNATA	CR	'01195240195
176	CR	158103	30/12/2002	29/11/2002		STARGATE 4 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PALAZZO PIGNANO	CR	'01284240197
177	CR	165684	02/02/2006	25/01/2006		TECNOSERVICE 2006 SOCIETA' COOPERATIVA	CREMA	CR	'01373870193
178	CR	157623	10/01/2002	17/09/2002	2004	TINA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PADERNO PONCHIELLI	CR	'01278880198
179	LC	297748	16/10/2003	23/09/2003	2006	GALLURA SOCIAL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LECCO	LC	'02762860134
180	LC	291989	13/12/2000	16/11/2000	2006	JOB & JOB SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GALBIATE	LC	'02562280137
181	LC	289807	11/04/1999	28/07/1999	2003	LECCO COOPERATIVA R. L.	LECCO	LC	'02467240137
182	LC	291360	26/07/2000	18/05/2000		LEDA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SIRTORI	LC	'02538520137
183	LC	302309	13/12/2005	12/02/2005	2006	LIONEL SOCIETA' COOPERATIVA	LOMAGNA	LC	'02930570136
184	LC	292887	04/11/2001	03/12/2001		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FILARETE	SANTA MARIA HOE'	LC	'02592080135
185	LC	296030	12/03/2002	22/11/2002		SENE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LOMAGNA	LC	'02703500138
186	LC	293054	15/05/2001	26/04/2001	2001	TEAM SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA. A R.L.	LECCO	LC	'02599980139
187	LC	298788	25/03/2004	22/03/2004		TOUBA TRANSPORT ITALY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OGGIONO	LC	'02806650137
188	LO	1453744	02/05/2004	12/10/2002	2004	A.H.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LO	'03753510969
189	LO	1458346	11/11/2005	21/10/2005		ASMAA SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LO	'05037250965
190	LO	1448823	25/10/1999	06/02/1999	2003	AZZURRA SOC.COOP.A.R.L	GUARDAMIGLIO	LO	'12833900157
191	LO	1458144	29/09/2005	09/05/2005	2005	BADR SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LO	'04971350964
192	LO	1447623	28/01/1999	05/09/1977	2004	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE CO.NA.CO. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LODI	LO	'03731790154
193	LO	1456537	10/04/2004	15/09/2004		COOPERATIVA BARAKA'	CASALPUSTERLENGO	LO	'04548100967
194	LO	1458292	31/10/2005	10/07/2005	2006	COOPERATIVA EDILE EUROPEA	MERLINO	LO	'05025280966
195	LO	1308254	19/02/1996	21/03/1989		COOPERATIVA EDILIZIA 21 MARZO SOC. COOP. EDIL. A R.L.	LODI	LO	'09669710155
196	LO	975158	19/02/1996	19/11/1977		COOPERATIVA EDILIZIA S.R.L. GIOVANNI XXIII	SECUGNAGO	LO	' '
197	LO	1448022	30/07/1999		2003	COOPERATIVA EDITRICE LA VOCE DEL LODIGIANO SOC. COOP. A.R.L.	LODI	LO	'11569390153
198	LO	1449690	28/04/2000	03/02/2000	2005	COOPERATIVA SOCIALE DELLA COSTA A.R.L.	LODI	LO	'02968710968

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
199	LO	1448676	23/09/1999	26/03/1999		EDIL LODI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALERANO SUL LAMBRO	LO	'02899800961
200	LO	1458403	29/11/2005	18/11/2005		ENGY SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LO	'05057830969
201	LO	1446972	20/05/1998	04/10/1998	2006	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CODOGNO	LO	'12448890157
202	LO	1455611	03/08/2004	24/02/2004		FINANCIAL SOCIETA' COOPERATIVA	CASALPUSTERLENGO	LO	'04291240960
203	LO	1457448	04/06/2005	03/10/2005	2005	FLORIN - BOCK SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SORDIO	LO	'04788090969
204	LO	1456356	08/02/2004	22/07/2004	2006	GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA	CODOGNO	LO	'04494870969
205	LO	1452982	06/07/2002	17/05/2002	2004	H.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	'03562470967
206	LO	1455966	05/04/2004	27/04/2004	2006	IL GRANO D'ORO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	CODOGNO	LO	'04385040961
207	LO	1457392	30/03/2005	14/03/2005	2005	LAVORO & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	CODOGNO	LO	'04789880962
208	LO	1454837	15/09/2003	28/07/2003	2006	NOVACART SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LO	'04033210966
209	LO	1457925	13/07/2005	22/06/2005		NOVEDIL SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LO	'04913500965
210	LO	1454277	28/03/2003	03/01/2003	2005	ODUA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARTINO IN STRADA	LO	'03894610967
211	LO	1460090	11/10/2006	25/10/2006		PA.CE. SOCIETA' COOPERATIVA	CASALPUSTERLENGO	LO	'05480460962
212	LO	1447334	10/02/1998	06/05/1998	2005	PROTORRE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZELO BUON PERSICO	LO	'12506510150
213	LO	1455181	12/05/2003	14/11/2003	2005	SAFA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LODI	LO	'04127790964
214	LO	1456157	15/06/2004	06/01/2004		SANDAGA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARUDO	LO	'04440850966
215	LO	1459980	12/06/2006	10/02/2006		SD SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LO	'05439610964
216	LO	1454123	03/05/2003	02/07/2003	2005	SOCIETA' COOPERATIVA 2M A R.L.	LODI	LO	'03857350965
217	LO	1455769	30/03/2004	03/10/2004	2005	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO GLI AMICI	LODI	LO	'04312480967
218	LO	1456589	10/12/2004	22/09/2004	2004	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SALE'	LODI	LO	'04537510960
219	LO	1458588	02/06/2006	01/10/2006	2006	SOCIETA' COOPERATIVA TEDORO	BREMBIO	LO	'05128930962
220	LO	1455034	11/04/2003	18/10/2003	2003	TRANSPORT CITYWORLD 2003 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LODI	LO	'04107980965
221	MB	1634818	20/07/2007	27/11/2000		A PIU' B SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GIUSSANO	MB	'03070870963
222	MB	1393871	20/07/2007	04/01/1992		A.P.I. ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONZA	MB	'02235170962
223	MB	1442844	20/07/2007	03/03/1994		A.R.CO. PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - COOPERATIVA DI SERVIZI PER L'AR	BRUGHERIO	MB	'02396170967
224	MB	1617462	20/07/2007	14/03/2000		ACCADEMIA ITALIANA SUBACQUEA C.M.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VAREDO	MB	'02989920968
225	MB	1463672	20/07/2007	12/02/1994		AMICI DEL BRUNO SOC. COOP. A R.L.	ARCORE	MB	'02450800962
226	MB	1508664	20/07/2007	25/07/1996		ANONIMA GRAFFITI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA R.L.	VIMERCATE	MB	'02612300968
227	MB	1563024	20/07/2007	03/10/1998		ARIANNA SOCIETA' COPERATIVA A R.L.	GIUSSANO	MB	'02766340968
228	MB	1648855	20/07/2007	26/03/2001		ARKADIA PROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAVENAGO BRIANZA	MB	'03150780967
229	MB	1767093	20/07/2007	25/01/2005		ASSISTENZA AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SEREGNO	MB	'04715580967
230	MB	1417965	20/07/2007	30/03/1993		BRIANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEREGNO	MB	'02320740968
231	MB	1452325	20/07/2007	24/06/1994		BRIANZA ITALIA EDITRICE COOPERATIVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARNATE	MB	'02421920964

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
232	MB	1677707	20/07/2007	03/05/2002		BRIANZA LAVORA SOC. COOP. A R.L.	GIUSSANO	MB	'03481050965 '
233	MB	371983	20/07/2007	29/03/1948	2006	C.E.F.A. COOPERATIVA EDILE FRATERNO AIUTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BESANA IN BRIANZA	MB	'83012910150 '
234	MB	1602362	20/07/2007	26/10/1999		C.L.A.I. COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DELL'INDUSTRIA SOCIETA ' COOPERATIVA A R.L.	SEREGNO	MB	'02914370966 '
235	MB	1622836	20/07/2007	24/05/2000		C.S.L. COOPERATIVA SERVIZI LOGISTICI A R.L.	MONZA	MB	'13152030154 '
236	MB	1708994	20/07/2007	20/02/2003		CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOVISIO-MASCIAGO	MB	'03862090960 '
237	MB	1085008	20/07/2007	28/10/1981		CATERINA I SOC.COOPERATIVA A RESPONS.LIMITATA	MONZA	MB	'06285570153 '
238	MB	1749352	20/07/2007	06/10/2004		CENTER SERVICE SOC. COOP.	MONZA	MB	'04464530965 '
239	MB	1508714	20/07/2007	30/07/1996		CENTER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE CENTER SERVICE S.C.	BRUGHERIO	MB	'02613460969 '
240	MB	1800120	20/07/2007	23/01/2006		CENTRO DIURNO FIRST CLASS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BRUGHERIO	MB	'05148070963 '
241	MB	365422	20/07/2007	14/09/1947		CIRCOLO FAMILIARE SOCIALISTA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARATE BRIANZA	MB	'83005500158 '
242	MB	985053	20/07/2007	03/09/1978		CIRCOLO RICREATIVO ENTE OSPEDALIERO DI VIMERCATE ED ORNAGO- C.R.E.O.V.O. -SOCIETA' COOPERATIVA	VIMERCATE	MB	'04055910154 '
243	MB	348171	20/07/2007	25/08/1946		CIRCOLO SOCIALISTA GIACOMO MATTEOTTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONCOREZZO	MB	'00767540156 '
244	MB	1714417	20/07/2007	17/04/2003		CLO SERVICE SOC. COOP. A R.L.	CONCOREZZO	MB	'03943580963 '
245	MB	1745433	20/07/2007	27/04/2004		CO.LA.GEN. - COOPERATIVA LAVORI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	BARLASSINA	MB	'04385900966 '
246	MB	499172	20/07/2007	15/12/1956		COOP. AGRICOLA E DI CONSUMO S. ANTONIO DI MEZZAGO SOC. COOP. A.R.L.	MEZZAGO	MB	'02472400155 '
247	MB	1240188	20/07/2007	01/08/1987		COOP. BESANA AMBROGIO SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	CAVENAGO BRIANZA	MB	'08611760151 '
248	MB	1258450	20/07/2007	28/08/1987		COOPERATIVA 87 COOPERATIVA OTTANTASETTE A R.L.	LIMBIATE	MB	'08991890156 '
249	MB	365864	20/07/2007	21/09/1947		COOPERATIVA AGRICOLA E DI CONSUMO COLTIVATORI DIRETTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAVENAGO BRIANZA	MB	'00828680157 '
250	MB	1226070	20/07/2007	05/07/1986		COOPERATIVA ALIMENTARE DELLA BRIANZA SRL	LIMBIATE	MB	'08364770159 '
251	MB	1380434	20/07/2007	23/10/1991		COOPERATIVA AMICA SOC. COOP. A R.L.	BRUGHERIO	MB	'02185530967 '
252	MB	1577223	20/07/2007	12/10/1998		COOPERATIVA AVE MINA -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIMBIATE	MB	'02828660965 '
253	MB	516205	20/07/2007	14/04/1958		COOPERATIVA CASA NOSTRA - A RESPONSABILITA' LIMITATA	LISSONE	MB	'85020290152 '
254	MB	1057291	20/07/2007	14/10/1980		COOPERATIVA DI MANUTENZIONE E SERVIZI PER LA CASA SANT'ANTONIO A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'04871580157 '
255	MB	1415004	20/07/2007	28/12/1992		COOPERATIVA DOMUS FUTURA A R. L.	MONZA	MB	'02289360964 '
256	MB	1432031	20/07/2007	27/09/1993		COOPERATIVA DON ETTORE PASSAMONTI SOC. COOP. ED. A R.L.	BIASSONO	MB	'02354070969 '
257	MB	1145998	20/07/2007	21/11/1983		COOPERATIVA DOSSO A R.L.	ALBIATE	MB	'07181840153 '
258	MB	1363003	20/07/2007	14/02/1991		COOPERATIVA E.F.I.M. A R.L.	VAREDO	MB	'02133150967 '
259	MB	1260771	20/07/2007	10/07/1987		COOPERATIVA ECOLOGICA DESIO UNO C.E.D.U. SOC.COOP.A R.L.	DESIO	MB	'08970390152 '
260	MB	1418311	20/07/2007	18/02/1993		COOPERATIVA EDIFICATRICE BIASSONO A R.L.	BIASSONO	MB	'02306040961 '
261	MB	1241853	20/07/2007	27/01/1987		COOPERATIVA EDIFICATRICE CASABELLA A R.L.	VIMERCATE	MB	'08676980157 '
262	MB	868562	20/07/2007	29/10/1973		COOPERATIVA EDIFICATRICE DEI SALERIONI A R.L.	MONZA	MB	'03137590158 '
263	MB	1220850	20/07/2007	29/05/1986		COOPERATIVA EDIFICATRICE ELENA A R.L.	MONZA	MB	'08361270153 '
264	MB	874598	20/07/2007	26/03/1974		COOPERATIVA EDIFICATRICE FRATELLI CERVI A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIMBIATE	MB	' '

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
265	MB	1151528	20/07/2007	25/01/1984		COOPERATIVA EDIFICATRICE GAROFANO ROSSO A.R.L.	NOVA MILANESE	MB	'07297060159 '
266	MB	1098295	20/07/2007	29/12/1981		COOPERATIVA EDIFICATRICE PINETA VERDE SOC. COOP. A R.L.	MONZA	MB	'06332500153 '
267	MB	1078152	20/07/2007	20/05/1981		COOPERATIVA EDILE SAHARA A.R.L.	AGRATE BRIANZA	MB	'06170850157 '
268	MB	1309028	20/07/2007	22/02/1989		COOPERATIVA EDILIZIA L'EUROPEA SRL	USMATE VELATE	MB	'09615810158 '
269	MB	1371122	20/07/2007	30/05/1991		COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. BINARIO 2000	SEREGNO	MB	'02161200965 '
270	MB	1104673	20/07/2007	19/05/1982		COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA AZZURRA	SEREGNO	MB	'06588950151 '
271	MB	825289	20/07/2007	19/05/1971		COOPERATIVA EDILIZIA ACLI ANGELO ELLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	GIUSSANO	MB	'02376500159 '
272	MB	848724	20/07/2007	20/11/1972		COOPERATIVA EDILIZIA BORSA 72 S.R.L.	MONZA	MB	' '
273	MB	1736648	20/07/2007	02/06/2004		COOPERATIVA EDILIZIA CASA MIA	MONZA	MB	'04259390963 '
274	MB	1413009	20/07/2007	30/11/1992		COOPERATIVA EDILIZIA CO.RI CANZ-LAMBER SOCIETA' COOPERATIVA	BIASSONO	MB	'02282680962 '
275	MB	1114566	20/07/2007	29/09/1982		COOPERATIVA EDILIZIA FILIPPO TURATI A R.L.	MONZA	MB	'06664580153 '
276	MB	863270	20/07/2007	28/06/1973		COOPERATIVA EDILIZIA FRATELLANZA A R.L.	MONZA	MB	'85000650151 '
277	MB	1139268	20/07/2007	16/04/1983		COOPERATIVA EDILIZIA LA LIMBIATESE SRL	LIMBIATE	MB	'06950710159 '
278	MB	1776428	20/07/2007	18/04/2005		COOPERATIVA EDILIZIA LA MIMOSA	LISSONE	MB	'04836810962 '
279	MB	1197834	20/07/2007	10/02/1985		COOPERATIVA EDILIZIA ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'08051640152 '
280	MB	1418965	20/07/2007	15/02/1993		COOPERATIVA EDILIZIA PENELOPE A R.L.	MONZA	MB	'02306850963 '
281	MB	1010538	20/07/2007	03/07/1979		COOPERATIVA EDILIZIA PEREGALLO 77 A RESPONSABILITA' LIMITATA	LESMO	MB	'04350450153 '
282	MB	829391	20/07/2007	14/09/1971		COOPERATIVA EDILIZIA PONCHIELLI MOZART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'07574360157 '
283	MB	1075480	20/07/2007	18/06/1981		COOPERATIVA EDILIZIA PRIMAVERA SOC. COOP. A.R.L.	CESANO MADERNO	MB	'06222370154 '
284	MB	941822	20/07/2007	24/02/1976		COOPERATIVA EDILIZIA SAGITTARIO S.R.L.	MONZA	MB	'04229030152 '
285	MB	941813	20/07/2007	24/02/1976		COOPERATIVA EDILIZIA SIRIO S.R.L.	MONZA	MB	'04229020153 '
286	MB	1322519	20/07/2007	30/09/1989		COOPERATIVA EDILIZIA WALTER TOBAGI A R.L.	LESMO	MB	'09835370157 '
287	MB	1643934	20/07/2007	15/02/2001		COOPERATIVA GALASSIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'03122000965 '
288	MB	1388298	20/07/2007	14/02/1992		COOPERATIVA I.M.E.A. S.C.R.L. ISTITUTO DI MEDICINA ESTETICA AURO-RA	MONZA	MB	'02222990968 '
289	MB	1401236	20/07/2007	26/09/1991		COOPERATIVA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SEREGNO '91 A.R.L.	SEREGNO	MB	'02178190969 '
290	MB	1230378	20/07/2007	17/10/1986		COOPERATIVA INSEDIMANETI ARTIGIANI GROANE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIMBIATE	MB	'05105140155 '
291	MB	1258696	20/07/2007	16/09/1987		COOPERATIVA LAVORAZIONE CARNI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	DESIO	MB	'08948650158 '
292	MB	1423856	20/07/2007	03/02/1993		COOPERATIVA LE TERRAZZE A R.L.	MONZA	MB	'02341090963 '
293	MB	1295886	20/07/2007	20/10/1988		COOPERATIVA LEVANTE DESIO SOC.COOP.A RESP.LIM.	DESIO	MB	'09526250155 '
294	MB	1777310	20/07/2007	15/04/2005		COOPERATIVA M.L. SERVIZI S.R.L.	BRUGHERIO	MB	'04856250966 '
295	MB	1080653	20/07/2007	29/07/1981		COOPERATIVA OASI A RESPONSABILITA' LIMITATA	VAREDO	MB	'06222810159 '
296	MB	1728827	20/07/2007	12/03/2003		COOPERATIVA P.L.M. PRESTAZIONI LOGISTICA E MANODOPERA A R.L. O IN FORMA ABBREVIATA P.L.M. S.C.	MONZA	MB	'04144240969 '
297	MB	1260097	20/07/2007	15/07/1987		COOPERATIVA PER LO SVILUPPO COGLIATESE A R.L.	COGLIATE	MB	'08912330159 '

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
298	MB	1433687	20/07/2007	11/05/1993		COOPERATIVA PRIMAVERA SOC. COOP. A R.L.	SEREGNO	MB	'02359990963
299	MB	1062535	20/07/2007	02/11/1981		COOPERATIVA S.DONATO A R.L.	MONZA	MB	'04931350153
300	MB	512345	20/07/2007	01/11/1958		COOPERATIVA S.GIACOMO - COSTRUZIONI INA CASA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITAT	BOVISIO-MASCIAGO	MB	'07420430154
301	MB	1590994	20/07/2007	31/05/1999		COOPERATIVA SERVER SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN SIGLA SERVER SOC. COOP. A	VIMERCATE	MB	'02883970960
302	MB	1293411	20/07/2007	15/09/1988		COOPERATIVA SICURA A R.L.	LIMBIATE	MB	'09406220153
303	MB	1460005	20/07/2007	17/10/1994		COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO-AL CENTRO DELLA VITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	MONZA	MB	'02442750960
304	MB	1558661	20/07/2007	25/03/1998		COOPERATIVA SOCIALE PALETTA A R.L.	VIMERCATE	MB	'02776770964
305	MB	1802728	20/07/2007	16/02/2006		COOPERATIVA SUPER SERVICES	MUGGIO'	MB	'05192720968
306	MB	1592635	20/07/2007	03/12/1999		COOPERATIVA SVILUPPO IMPRESE BESANA A R.L. E, IN ABBREVIATO, COOPERATIVA S.I.B. A R.L.	BESANA IN BRIANZA	MB	'02862280969
307	MB	1603249	20/07/2007			CORAM - COLLEZIONI D'INTERNI - SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	BARLASSINA	MB	'04168800375
308	MB	1686122	20/07/2007	23/05/2002		CRYSA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIUSSANO	MB	'03570380968
309	MB	1817866	20/07/2007	14/07/2006	2006	CURACOP SOCIETA' COOPERATIVA	SEREGNO	MB	'91100210151
310	MB	1671688	20/07/2007	15/01/2002		D. & D. TENNIS CLUB - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONZA	MB	'03402110963
311	MB	1754240	20/07/2007	14/09/2004		D. J . SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	DESIO	MB	'04526400967
312	MB	1668839	20/07/2007	12/11/2001		D.D.M. RESTAURI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	SEVESO	MB	'03349850960
313	MB	1817609	20/07/2007	19/07/2006		DIFA SOCIETA' COOPERATIVA	ARCORE	MB	'05383330965
314	MB	1106355	20/07/2007	06/01/1982		DIMENSIONE LOMBARDIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SEREGNO	MB	'05059720150
315	MB	1674297	20/07/2007	29/01/2002		DONNA DI FIORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAVENAGO BRIANZA	MB	'03425880964
316	MB	1248578	20/07/2007	14/04/1987		EDILABOR SOC.COOP.A.R.L.	MONZA	MB	'08828320153
317	MB	1196220	20/07/2007	25/07/1985		EDILRESTAURO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LIMBIATE	MB	'08017290159
318	MB	1492885	20/07/2007	02/05/1996		EDITRICE I GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRUGHERIO	MB	'02576450965
319	MB	1738918	20/07/2007	03/11/2004		ENERGY SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CESANO MADERNO	MB	'04316600966
320	MB	1689013	20/07/2007	17/07/2002		ERRETI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	DESIO	MB	'03628400966
321	MB	1373396	20/07/2007	06/05/1991		ESSE.GI. DIVISIONE SERVIZI SOC.COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'02159480967
322	MB	1604863	20/07/2007	24/11/1999		EURO SERVICE TRASPORTI & SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LIMBIATE	MB	'01054720964
323	MB	1688054	20/07/2007	17/06/2002		EURO SYSTEM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BELLUSCO	MB	'03597440969
324	MB	1762379	20/07/2007	12/03/2004		EURO WORK SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	BOVISIO-MASCIAGO	MB	'04633010964
325	MB	1742856	20/07/2007	04/06/2004		EUROPA 2004 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	LISSONE	MB	'04363130966
326	MB	1611256	20/07/2007	21/02/2000		FALCON.NET SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARCORE	MB	'02969900964
327	MB	1124732	20/07/2007	01/11/1983		FASE DUE SOC.COOP.A R.L.	MONZA	MB	'06813630156
328	MB	1539655	20/07/2007	17/06/1997		GIARDINO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SEREGNO	MB	'02696590963
329	MB	1757971	20/07/2007	14/10/2004		GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VIMERCATE	MB	'04565750967
330	MB	1652024	20/07/2007	16/11/2000		GLOBAL SERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'03069390965

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
331	MB	1683931	20/07/2007	26/04/2002		GLS SERVICE, PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONZA	MB	'03549940967
332	MB	1141632	20/07/2007	10/10/1983		HANNA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MONZA	MB	'07138840157
333	MB	1776086	20/07/2007	04/05/2005		IDEAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA	LIMBIATE	MB	'04821420967
334	MB	1398236	20/07/2007	24/06/1992		IL CORTILE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BELLUSCO	MB	'02252350968
335	MB	1384132	20/07/2007	12/10/1991		IL GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEREGNO	MB	'02196920967
336	MB	1177265	20/07/2007	21/12/1984		IL TETTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	VIMERCATE	MB	'07680820151
337	MB	1550991	20/07/2007	14/11/1997		IRON BRIANTEA ENGINEERING - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEREGNO	MB	'02726400969
338	MB	1772224	20/07/2007	28/02/2005		ITAKA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEREGNO	MB	'04774840963
339	MB	1752516	20/07/2007	27/07/2004		LA FABRICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CESANO MADERNO	MB	'04498830969
340	MB	1715986	20/07/2007	15/05/2003	2006	LA LOGISTICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CESANO MADERNO	MB	'03973940962
341	MB	1762233	20/07/2007	12/02/2004		LA PARABOLA D'ORO SOC.COOP.	LISSONE	MB	'04621740960
342	MB	1473520	20/07/2007			LA SORGENTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RENATE	MB	'02309360960
343	MB	1780771	20/07/2007	06/01/2005	2006	LABOR 2005 - SOCIETA' COOPERATIVA	MONZA	MB	'04899150967
344	MB	1506863	20/07/2007	28/06/1996		L'ANTITESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MEZZAGO	MB	'02608970964
345	MB	1813760	20/07/2007	06/09/2006		LAS TRES AMOURES SOCIETA' COOPERATIVA	LISSONE	MB	'05339270968
346	MB	952116	20/07/2007	29/12/1976		LAVORANTI LIMBIATESI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LIMBIATE	MB	'03247470150
347	MB	1381809	20/07/2007	15/10/1991		LAVORARE UNITI PER OGNUNO L.U.P.O. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BERNAREGGIO	MB	'02182970968
348	MB	1777110	20/07/2007	20/04/2005		LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONCOREZZO	MB	'04846740969
349	MB	1700882	20/07/2007			LEONARDO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	GIUSSANO	MB	'03425490962
350	MB	1208264	20/07/2007	21/01/1986		LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'08183390155
351	MB	1828600	20/07/2007	10/01/2001		M.A.C.C. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MONZA	MB	'03274440969
352	MB	1708995	20/07/2007	18/02/2003	2006	M.C.M. WORK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'03879410961
353	MB	1817279	20/07/2007	07/06/2006		MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIMBIATE	MB	'05383900965
354	MB	1397106	20/07/2007	05/04/1992		MASTER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S R.L.	MONZA	MB	'02242440960
355	MB	1661457	20/07/2007	18/09/2001		MILANO MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L.	MONZA	MB	'03257320964
356	MB	1710627	20/07/2007	19/03/2003	2006	MULTILAVORI SOCIETA' COOPERATIVA	SEREGNO	MB	'03902570963
357	MB	1579629	20/07/2007	12/02/1998		NETTUNO SOCIETA' COOPERATIVA	MONZA	MB	'02825620962
358	MB	1571851	20/07/2007	04/08/1998		NUOVA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MONZA	MB	'02775260967
359	MB	1076160	20/07/2007	23/05/1981		NUOVA LIMBIATE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L	LIMBIATE	MB	'06180100155
360	MB	1759777	20/07/2007	11/11/2004		NUOVA LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	CONCOREZZO	MB	'04599720960
361	MB	1708059	20/07/2007	02/12/2003	2006	OPEN WORK SOCIETA' COOPERATIVA	BELLUSCO	MB	'03850340963
362	MB	1102556	20/07/2007	04/01/1982		OPINIONE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NOVA MILANESE	MB	'06477140153
363	MB	1725695	20/07/2007	16/10/2003		P.D.F. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'04095590966

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
364	MB	1790861	20/07/2007	25/10/2005		P.M.I. SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	DESIO	MB	'05032940966
365	MB	1376200	20/07/2007	27/06/1991		PADANA I - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'02164210961
366	MB	1700730	20/07/2007	28/11/2002		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA D. SERVICE A R.L.	MEDA	MB	'03745570964
367	MB	1451390	20/07/2007	28/07/1994		PRIMAVERA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LISSONE	MB	'11280210151
368	MB	1088721	20/07/2007	23/11/1981		PRIMULA 2 SOC.COOP.A.R.L.	LIMBIATE	MB	'06302790156
369	MB	1660597	20/07/2007	06/06/2001		PROFESSIONAL CONTRACTORY SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONZA	MB	'03190300966
370	MB	1636590	20/07/2007	15/12/2000		PROGETTO 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VAREDO	MB	'03078390964
371	MB	1829200	20/07/2007	13/12/2006		R. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MONZA	MB	'05518850960
372	MB	1791937	20/07/2007	22/07/2004		R.A.P. EDIL - S.C.R.L.	LIMBIATE	MB	'02547290987
373	MB	1681968	20/07/2007	04/12/2002		RAMA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONZA	MB	'03528950961
374	MB	1665843	20/07/2007	30/10/2001	2006	RISORSE AZIENDALI SOCIETA' COOPERATIVA	CONCOREZZO	MB	'03308850969
375	MB	1518572	20/07/2007	20/11/1996		SAI COOPERATIVA DI SERVIZI S.C. A R.L.	MONZA	MB	'02636390961
376	MB	1750792	20/07/2007	07/01/2004		SELIDE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	LISSONE	MB	'04478550967
377	MB	1642881	20/07/2007	14/02/2001		SELLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOVA MILANESE	MB	'03121130961
378	MB	1498565	20/07/2007	29/03/1996		SERVINCOOP SOC. COOP. A R. L.	MONZA	MB	'02585330968
379	MB	1400154	20/07/2007	07/02/1992		SI.VA.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VAREDO	MB	'10697360153
380	MB	1640386	20/07/2007	16/01/2001		SIBILLE TRASPORTI E DEPOSITI PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	CESANO MADERNO	MB	'03096860964
381	MB	1101854	20/07/2007	04/07/1982		SOC.COOP.A R.L. L'EDERA EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	MONZA	MB	'06512380152
382	MB	1544427	20/07/2007	30/07/1997		SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA MONDIALSERVICE	LIMBIATE	MB	'02709890962
383	MB	1390851	20/07/2007	05/07/1991		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA ROSA A R.L.	BRUGHERIO	MB	'02153780966
384	MB	1307710	20/07/2007	02/03/1989		SOCIETA' COOPERATIVA EUROPA GIOVANI A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRUGHERIO	MB	'09597910158
385	MB	1638761	20/07/2007	21/11/2000		SOCIETA' COOPERATIVA MONDO-LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	DESIO	MB	'03076140965
386	MB	1098094	20/07/2007	03/08/1982		SOCIETA COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA BRIANZA -S.R.L.	ALBIATE	MB	'06426020159
387	MB	1694440	20/07/2007	10/04/2002		SOCIETA' TUTTO LAVORO-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONZA	MB	'03690360965
388	MB	1829346	20/07/2007	12/12/2006		SPEEDY SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	DESIO	MB	'05518340962
389	MB	1502388	20/07/2007	28/03/1996		SUNSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEVESO	MB	'11802890159
390	MB	1588995	20/07/2007	13/05/1999		SYSTEM SERVICE GROUP SOC. COOP. A R.L.	MONZA	MB	'02875040962
391	MB	1568559	20/07/2007	29/09/1998		TEAM SERVICE SOC. COOP. A RL	ARCORE	MB	'02812100960
392	MB	1800714	20/07/2007	02/01/2006	2006	TECNOSAN CENTRO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPARADA	MB	'05165870964
393	MB	1656967	20/07/2007	27/06/2001		UN CUORE AMICO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MONZA	MB	'03189890969
394	MB	1698691	20/07/2007	13/11/2002		UNITYCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRIUGGIO	MB	'03728820964
395	MB	807874	20/07/2007	07/03/1970		VALDARNO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MONZA	MB	'01863010151
396	MB	1825994	20/07/2007	13/11/2006		WADA SOCIETA' COOPERATIVA	MONZA	MB	'05492520969

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
397	MI	1795175	22/12/2005	30/11/2005	2006	3 EFFE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05069890969
398	MI	1680289	24/04/2002	04/02/2002		3 FRATELLI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	'03513910962
399	MI	1654376	21/06/2001	06/01/2001	2006	4 YOU PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA	GAGGIANO	MI	'03180610960
400	MI	1662666	15/10/2001	20/09/2001		A. C. E SERVICE A R.L.	MILANO	MI	'03279620961
401	MI	1684445	30/05/2002	21/05/2002		A.A.A. SERVICECONSULTING AGRISPORTAGRITURISMO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03568890960
402	MI	1674644	20/02/2002	22/01/2002		A.C.A. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	'03447790969
403	MI	1575182	28/01/1999	26/11/1998	2003	A.C.R.T. SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12639160154
404	MI	1642198	03/01/2001	13/02/2001	2001	A.D.A. CO.G.I.S. PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA	MILANO	MI	'13356990153
405	MI	1647150	04/04/2001	20/03/2001		A.L.I. COOP. PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13403050159
406	MI	1631714	12/05/2000	10/03/2000	2001	A.M.A.D. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROZZANO	MI	'13232080153
407	MI	1822316	20/10/2006	10/02/2006		A.M.S. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'05439910968
408	MI	1607340	15/02/2000	29/12/1999		A.RI.MA. CASA PICCOLA COOPERATIVA	SAN DONATO MILANESE	MI	'12997080150
409	MI	1699524	13/12/2002	12/06/2002	2003	A.Z. EDILE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03752880967
410	MI	1608539	25/02/2000	29/12/1999	2004	ABC2000 SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12986250152
411	MI	1703821	30/01/2003	19/12/2002		ABOU SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN DONATO MILANESE	MI	'03819920962
412	MI	1571295	12/10/1998	25/09/1998	2004	ACTIVA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12582460155
413	MI	1726830	18/11/2003	30/10/2003	2003	ADAMO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	'04116510969
414	MI	1788059	28/09/2005	13/09/2005		ADHAM SOCIETA' COOPERATIVA	COLOGNO MONZESE	MI	'04980500963
415	MI	1743143	27/04/2004	04/07/2004	2004	ADM CONSULTING SOC. COOP.	MILANO	MI	'04373310962
416	MI	1675694	26/02/2002	02/01/2002	2003	AGRIJOB COOP A R.L.	ROZZANO	MI	'03435430966
417	MI	1810392	17/05/2006	19/04/2006	2006	ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'05283470960
418	MI	1722747	26/09/2003	09/08/2003	2003	ALBA CONS S.C.R.L.	MILANO	MI	'04062730967
419	MI	1816708	18/07/2006	22/05/2006		ALEX SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOVATE MILANESE	MI	'05321830969
420	MI	1581866	04/01/1999	23/02/1999	2000	ALEX SERVICE SOC. COOP. A R.L.	BOLLATE	MI	'12744450151
421	MI	1822273	17/10/2006	27/09/2006	2006	ALFA COOP SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05433770962
422	MI	1690269	08/01/2002	26/07/2002		ALFA COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03639770969
423	MI	1767869	02/09/2005	20/01/2005		ALICE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04697200964
424	MI	1501697	26/06/1996	23/04/1996	2001	ALL DECORS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'02592900969
425	MI	1730072	29/12/2003	22/12/2003	2003	ALL OVER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	MILANO	MI	'04155130968
426	MI	1606169	02/04/2000	21/12/1999		ALL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'12980450154
427	MI	1657012	17/07/2001	29/05/2000	2001	ALMA S.C.A R.L.	MILANO	MI	'02587610128
428	MI	1770373	03/07/2005	16/02/2005	2006	ALPASSISTANCE COOPERATIVA SOCIALE	BOLLATE	MI	'04749930964
429	MI	1658594	08/02/2001	21/07/2001		ALTERNATIVA 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	'03216820963

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
430	MI	1614470	18/04/2000	24/02/2000	2003	ALTRIMENTI. ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE A	MILANO	MI	'13071650157
431	MI	1570801	12/01/1998	19/05/1998	2004	ALVEARE MULTICULTURALE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT' LIMITATA	MILANO	MI	'12487250156
432	MI	1718258	22/07/2003	18/06/2003	2003	AMAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03994190969
433	MI	1723570	10/10/2003	09/03/2003		AMERICAN BAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN DONATO MILANESE	MI	'04045940964
434	MI	1679878	30/10/2002	03/06/2002		ANGEL CAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03477640969
435	MI	1768165	02/11/2005	02/03/2005	2005	ANGEL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04728300965
436	MI	1614502	18/04/2000	02/03/2000		ANGELI AZZURRI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LEGNANO	MI	'13091050156
437	MI	1760040	12/03/2004	15/01/1996		ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'01952620837
438	MI	1762762	24/12/2004	12/11/2004	2005	ANTEPRIMA SOCIETA' COOPERATIVA	CORMANO	MI	'04629670961
439	MI	1653215	06/06/2001	14/12/2000		ANTIL COOP. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13311100153
440	MI	1606201	02/08/2000	25/11/1999	2001	AQUARIUS 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12966500154
441	MI	1726915	15/04/2004	29/11/1989		AQUILA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	PIOLTELLO	MI	'00552210866
442	MI	1576572	02/09/1999	12/01/1998	2001	ARBITER SERVIZI AZIENDALI COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12635620151
443	MI	1579353	03/08/1999	19/01/1999		ARES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'12686330155
444	MI	1818514	08/04/2006	24/07/2006		ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05387590960
445	MI	1738845	19/03/2004	25/02/2004	2006	ARISTEA SOC. COOP.	MILANO	MI	'04290690967
446	MI	1621960	14/07/2000	06/02/2000		ARKADYA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13151830158
447	MI	1661657	27/09/2001	09/07/2001	2001	ARTE BOVISA VETRI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03249730965
448	MI	1689903	08/02/2002	07/08/2002		ARTEMIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03623140963
449	MI	1665296	11/09/2001	10/09/2001	2006	ASSISTENZA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	MILANO	MI	'03291480964
450	MI	1604933	28/01/2000	27/07/1999		ASSO COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'12933980158
451	MI	1341377	19/02/1996	15/03/1990	2006	ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT OLMI SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA IN BREVE A	MILANO	MI	'10030830151
452	MI	1688872	18/07/2002	19/06/2002		ASSOFORM PICC. SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03626300960
453	MI	1761439	12/09/2004	16/09/2002	2004	ASSUTILITER - SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'02526090796
454	MI	1788361	30/09/2005	22/09/2005	2006	ATB SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04992430969
455	MI	1729968	23/12/2003	12/04/2003		AURORA LOGISTICA S.C.R.L.	MILANO	MI	'04148810965
456	MI	1615716	20/10/2000	03/09/2000		AURORA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13078450155
457	MI	1818507	08/03/2006	19/07/2006		AUSILIA COOPERATIVA SOCIALE	BINASCO	MI	'97443000159
458	MI	1647194	04/04/2001	15/03/2001	2006	AUTOTRASPORTI ITALIA FACCHINAGGIO PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13390000159
459	MI	1466562	19/02/1996	14/12/1994	2001	AUXILIA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'11364650157
460	MI	1787421	22/09/2005	09/07/2005	2005	B 2 CARGO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04977920968
461	MI	1754158	15/09/2004	09/06/2004	2004	B.B.T. COOPERATIVA DI LOGISTICA E TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN BREVE B.B.T. COOP	MILANO	MI	'04518330966
462	MI	1721833	09/10/2003	07/11/2003		B.G. SERVICES COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04028300962

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
463	MI	1660830	17/09/2001	09/10/2001	2001	B.M.P. SOC. COOP. A R.L. - LOGISTICA E SISTEMI	MILANO	MI	'03250260969
464	MI	1650927	05/10/2001	05/02/2001		B.Q.R. SOC. COOP. A R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	'03165880968
465	MI	1816705	18/07/2006	29/06/2006		BEAUTY & SPA- KO LANTHA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	MILANO	MI	'05365620961
466	MI	1568769	11/05/1998	24/09/1998		BENSON & HARRISON PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PERO	MI	'12562530159
467	MI	1809363	26/04/2006	04/06/2006		BLU LIGHT SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05271910969
468	MI	1649955	05/04/2001	04/05/2001	2005	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	TRIBIANO	MI	'03154630960
469	MI	1817076	24/07/2006	07/12/2006		BLUE DAISY SOCIETA' COOPERATIVA	MELEGNANO	MI	'05379580961
470	MI	1643337	03/02/2001	02/07/2001	2003	BLUE FANTASY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CESANO BOSCONE	MI	'13356280159
471	MI	1753100	09/01/2004	20/07/2004		BLUE R.E. & CONSULT SOCIETA' COOPERATIVA	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	'04500250966
472	MI	1693791	10/10/2002	09/09/2002		BOILER NETWORKS PICCOLA SOCIET' COOP. SOCIALE A R.L.	MILANO	MI	'03672800962
473	MI	1735064	27/02/2004	02/10/2004	2006	BRILLEX SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04261010963
474	MI	1638312	26/01/2001	11/06/2000	2003	BROTHERS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PAULLO	MI	'13263990155
475	MI	1801512	22/02/2006	30/01/2006		BUCCIA D'ARANCIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'05166910967
476	MI	1657532	23/07/2001	07/12/2001	2001	BUSINESS LINE SOC. COOP. A R.L. IN BREVE BLINE S.C. A R.L.	MILANO	MI	'03213600962
477	MI	1685691	06/11/2002	30/05/2002	2003	C.B. E VI. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CINISELLO BALSAMO	MI	'03581300963
478	MI	1809197	28/04/2006	04/10/2006	2006	C.B.F. S.C. A R.L.	MILANO	MI	'05279160963
479	MI	1648951	23/04/2001	04/09/2001	2003	C.D. PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03154490969
480	MI	1601336	15/12/1999	11/10/1999	2001	C.D.L. AUTOTRASPORTI PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BUCCINASCO	MI	'12954410150
481	MI	1588867	22/06/1999	05/07/1999	2004	C.D.S. SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12810830153
482	MI	1595911	10/07/1999	07/08/1999	2005	C.E.S.I.CONSORZIO EUROPEO SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP. CONSORTILEA R.L.	MILANO	MI	'12876900155
483	MI	1667683	12/06/2001	14/11/2001		C.E.S.T. - CONSORZIO EDILE SERVIZI TRASPORTO S.C. A R.L.	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	'13480840159
484	MI	1751211	22/07/2004	07/05/2004		C.G.S. COMPAGNIA GENERALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04484030962
485	MI	1666290	20/11/2001	26/10/2001	2005	C.I.P.S.S. INTERVENTI PSICOLOGICI E SOCIO SANITARI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03315520969
486	MI	1605582	02/02/2000	11/10/1999	2001	C.I.S. COMPAGNIA ITALIANA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12969760151
487	MI	1577632	03/05/1999	22/12/1998		C.I.S.A. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI ALLE AZIENDE A.R.L.	BOLLATE	MI	'12652440152
488	MI	1633084	01/03/2001	10/03/2000		C.K.C. PICCOLA COOPERATIVA DI SERVIZI SCARL	COLOGNO MONZESE	MI	'03050380967
489	MI	1817186	24/07/2006	14/07/2006		C.L.D. SOCIETA' COOPERATIVA	BUSTO GAROLFO	MI	'05379550964
490	MI	1646383	28/03/2001	03/05/2001		C.M.C. COOP A R .L.	MILANO	MI	'13384210152
491	MI	1628528	17/10/2000	27/04/2000	2001	C.M.P. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEDRIANO	MI	'13126730152
492	MI	1667943	12/06/2001	23/11/2001		C.M.S. CONSORZIO MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L.	CUSANO MILANINO	MI	'03332510969
493	MI	1643692	03/06/2001	02/08/2001	2005	C.M.T. COOPERATIVA DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13365700155
494	MI	1791691	11/08/2005	19/10/2005	2005	C.P.L. - SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE LOGISTICA	LEGNANO	MI	'05029040960
495	MI	1658043	08/02/2001	13/07/2001	2001	C.R.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORNAREDO	MI	'03214200960

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
496	MI	1772907	23/03/2005	03/10/2005		C.S.A. CENTRO SERVIZI AZIENDALI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04791240965
497	MI	1749927	07/07/2004	25/06/2004		C.S.A. CENTRO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04463080962
498	MI	1716574	06/12/2003	16/05/2003		C.S.A. SOC. COOP. A R.L.	ROZZANO	MI	'03979040965
499	MI	1652206	25/05/2001	05/08/2001	2003	C.S.I. COOP. SOCIALE SERVICE INTERNATIONAL A R.L.	MILANO	MI	'13441680157
500	MI	1590861	16/07/1999	06/10/1999	2003	C.S.M. SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12842010154
501	MI	1796926	01/05/2006	29/12/2005		C.S.S. COOPERATIVA SERVIZI SPECIALI	MILANO	MI	'05102200960
502	MI	1435175	19/02/1996	12/03/1993		C.S.T. COOP. SERVIZI TURISTICI S.C.R.L.	NOVATE MILANESE	MI	'11065170158
503	MI	1723248	10/01/2003	17/09/2003	2006	C.T. EXPRESS S.C.R.L.	MILANO	MI	'04068000969
504	MI	1659730	07/09/2002	18/01/2000		C.T.M. COMPAGNIA TRASPORTI MARITTIMI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03682410877
505	MI	1800492	02/07/2006	20/01/2006		CA.LI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05160000963
506	MI	1690584	08/05/2002	26/07/2002		CAIRO COOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03638380968
507	MI	1648984	20/04/2001	04/11/2001		CAM SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13417990150
508	MI	1720700	08/04/2003	21/07/2003		CAMILLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04034150963
509	MI	1607304	16/02/2000	23/12/1999	2001	CAMPO DEI FIORI PICCOLA SOCIETᴸ COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'12984130158
510	MI	1752595	08/04/2004	19/07/2004		CANNATELLI MARIA CRISTINA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'04491970960
511	MI	1781604	24/06/2005	15/06/2005		CARPEN SOCIETA' COOPERATIVA	ARESE	MI	'04906740966
512	MI	1637030	23/01/2001	29/12/2000	2002	CARPENTER-EDILE P.S.C. A R.L.	MILANO	MI	'13293360155
513	MI	1717672	26/06/2003	06/04/2003	2003	CARTAGO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03997330968
514	MI	1665116	11/07/2001	10/10/2001	2001	CCU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03284710963
515	MI	1625438	09/11/2000	06/08/2000	2001	CELESTE NEW SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN DONATO MILANESE	MI	'13159470155
516	MI	1632953	12/06/2000	17/10/2000		CENTRAL COOPERATIVA A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'03057560967
517	MI	1620072	22/06/2000	05/04/2000	2001	CENTRO ANTONIO ALBINI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VIGNATE	MI	'12968950159
518	MI	1191388	19/02/1996	13/04/1984	2001	CENTRO ORIENTAMENTO SOCIO CULTURALE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'00910140391
519	MI	1565450	14/09/1998	20/07/1998	2004	CENTRO SERVIZI GENERALI SOC. COOP. A R.L. DETTA ANCHE IN BREVE : C.S.G. SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12546090155
520	MI	1753154	24/09/2004	13/06/1998		CENTRO SERVIZI ITALIANI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'02521940367
521	MI	1334011	19/02/1996	29/01/1990	2006	CENTRO SERVIZI SOC.COOP.A.R.L.	MILANO	MI	'10032310152
522	MI	1626105	15/09/2000	19/07/2000	2005	CENTROCOPIA GRECO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13187150159
523	MI	1768242	02/11/2005	21/01/2005		CERCHIO DI FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUSANO MILANINO	MI	'04705660969
524	MI	1626332	20/09/2000	25/07/2000	2001	CHIARA COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13197070157
525	MI	1748958	28/06/2004	17/06/2004	2006	CI.DI.ESSE SOC. COOP.	MILANO	MI	'04450880960
526	MI	1241442	19/02/1996	16/10/1986	2005	CINEMA TEATRO ALESSANDRO MANZONI SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'08505820152
527	MI	1730062	04/08/2004	10/11/2001	2005	CINQUE STELLE SOC. COOP.A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'02241150842
528	MI	335926	19/02/1996	30/09/1945	2003	CIRCOLO COOPERATIVO 25 APRILE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'01355900158

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
529	MI	133658	19/02/1996	10/02/1910	2005	CIRCOLO COOPERATIVO DI PONTEVECCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA	MAGENTA	MI	'00694240151 '
530	MI	337467	19/02/1996	27/10/1945	2006	CIRCOLO COOPERATIVO LA CONQUISTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'01474530159 '
531	MI	1503050	07/11/1996	14/05/1996		CISP SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'11838260153 '
532	MI	1680814	17/04/2002	21/03/2002		CITTADELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03508020967 '
533	MI	1493566	04/09/1996	01/07/1996	2006	CITY CLEAN SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'11720490157 '
534	MI	1566780	10/06/1998	27/07/1998		CITY SECURITY SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12546960159 '
535	MI	1416994	19/02/1996	04/06/1993		CITY SERVICE COOP. A R.L.	MILANO	MI	'10917170150 '
536	MI	1775628	19/04/2005	04/07/2005	2006	CITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SOLARO	MI	'04828280968 '
537	MI	1690070	15/10/2002	07/02/2002	2006	CIVITAS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03637170964 '
538	MI	1795592	03/03/2006	12/01/2005	2006	CLC S.C.R.L.	MILANO	MI	'05072790966 '
539	MI	1630989	15/11/2000	29/09/2000	2001	CLEAN POWER COOP. A R.L.	BUCCINASCO	MI	'13231430151 '
540	MI	1758662	18/11/2004	15/10/2004		CO. IMB. SOCIETA' COOPERATIVA	PARABIAGO	MI	'04571070962 '
541	MI	1629783	27/10/2000	27/09/2000	2001	CO.GE.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03045460965 '
542	MI	1780195	06/09/2005	19/05/2005	2005	CO.INF. ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04878220963 '
543	MI	1601910	22/12/1999	22/09/1999		CO.M.E.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT A	MILANO	MI	'12908270155 '
544	MI	1376753	19/02/1996	20/09/1991	2005	CO.SE.TRA.FER - CONSORZIO DI SERVIZI E TRASPORTI FERROVIARI O BREVEMENTE	MILANO	MI	'10491630157 '
545	MI	1818730	22/08/2006	27/07/2006	2006	CODEC SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05396100967 '
546	MI	1413656	19/02/1996	02/09/1993	2005	CODIEFFE SOCIETA' COOPERATIVA DISTRIBUZIONI EFFICIENTI A RESPON- SABILITA' LIMITATA	CASARILE	MI	'10874930158 '
547	MI	1782851	07/11/2005	21/06/2005		COLOR COOP SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04916550967 '
548	MI	1657538	31/07/2001	07/10/2001	2003	COMAR SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03208700967 '
549	MI	1724591	20/10/2003	10/09/2003	2003	COMETA SOCIETA' COOPERATIVA.	CORSICO	MI	'04089920963 '
550	MI	1608446	24/02/2000	12/02/1999		COMMUNICATION SERVICE & ENTERTAINMENT AGENCY - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'12972060151 '
551	MI	1635609	01/08/2001	13/12/2000		COMPAGNIA EUROPEA KOLUD PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13282350159 '
552	MI	1579224	17/03/1999	23/12/1998	2005	COMPASS SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12656550154 '
553	MI	1715307	27/05/2003	30/04/2003		COMUNICARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03945790966 '
554	MI	1658253	30/07/2001	23/07/2001	2004	CONSORZIO AGS GROUP SOC. COOP. A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03221080967 '
555	MI	1779298	30/05/2005	05/09/2005		CONSORZIO COOPCONS SOCIETA' COOPERATIVA	ARESE	MI	'04863350965 '
556	MI	1596017	18/10/1999	29/07/1999		CONSORZIO EUROPA 3000 SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12882460152 '
557	MI	1603898	18/01/2000	19/10/1999	2004	CONSORZIO GRUPPO IDEA LAVORO SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12934030151 '
558	MI	1617802	26/05/2000	15/03/2000	2001	CONSORZIO IMPRESE EDILI E AFFINI DOMUS 2002 - SOC.COOP. A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'13101230152 '
559	MI	1771292	03/08/2005	18/02/2005	2005	CONSORZIO OMNIBUS SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04757380961 '
560	MI	1626070	15/09/2000	28/06/2000	2006	CONTATTOMUSIC - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13174960156 '
561	MI	1657614	26/07/2001	07/03/2001		COOP INVIDIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03198660965 '

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
562	MI	1685233	06/06/2002	22/05/2002	2003	COOP LA MILANO - PICCOLA SOC. COOP.	MILANO	MI	'03580200966
563	MI	1626294	19/09/2000	07/06/2000		COOP. AREN EXPRESS SERVICE A R. L.	BRESSO	MI	'13194830157
564	MI	1606181	02/07/2000	01/11/2000		COOP. ARTIGIANA PIZETA A R.L.	MILANO	MI	'13033580153
565	MI	1827032	12/05/2006	27/11/2006		COOP. BRIANZA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05504660969
566	MI	1718329	07/09/2003	05/05/2003		COOP. CREMA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	PAULLO	MI	'03958440962
567	MI	1674910	03/08/2002	18/12/2001		COOP. GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03353880960
568	MI	1557270	05/12/1998	03/05/1998	2005	COOP. NET - NUOVE ONDE DI MERCATO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'12457990153
569	MI	1417431	19/02/1996	02/08/1993		COOP.DI ESSE SOC.COOP.A R.L.	MILANO	MI	'10864560155
570	MI	1601006	13/12/1999	20/10/1999	2005	COOP.GE.S.AP. GESTIONE SERVIZI APPALTI A R.L.	MILANO	MI	'12935000153
571	MI	1638287	30/01/2001	11/09/2000	2005	COOP.MULTI-SERVICE A R.L.	MILANO	MI	'13269120153
572	MI	1747760	06/11/2004	25/05/2004	2004	COOPERATIVA 2 M	MILANO	MI	'04424250969
573	MI	1531581	29/05/1997	18/04/1997	2006	COOPERATIVA AD INTERIM A R.L.	MILANO	MI	'12131540150
574	MI	1752831	08/06/2004	21/07/2004	2005	COOPERATIVA ADUEBP	MILANO	MI	'04501320966
575	MI	1475812	19/02/1996	22/02/1995	2001	COOPERATIVA AMBRA A R.L.	MILANO	MI	'11467510159
576	MI	1124858	19/02/1996	27/10/1982	2005	COOPERATIVA ANTIQUARI E RIGATTIERI DEL MERCATINO DI BOLLATE - SOC. COOP. A R.L.	BOLLATE	MI	'06709310152
577	MI	1662005	10/02/2001	20/09/2001	2001	COOPERATIVA ARGENTARIO A R.L	MILANO	MI	'03257890966
578	MI	1745665	20/05/2004	05/12/2004	2004	COOPERATIVA B.I.D. A R.L	MILANO	MI	'04408740969
579	MI	1665753	15/11/2001	31/10/2001		COOPERATIVA BLUE SEAS A R.L.	MILANO	MI	'03309960965
580	MI	1751659	28/07/2004	14/07/2004	2004	COOPERATIVA BLUE SERVICE	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'04486020961
581	MI	1726729	14/11/2003	11/03/2003	2004	COOPERATIVA BOSFORO SERVICE	MILANO	MI	'04112800968
582	MI	1295663	19/02/1996	22/07/1988		COOPERATIVA BOX SOTTO CASA A MILANO ARL	MILANO	MI	'09528140156
583	MI	1579268	03/05/1999	27/10/1998	2003	COOPERATIVA C.N.D. A R.L.	MILANO	MI	'12621090153
584	MI	933668	19/02/1996	03/07/1976		COOPERATIVA CASA MIA A R.L.	MILANO	MI	'03737580153
585	MI	1484498	19/02/1996	22/06/1995	2004	COOPERATIVA CDL A R.L.	NERVIANO	MI	'11564190152
586	MI	1765066	20/01/2005	30/12/2004	2005	COOPERATIVA CENTAURUS A R.L.	NOVATE MILANESE	MI	'04643250964
587	MI	1747013	06/04/2004	26/05/2004		COOPERATIVA CENTER S.R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'04427480969
588	MI	1696166	11/04/2002	15/10/2002		COOPERATIVA CL2 DIVISIONE SERVIZI A R.L.	CORSICO	MI	'03701130969
589	MI	1537551	09/04/1997	16/07/1997		COOPERATIVA COLA A R.L.	MILANO	MI	'12205860153
590	MI	1610594	29/03/2000	17/12/1999		COOPERATIVA DEAL A R.L.	MILANO	MI	'12981730158
591	MI	1738343	29/03/2004	20/02/2004		COOPERATIVA DEGLI AMICI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04288480967
592	MI	1708104	03/06/2003	26/02/2003		COOPERATIVA DEL NORD SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03870640962
593	MI	870872	19/02/1996	12/12/1973	2001	COOPERATIVA DI CONSUMO DEL POPOLO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	OPERA	MI	'01758860157
594	MI	1749362	07/01/2004	06/11/2004	2005	COOPERATIVA DIMENSIONE LAVORO	PARABIAGO	MI	'04464540964

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
595	MI	1565284	14/09/1998	16/03/1998		COOPERATIVA DISTRIBUZIONE EDITORIALE A R.L. - UNIRE	MILANO	MI	'12414190152
596	MI	1373877	19/02/1996	16/07/1991	2003	COOPERATIVA EDIFICATRICE AMBROSIANA A R.L.	PADERNO DUGNANO	MI	'02169440969
597	MI	527412	19/02/1996	16/03/1959		COOPERATIVA EDIFICATRICE LA GRANCIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAINATE	MI	'09019130153
598	MI	1651746	23/05/2001	16/05/2001		COOPERATIVA EDILIZIA ALDO MORO A R.L.	PESCHIERA BORROMEO	MI	'13426430156
599	MI	443623	19/02/1996	11/07/1953		COOPERATIVA EDILIZIA BRUNELLESCHI S.R.L.	MILANO	MI	'80024710156
600	MI	1458353	19/02/1996	22/11/1993	2006	COOPERATIVA EDILIZIA CINQUE BI A RESPONSABILITA' LIMITATA	RHO	MI	'11058870152
601	MI	1327867	19/02/1996	18/10/1973	2001	COOPERATIVA EDILIZIA DOMINO 21 SRL	MILANO	MI	'02375190150
602	MI	1830083	01/10/2007	12/05/2006		COOPERATIVA EDILIZIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05513710961
603	MI	1335472	19/02/1996	24/02/1976	2001	COOPERATIVA EDILIZIA IL NOCCIOLO S.R.L.	MILANO	MI	'00700040124
604	MI	1063191	19/02/1996	19/02/1981	2003	COOPERATIVA EDILIZIA LA FAMILIARE A R.L.	CUSANO MILANINO	MI	'91004560156
605	MI	1365899	19/02/1996	04/09/1991	2004	COOPERATIVA EDILIZIA LA SPERANZA S.R.L.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	'10361880155
606	MI	1441332	19/02/1996	24/02/1994	2001	COOPERATIVA EDILIZIA SANDONATESE A R.L.	SAN DONATO MILANESE	MI	'11155580159
607	MI	877609	19/02/1996	23/04/1974	2006	COOPERATIVA EDILIZIA SITO BOSISIO PARINI PRIMA - S.R.L.	MILANO	MI	'03559250158
608	MI	1625690	09/12/2000	24/07/2000	2003	COOPERATIVA EDILIZIA SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13198190152
609	MI	1583818	05/03/1999	30/01/1999		COOPERATIVA EURO 2000 A R.L.	MILANO	MI	'12705070154
610	MI	1650235	05/04/2001	04/04/2001		COOPERATIVA EURO 2001 - SOC. COOP. A.R.L.	MILANO	MI	'13427810158
611	MI	1760831	12/03/2004	15/09/1999	2006	COOPERATIVA EURO SANITA' ITALIA	MILANO	MI	'02726920164
612	MI	1652287	24/05/2001	14/05/2001		COOPERATIVA EUROPA SERENA A R.L.	MILANO	MI	'13442380153
613	MI	1688537	15/07/2002	26/06/2002		COOPERATIVA FORLANINI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03609690965
614	MI	346617	19/02/1996	07/06/1946	2001	COOPERATIVA FRATELLANZA E AMICI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCHIERA BORROMEO	MI	'00757540158
615	MI	1653213	06/04/2001	23/05/2001		COOPERATIVA FUTURA A R.L.	MILANO	MI	'13457280157
616	MI	1727301	21/11/2003	10/10/2003		COOPERATIVA G.D.V. - PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04091040966
617	MI	1696754	15/11/2002	14/10/2002		COOPERATIVA GENERALSERVICE A R.L.	MILANO	MI	'03709080968
618	MI	1501129	31/07/1996	21/03/1996		COOPERATIVA GIORNALISTICA ARIANNA A R.L.	MILANO	MI	'11806080153
619	MI	1445081	19/02/1996	03/10/1994	2001	COOPERATIVA INCONTRO 94 S.R.L.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	'11180710151
620	MI	1649515	05/02/2001	06/01/2000	2001	COOPERATIVA INIZIATIVE EDILI EL NOURY S.C.AR.L.	MILANO	MI	'13151050153
621	MI	1654820	25/06/2001	06/04/2001	2001	COOPERATIVA INTESA S.C.A R.L.	MILANO	MI	'13469230158
622	MI	1674343	15/02/2002	02/04/2002		COOPERATIVA ISOLA.LAVORO A R. L.	MILANO	MI	'03435030964
623	MI	1814869	29/06/2006	06/07/2006		COOPERATIVA ITALIA 2006 A R.L.	MILANO	MI	'05343110960
624	MI	1584375	31/03/2004	04/07/1995		COOPERATIVA KOOPED - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	MEDIGLIA	MI	'01822710024
625	MI	1645488	21/03/2001	26/02/2001	2005	COOPERATIVA LA NUOVA EUROPA SOC. COOP. A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'03130700960
626	MI	1790792	27/10/2005	17/10/2005		COOPERATIVA L'ALBA GROUP A R.L.	MILANO	MI	'05022690969
627	MI	1665599	11/12/2001	19/10/2001	2001	COOPERATIVA LAMERA - PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03295800969

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
628	MI	1655763	07/04/2001	19/06/2001		COOPERATIVA LASER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03187140961
629	MI	625061	19/02/1996	19/02/1963	2004	COOPERATIVA LAVORANTI MERCATO CARNI S.R.L.	MILANO	MI	'00815630157
630	MI	1672862	02/01/2002	15/01/2002		COOPERATIVA LAVORATORI ITALO-BRASILIANI IN ITALIA PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03394870962
631	MI	1756084	10/08/2004	20/09/2004		COOPERATIVA LEONE A R.L.	MILANO	MI	'04533000966
632	MI	1737514	03/05/2004	02/11/2004		COOPERATIVA LOMBARDA DI RELAZIONI E SERVIZI SOC. COOP.	MILANO	MI	'04267450965
633	MI	1537083	08/08/1997	04/11/1997		COOPERATIVA MEDICI DEL VASCELLO A R.L.	MILANO	MI	'12145950155
634	MI	1669014	21/12/2001	12/03/2001		COOPERATIVA MELOGRANO SERVICE SOC.COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03347800967
635	MI	383748	19/02/1996	16/04/1949	2003	COOPERATIVA MERCATO RIONALE COPERTO MUNICIPALE GORLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI	MILANO	MI	'80059950156
636	MI	417690	19/02/1996	17/12/1951		COOPERATIVA MERCATO RIONALE COPERTO WASHINGTON A.R.L.	MILANO	MI	'80059930158
637	MI	1618685	06/05/2000	28/03/2000	2003	COOPERATIVA MOVERS SERVICE S.C. A R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	'13117060155
638	MI	1616135	05/09/2000	02/07/2000	2003	COOPERATIVA MURATORI EDILI ITALIANA & R. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN BREVE MEI PICCOL	CINISELLO BALSAMO	MI	'02957740968
639	MI	1628684	16/10/2000	07/05/2000		COOPERATIVA NATION SERVICE 2000 A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'03021930965
640	MI	1641176	20/02/2001	30/01/2001		COOPERATIVA NEW SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L..	MILANO	MI	'13343640150
641	MI	1431082	19/02/1996	27/10/1993	2004	COOPERATIVA O.S.G. SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'11062560153
642	MI	1781123	20/06/2005	31/05/2005	2006	COOPERATIVA ODESSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04888860964
643	MI	1573865	18/01/1999	12/10/1998	2001	COOPERATIVA OLYMPIA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12642540152
644	MI	1642194	28/02/2001	21/11/2000		COOPERATIVA OMBRIANO SOC. COOP. A.R.L.	MILANO	MI	'13356970155
645	MI	1620098	23/06/2000	03/06/1998		COOPERATIVA OROBICA SERVIZI SOCIALI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	'12432810153
646	MI	1656468	07/10/2001	25/06/2001	2001	COOPERATIVA PLANET WORK - SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03194140962
647	MI	1574409	21/01/1999	25/11/1998	2001	COOPERATIVA PLURI-SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'12635420156
648	MI	1242820	19/02/1996	27/02/1987	2003	COOPERATIVA POSTEGGIATORI LOMBARDI ARL	SEGRATE	MI	'08715940154
649	MI	1550592	26/02/1998	13/01/1998		COOPERATIVA PROGETTO LAVORO S.C.R.L.	MILANO	MI	'12338240158
650	MI	1630381	11/07/2000	20/07/2000	2005	COOPERATIVA RADCAFE' A R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	'03031840964
651	MI	1541505	11/04/1997	17/09/1997	2006	COOPERATIVA RO - BOX 2000 S.C.R.L.	ROZZANO	MI	'12256590154
652	MI	1605094	02/04/2000	29/09/1999		COOPERATIVA ROVERETO A R.L.	MILANO	MI	'12916740157
653	MI	1492114	04/03/1996	13/12/1995	2003	COOPERATIVA S R.L. SEVEN SERVICE	NOVATE MILANESE	MI	'02543850966
654	MI	1485187	19/02/1996	16/10/1995		COOPERATIVA SAN GIORGIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MAGENTA	MI	'11633770158
655	MI	1446213	19/02/1996	27/04/1994	2006	COOPERATIVA SARA 1 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN DONATO MILANESE	MI	'11210880156
656	MI	1616315	05/11/2000	03/02/2000	2005	COOPERATIVA SARA A R.L.	MILANO	MI	'13082180152
657	MI	1625462	09/08/2000	05/11/2000		COOPERATIVA SERIT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13165890156
658	MI	1409751	19/02/1996	12/11/1992		COOPERATIVA SIGAL A R.L.	MILANO	MI	'10823540157
659	MI	1605066	27/01/2000	28/07/1999		COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA PADRE MASSIMO	MILANO	MI	'12995890154
660	MI	1636837	16/01/2001	28/12/2000	2006	COOPERATIVA SOCIALE A.P.I.O. ASSISTENZA ALLA PERSONA PER INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE E OPERE DI BENE	MILANO	MI	'13291470154

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
661	MI	1613633	04/10/2000	22/11/1999	2003	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMESTIERE A R.L.	MILANO	MI	'12970380155
662	MI	1615670	05/09/2000	12/01/1999		COOPERATIVA SOCIALE ASSIST ASSISTENZA SPORT TERAPIA A R.L.	MILANO	MI	'12974140159
663	MI	1537690	15/09/1997	07/10/1997	2005	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA IN LINEA COOP. A.R.L.	MILANO	MI	'12201070153
664	MI	1780671	15/06/2005	30/05/2005	2006	COOPERATIVA SOCIALE GREEN ONLUS	PADERNO DUGNANO	MI	'04893770968
665	MI	1467969	19/02/1996	16/01/1995	2001	COOPERATIVA SOCIALE LA GIARA A R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	'02469150961
666	MI	1594645	22/09/1999	07/01/1999		COOPERATIVA SOCIALE LA SOLIDARIET└ A R.L. O.N.L.U.S.	MELEGNANO	MI	'12898220152
667	MI	1611331	20/03/2000	29/11/1999	2003	COOPERATIVA SOCIALE MOUVEMENT 789 A R.L.	MILANO	MI	'12970420159
668	MI	1612101	28/03/2000	19/11/1999		COOPERATIVA SOCIALE SOLUNA COOP. A R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	'02925570968
669	MI	1758946	11/10/2004	11/04/2004	2006	COOPERATIVA TERZIARIZZAZIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CO.TER.S. SOCIETA' COOPER	MILANO	MI	'04592810966
670	MI	1483763	19/02/1996	22/09/1995		COOPERATIVA TOP SERVICE A.R.L.	MILANO	MI	'11608210156
671	MI	1718705	14/07/2003	24/06/2003	2003	COOPERATIVA TRASPORTI VICKER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04002120964
672	MI	1302437	19/02/1996	17/12/1988	2003	COOPERATIVA TRASPORTO LOCATE SOC. COOP. A R.L.	LOCATE DI TRIULZI	MI	'09516910156
673	MI	1667108	30/11/2001	29/02/2000		COOPERATIVA VALSABBIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'02110980980
674	MI	1157748	19/02/1996	02/06/1984		COOPERATIVA VITTORIO VENETO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORSICO	MI	'07310470153
675	MI	1674634	21/02/2002	30/01/2002	2006	COOPERATIVA ZOE	MILANO	MI	'03439900964
676	MI	1723002	27/01/2004	22/05/1969		COOPINVEST SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - PER AZIONI	MILANO	MI	'01016190371
677	MI	1677868	18/03/2002	21/02/2002	2004	COOPTRANS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN FORMA ABBREVIATA COOPTRANS	MILANO	MI	'03459580969
678	MI	1825383	15/11/2006	25/10/2006		COPY TREND - SOCIETA' COOPERATIVA	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	'05473630969
679	MI	1360072	19/02/1996	14/02/1991	2001	CORTE DEI FABBRI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MILANO	MI	'10301520150
680	MI	1804463	03/10/2006	27/02/2006		COSMO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'05205840969
681	MI	1556014	23/04/1998	25/02/1998		COSTRUIRE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TREZZO SULL'ADDA	MI	'12397960159
682	MI	1621601	07/11/2000	23/12/1999	2000	COSTRUIRE 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOVATE MILANESE	MI	'12985530158
683	MI	1811152	17/05/2006	05/10/2006		COSTRUZIONI G.V. SOCIETA' COOPERATIVA	COLOGNO MONZESE	MI	'05302650964
684	MI	1755643	10/06/2004	14/09/2004	2005	CRION SOC. COOP A R.L.	MEDIGLIA	MI	'04527440962
685	MI	1722922	30/09/2003	17/09/2003	2005	CTF SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'04064250964
686	MI	1636922	19/01/2001	11/08/2000		CUBA SERVICEX - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13273030158
687	MI	1610804	15/03/2000	26/01/2000		D C M PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13025760151
688	MI	1805945	22/03/2006	03/09/2006		D.A.K. - SOCIETA' COOPERATIVA	CORSICO	MI	'05239490963
689	MI	1821377	10/03/2006	20/09/2006		D.B.G. SOCIETA' COOPERATIVA	MELEGNANO	MI	'05436060965
690	MI	1672010	03/04/2002	27/12/2001		D.E. PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MELZO	MI	'03381410962
691	MI	1579630	03/09/1999	01/12/1999	2004	D.E.M.A.S. CARGO & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PESCHIERA BORROMEO	MI	'12680110157
692	MI	1633598	19/12/2000	10/06/2000		D.F.T. GAMMA ELETTRIC PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	ROZZANO	MI	'13249870158
693	MI	1718626	07/10/2003	18/06/2003		D.M.P. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04010950964

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
694	MI	1784954	29/07/2005	20/07/2005		DADO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04952430967
695	MI	1629204	23/10/2000	06/05/2000		DALIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN GIULIANO MILANESE	MI	'13152040153
696	MI	1762818	28/12/2004	14/12/2004	2006	DAMASCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BOLLATE	MI	'04633150968
697	MI	1545505	31/12/1997	19/11/1997	2001	DAVILLIA SOC. COOP. A R.L.	RODANO	MI	'12286270157
698	MI	1409425	19/02/1996	21/12/1992		DAY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'10834740150
699	MI	1707652	03/04/2003	26/02/2003	2005	DELEYVA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03869340962
700	MI	1800457	02/06/2006	23/01/2006		DELTA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05160540968
701	MI	1696972	15/11/2002	30/10/2002		DELTA SERVICE 2003 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03717700961
702	MI	1719674	23/07/2003	07/10/2003		DELTA SOLIDALE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MILANO	MI	'04019670969
703	MI	1653306	06/05/2001	22/05/2001		DESI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13418900158
704	MI	1587493	06/09/1999	26/03/1999	2003	DEVOR PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA ARL	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	'12754900152
705	MI	1573773	15/01/1999	26/11/1998	2001	DIANA COOP. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'12671300155
706	MI	1670372	01/11/2002	13/12/2001		DIELLEA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03352960961
707	MI	1624545	10/01/2001	23/12/1998		DIFFUSIONE DIDATTICA A.C.U.C. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SENAGO	MI	'07656270019
708	MI	1672255	28/01/2002	15/01/2002	2003	DIGIFORM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03409020967
709	MI	1719853	28/07/2003	18/07/2003		DLG PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04023420963
710	MI	1686551	24/06/2002	06/12/2002		DMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	RODANO	MI	'03595140967
711	MI	1698838	12/04/2002	19/11/2002		DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03734970969
712	MI	1459066	19/02/1996	12/02/1994	2001	DON ENRICO MOLTENI SOC. COOP. A R.L.	PADERNO DUGNANO	MI	'02451540963
713	MI	1606929	02/10/2000	06/03/1999		DOPPIAERRE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'12833910156
714	MI	1713810	05/06/2003	04/07/2003		DUEMME PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	'03922650969
715	MI	1667745	12/05/2001	21/11/2001	2004	DYNAMIC WORK SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03332990963
716	MI	1605467	02/01/2000	11/05/1999		E.C. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	COLOGNO MONZESE	MI	'02919140968
717	MI	1708788	13/03/2003	03/07/2003	2004	E.S.T. - EVENTI SERVIZI TESTIMONIANZE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03883970968
718	MI	1761423	12/09/2004	22/11/2004	2006	EASY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04614040964
719	MI	1653539	06/11/2001	24/05/2001	2003	EBONY GROUP SOC. COOP. A R.L.	VAPRIO D'ADDA	MI	'03178380964
720	MI	1651729	21/05/2001	05/08/2001	2003	ECOFORUM SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13441650150
721	MI	1812363	06/01/2006	13/05/2006		ECUASIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'05316110963
722	MI	1615164	26/04/2000	30/03/2000	2003	EDERA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUSANO MILANINO	MI	'02981600964
723	MI	1613216	04/06/2000	19/01/2000	2004	EDIL GLOBO SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN DONATO MILANESE	MI	'13042530157
724	MI	1646842	04/04/2001	03/06/2001		EDIL MALVAGLIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	'03146480961
725	MI	1738586	16/03/2004	03/02/2004		EDIL MARKET SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04301990968
726	MI	1590606	30/07/1999	17/05/1999	2001	EDIL TEAM SOC. COOP. A R.L.	ABBIATEGRASSO	MI	'12820500150

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
727	MI	1656110	07/05/2001	20/06/2001		EDILIZIA NER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03196440964
728	MI	1741961	19/04/2004	25/03/2004		EDILROMA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04362280960
729	MI	1817665	28/07/2006	20/07/2006		EDILSKANA SOCIETA' COOPERATIVA	LISCATE	MI	'05385150965
730	MI	1824249	11/03/2006	24/10/2006		EDILVAL SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05470160960
731	MI	1639279	02/01/2001	16/11/2000		EDITEC PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03066950969
732	MI	1685946	13/06/2002	15/05/2002		EGITALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03562440960
733	MI	1690081	31/07/2002	07/09/2002	2004	EGITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03619310968
734	MI	1646749	04/06/2001	03/08/2001		EGYPT INTERNATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	MILANO	MI	'13382860156
735	MI	1773970	27/07/2005	03/11/2005	2005	EL HAMZAWI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04789870963
736	MI	1633559	22/12/2000	16/10/2000	2003	ELECTRO - SYSTEM PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CUSANO MILANINO	MI	'03054050962
737	MI	1674513	18/02/2002	18/01/2002		ELEFANTE SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN DONATO MILANESE	MI	'03438280962
738	MI	1720033	30/07/2003	18/07/2003		ELEPHANT JOB SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04024030969
739	MI	1662746	10/09/2001	18/09/2001	2001	ELETTROMAN COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SCARL	MILANO	MI	'03262410966
740	MI	1617037	20/06/2000	25/02/2000	2004	ELITE SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	SENAGO	MI	'02964800961
741	MI	1755534	10/04/2004	14/09/2004	2006	ELITE SOCIETA' COOPERATIVA	MELZO	MI	'04528580964
742	MI	1779548	06/01/2005	05/12/2005		ELLEA S.C.A R.L.	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	'04868770969
743	MI	1664723	31/10/2001	18/10/2001		ELLEDI PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	'03300330960
744	MI	1812806	06/05/2006	23/05/2006		ELLEGI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05321330960
745	MI	1741721	13/04/2004	29/03/2004		ELLEGIDI SOC. COOP.	MILANO	MI	'04343170967
746	MI	1717455	25/06/2003	29/05/2003	2003	ELLEPI TRANSPORT - LOGISTICA PAULLESE TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	SAN DONATO MILANESE	MI	'03981550969
747	MI	1657216	19/07/2001	07/10/2001	2006	ELLEPIEMME - SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03206180964
748	MI	1673760	18/02/2002	29/01/2002	2003	EMMEGIEMME PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03421660964
749	MI	1656136	07/12/2001	13/06/2001	2003	EOLO SOC. COOP. A R.L.	GORGONZOLA	MI	'03185130964
750	MI	1649913	05/04/2001	04/04/2001	2001	ERIC SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMBIAGO	MI	'03153010966
751	MI	1657698	26/07/2001	16/07/2001		ESMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03215970967
752	MI	1773586	12/12/2006			ESPERO COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04831581212
753	MI	1648781	26/04/2001	23/03/2001		ET PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA DI LAVORO A.R.L.	MILANO	MI	'13409300152
754	MI	1795936	27/12/2005	13/12/2005		ETICAPLUS SOC.COOP.	MILANO	MI	'05079220967
755	MI	1534313	07/10/1997	04/07/1997		EURCON SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12125750153
756	MI	1675801	27/02/2002	02/04/2002	2002	EURO - EDIL - COOP - PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03441940966
757	MI	1663951	23/10/2001	10/01/2001	2001	EURO CLEAN SOC. COOP. A.R.L.	MELEGNANO	MI	'03272940960
758	MI	1635109	01/04/2001	11/09/2000		EURO GENERAL SERVICE SOC. COOP. A R.L.	TREZZO SULL'ADDA	MI	'03063480960
759	MI	1701293	02/12/2003	13/12/2002		EURO SEMPIONE SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03773610963

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
760	MI	1687476	07/05/2002	06/06/2002		EURO SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03584980969
761	MI	1659896	09/04/2001	30/07/2001		EUROASIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03230600961
762	MI	1748304	07/05/2004	05/04/2001		EUROCOOP S.C.A.R.L.	MILANO	MI	'01443260938
763	MI	1826951	12/01/2006	17/11/2006		EUROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05500130967
764	MI	1809179	21/04/2006	04/07/2006	2006	EUROCOSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05270210965
765	MI	1679608	05/09/2002	14/03/2002		EUROEDIL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN DONATO MILANESE	MI	'03495420964
766	MI	1715020	22/05/2003	05/08/2003	2003	EUROLAVORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEDRIANO	MI	'03954670968
767	MI	1648124	04/12/2001	04/06/2001		EUROLOGIS SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13412850151
768	MI	1308025	19/02/1996	03/04/1989	2001	EUROPA 2000 SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'09650260152
769	MI	1694016	10/10/2002	26/03/2001	2003	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RHO	MI	'02648120125
770	MI	1638752	22/02/2001	27/10/2000		EUROPE SERVICE CORPORATION SOC. COOP. A.R.L.	MILANO	MI	'13254990156
771	MI	1828317	18/12/2006	12/01/2006		EUROPE SERVICE MDD SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05510430969
772	MI	1659036	08/03/2001	24/07/2001		EUROPEAN SERVICE SOC. COOP. A R.L.	NOVATE MILANESE	MI	'03226060964
773	MI	1715924	06/04/2003	05/06/2003		EUROPERU' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03945800963
774	MI	1829618	01/05/2007	19/12/2006		EUROSERVICE SOC. COOP.	CORBETTA	MI	'05531440963
775	MI	1630206	11/07/2000	28/09/2000		EUROTRADE SOC.COOP. A R.L.	ABBIATEGRASSO	MI	'13225600157
776	MI	1562812	21/07/1998	20/02/1998		EVA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'02759160969
777	MI	1569340	11/10/1998	10/05/1998		EVERY TIME SOC. COOP. A R.L.	NOVATE MILANESE	MI	'12592020155
778	MI	1576837	02/11/1999	11/01/1998	2006	EVICO EXPRESS SOC. COOP A R L	MILANO	MI	'12612260153
779	MI	1687905	07/08/2002	13/06/2002	2002	EXPRESS SHOW ALLESTIMENTI PICC. SOC. COOP. A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03594170965
780	MI	1711472	24/04/2003	13/03/2003	2003	F.D.A. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03895530966
781	MI	1623268	28/07/2000	22/05/2000	2004	FA.DE.C.O. SERVICE SOC. COOP A R.L.	MILANO	MI	'13141040157
782	MI	1621180	28/07/2000	04/12/2000		FACTOR 2000 SOC. COOP. A R.L.	ROZZANO	MI	'13161790152
783	MI	1591300	14/10/1999	17/02/1999		FAR. COOP. S.C.A.R.L.	MILANO	MI	'12735030152
784	MI	1651031	16/05/2001	04/12/2001		FARAONE A R.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13419170157
785	MI	1684060	23/05/2002	05/10/2002		FARIS PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	BOLLATE	MI	'03559410968
786	MI	1725205	24/10/2003	10/10/2003	2005	FIRST CLASS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04100920968
787	MI	1685805	13/06/2002	15/05/2002		FKIH BEN SALAH PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMATA	MILANO	MI	'03498940968
788	MI	1669549	01/09/2002	12/03/2001		FLORENTIA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03343440966
789	MI	1705500	17/02/2003	23/01/2003		FOCUSCOOP SOC. COOP. A R.L.	ARESE	MI	'03832750966
790	MI	1798240	19/01/2006	01/11/2006		FRATELLI BARAKAT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'05125450964
791	MI	1830297	01/10/2007	28/12/2006		FRATELLI CHONILLO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05536110967
792	MI	1753165	08/12/2004	29/07/2004		FRATELLI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04506010968

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
793	MI	1824428	11/08/2006	20/10/2006		FREEDOM SOURCING SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'05428350960
794	MI	1826886	12/11/2006	13/11/2006		FREEDOM COOP COOPERATIVA SOCIALE	MILANO	MI	'05500600969
795	MI	1812312	06/07/2006	05/12/2006		FREEGAME SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05310050967
796	MI	1797298	13/01/2006	30/12/2005	2006	FULL SERVICE SOC. COOP.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'05098510968
797	MI	1634422	16/01/2001	30/11/2000		FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEGRATE	MI	'13279430154
798	MI	1692605	23/09/2002	09/09/2002	2003	FULL SERVICE-COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA-ONLUS	MILANO	MI	'03670330962
799	MI	1603873	24/01/2000	26/11/1999	2003	FUTURA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12965540151
800	MI	1638915	31/01/2001	10/02/2000		FUTURA SOC. COOP. A R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	'13230700158
801	MI	1614077	13/04/2000	26/02/2000	2001	FUTURO MIGLIORE 2000 SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13062210151
802	MI	1801504	14/02/2006	02/03/2006	2006	G & M COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	SEGRATE	MI	'05173700963
803	MI	1820964	28/09/2006	20/09/2006	2006	G. L. C. INTERNATIONAL GLOBAL LOGISTIC COMPANY SOCIETA' COOPERATI	COLOGNO MONZESE	MI	'05424050960
804	MI	1581971	15/04/1999	21/01/1999		G.D.S. SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12690720151
805	MI	1783826	19/07/2005	13/07/2005	2005	G.L. GESTIONE LOGISTICA SOC. COOP.	MILANO	MI	'04937260968
806	MI	1708578	03/12/2003	03/06/2003	2005	G.L.C. MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03883260964
807	MI	1809413	27/04/2006	18/12/2001	2005	G.M. ECOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03358470965
808	MI	1678904	04/11/2002	25/02/2002		G.M. IMPIANTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN DONATO MILANESE	MI	'03464150964
809	MI	1643996	03/08/2001	19/02/2001	2001	G.M.T. SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13364050156
810	MI	1772495	23/03/2005	03/03/2005		G.P. 40 COOPERATIVA A R.L.	TRIBIANO	MI	'04782730966
811	MI	1716577	06/12/2003	28/05/2003	2003	G.S.A. SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03977560964
812	MI	1741896	14/04/2004	04/01/2004	2006	G.S.G. SOCIETA' COOPERATIVA	SAN DONATO MILANESE	MI	'04351150968
813	MI	1649979	05/11/2001	04/10/2001	2005	G.S.I. SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13426580158
814	MI	1665022	15/11/2001	10/09/2001	2004	G.S.M. GESTIONE SERVIZI MILANO NEW COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA	CERRO AL LAMBRO	MI	'03283500969
815	MI	1575690	02/02/1999	12/03/1998		G.S.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'02827900966
816	MI	1628662	16/10/2000	14/09/2000	2001	G.T.F. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13216400153
817	MI	1760664	30/11/2004	25/11/2004	2004	G.W.D. MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04615270966
818	MI	1685036	06/04/2002	17/05/2002	2003	GALASSIACLEANER - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03567600964
819	MI	1783130	14/07/2005	29/06/2005		GALLOPER SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04920940964
820	MI	1568122	26/10/1998	09/04/1998	2001	GAMA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ARL PER AZIONI	COLOGNO MONZESE	MI	'02806210965
821	MI	1654352	18/06/2001	06/01/2001	2004	GE.S.TER. S.C.R.L.	MILANO	MI	'03181140967
822	MI	1598738	11/12/1999	07/07/1999	2003	GEMA - SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA	NOVATE MILANESE	MI	'12863370156
823	MI	1644299	03/12/2001	19/02/2001		GEMAS SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13366000159
824	MI	1720928	08/07/2003	28/07/2003		GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04032930960
825	MI	1713659	05/07/2003	04/11/2003		GENCO SOC. COOP. A R.L.	POGLIANO MILANESE	MI	'03933380960

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
826	MI	1716226	06/09/2003	22/05/2003	2005	GENERAL LOGISTIC SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03978440968
827	MI	1644563	15/03/2001	13/02/2001		GENERAL SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13357830150
828	MI	1780961	17/06/2005	06/01/2005		GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04891630966
829	MI	1650195	29/05/2001	03/05/2001	2001	GENERAL SERVICES SOC. COOP ARL	LAINATE	MI	'03160120964
830	MI	1805251	16/03/2006	03/07/2006	2006	GENERAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'05228060967
831	MI	1610295	03/09/2000	26/01/2000		GENERALCOOP. PICCOLA COOPERATIVA	SAN DONATO MILANESE	MI	'13037300152
832	MI	1760270	26/11/2004	11/11/2004	2005	GENIUS SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04598570960
833	MI	1630051	31/10/2000	27/09/2000		GESER SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13226860156
834	MI	1699558	12/12/2002	28/11/2002		GESMA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03746910961
835	MI	1573433	22/01/1999	11/07/1998	2001	GESTIONE MERCI MAGAZZINO SOC. COOP A R.L.	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	'12625370155
836	MI	1328318	19/02/1996	18/12/1989	2006	GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA GE.RI.CO. SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'09899870159
837	MI	1697076	13/11/2002	15/10/2002	2003	GI.VE.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03706670969
838	MI	1780810	17/06/2005	06/01/2005	2006	GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'04889650968
839	MI	1822621	19/10/2006	29/09/2006		GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. A MUTUALITA' PREVALE	MILANO	MI	'05456330967
840	MI	1786996	14/09/2005	09/09/2005		GIULIA E SARA SOCIETA' COOPERATIVA	SEDRIANO	MI	'04977130964
841	MI	1759961	22/11/2004	11/05/2004	2006	GLIFO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA GLIFO S.C.	PAULLO	MI	'04605400961
842	MI	1612611	04/04/2000	17/02/2000	2004	GLOBAL LOGISTIC TEAM SOC. COOP. A RL	MILANO	MI	'13054360154
843	MI	1625775	20/09/2000	16/09/1999		GLOBAL NEWS PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	SEDRIANO	MI	'12912240152
844	MI	1744824	13/05/2004	05/04/2004	2004	GLOBAL PROJECT GROUP SOC. COOP.	MILANO	MI	'04397820962
845	MI	1738057	18/03/2004	18/02/2004		GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BUSTO GAROLFO	MI	'04285110963
846	MI	1819359	09/06/2006	18/08/2006	2006	GLOBAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05401260962
847	MI	1700019	18/12/2002	12/11/2002		GLOBAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03755530965
848	MI	1692235	18/09/2002	09/05/2002	2004	GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03661910962
849	MI	1769995	25/02/2005	02/10/2005		GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04741980967
850	MI	1619499	19/06/2000	14/04/2000		GLOBAL SERVICES SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13139150158
851	MI	1716497	06/12/2003	29/05/2003	2003	GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03983650965
852	MI	1810181	05/04/2006	04/07/2006		GLOBUS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'05282660967
853	MI	1633646	15/12/2000	28/11/2000		GOLDEN NEW SERVICES SOC. COOP. A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'03070680966
854	MI	1800095	02/03/2006	13/01/2006		GP52 SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05127500964
855	MI	1729322	17/12/2003	24/11/2003		GRECO SERVIZI PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	MILANO	MI	'04134820960
856	MI	1605847	02/04/2000	21/10/1999		GREEN ICE SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	MILANO	MI	'12963350157
857	MI	1751113	22/07/2004	07/09/2004		GRUPPO ALYAA INTERNATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04484360963
858	MI	1683909	22/05/2002	23/04/2002	2005	GRUPPO PROFESSIONE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03539520969

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
859	MI	1738560	18/03/2004	03/02/2004	2004	GUASMO SOC. COOP.	PADERNO DUGNANO	MI	'04300010966
860	MI	1665729	13/11/2001	23/10/2001	2001	HAGERCO GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03302120963
861	MI	1695994	13/11/2002	10/08/2002		HDUEGOL - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	LEGNANO	MI	'03694020961
862	MI	1730389	31/12/2003	12/03/2003	2004	HORAS SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04162210969
863	MI	1801833	24/02/2006	02/02/2006		HOTEL PARTNERS - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	MILANO	MI	'05172980962
864	MI	1828523	20/12/2006	12/06/2006		HTL - SERVICE COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'05516210969
865	MI	1787745	10/03/2005	20/09/2005		HUMANA EMERGENCY SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04988450963
866	MI	1644668	14/03/2001	27/10/2000		HUMANA VITAS SIACOOP. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13249930150
867	MI	1726567	13/11/2003	30/10/2003	2004	HURGADA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04112990967
868	MI	1776071	26/04/2005	04/11/2005		I GIRASOLI - COOPERATIVA SOCIALE	MILANO	MI	'04829700964
869	MI	1648308	20/04/2001	26/03/2001	2006	I SEMPREVERDI PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA	MILANO	MI	'13416390154
870	MI	1783128	20/07/2005	07/05/2005	2006	I.O.M. 2005 SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04927550964
871	MI	1641040	19/02/2001	02/02/2001	2004	I.S.A. IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	CANEGRATE	MI	'13352640158
872	MI	1577691	25/03/1999	16/12/1998	2001	IDEA LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	'12701380151
873	MI	1677794	05/09/2002	03/02/2002	2003	IDEAL SERVICES S.C.R.L.	MILANO	MI	'03472630965
874	MI	1783395	15/07/2005	24/06/2005		IFE' AXE COOPERATIVA DI INTEGRAZIONE SOCIALE ITALO-BRASILIANA POTRA' ESSERE UTILIZZATA LA SEGUENT	MILANO	MI	'04931450961
875	MI	1561264	07/02/1998	04/02/1998	2001	IL BUON FUTURO SOC COOP A RL	MILANO	MI	'12424880156
876	MI	1831353	23/01/2007	18/12/2006		IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA	ROZZANO	MI	'05556570967
877	MI	446016	19/02/1996	16/12/1953	2001	IL FOCOLARE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'80025770159
878	MI	1689981	30/07/2002	19/07/2002	2004	IL FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03631920968
879	MI	1750641	16/07/2004	30/06/2004	2006	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A. R.L.	LEGNANO	MI	'04476830965
880	MI	1283512	19/02/1996	04/07/1987	2001	IL MIRAGGIO COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MILANO	MI	'08776760152
881	MI	1639066	02/01/2001	21/11/2000	2003	IL NILO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13268750158
882	MI	979136	19/02/1996	21/01/1978	2001	IL PAPAVERO SOC. COOP. A.R.L.	MILANO	MI	'03901340152
883	MI	1680391	04/11/2002	15/03/2002		IL SALICO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03491850966
884	MI	1617356	24/05/2000	21/03/2000	2004	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	PESCHIERA BORROMEO	MI	'13088330157
885	MI	1734039	02/06/2004	29/01/2004	2005	ILIRIA EURO PLURI COOPERS SOC. COOP.	MILANO	MI	'04235830967
886	MI	1726419	11/11/2003	10/10/2003	2003	IMAN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04093020966
887	MI	1740138	04/01/2004	03/12/2004	2006	IMPEGNO E SVILUPPO SOC. COOP. A R L.	BASIANO	MI	'04319190965
888	MI	1715478	28/05/2003	14/05/2003		INDEX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03962540963
889	MI	1703596	29/01/2003	23/01/2003		INFOSANIT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLLATE	MI	'03815520964
890	MI	1817485	28/07/2006	25/07/2006		INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'05389000968
891	MI	1711737	14/04/2003	17/03/2003		INTERNATIONAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'03903300964

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
892	MI	1652915	06/06/2001	16/05/2001	2001	INTERSERVIZI SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13450640159
893	MI	1726232	11/07/2003	22/10/2003	2003	IR SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04112980968
894	MI	1681328	05/03/2002	04/04/2002	2006	ISS.NET SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03519970960
895	MI	1710193	26/03/2003	18/03/2003		ITAL DRILLING SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA ITALDRILLING	MILANO	MI	'03897320960
896	MI	1686413	19/06/2002	21/05/2002		ITALCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03574590968
897	MI	1768445	15/02/2005	02/10/2005	2006	ITALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04741610960
898	MI	1609195	03/01/2000	14/09/1999		ITALEUR CONSULTING PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12911730153
899	MI	1546476	02/02/1998	12/03/1997	2001	ITALFIL COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12294900159
900	MI	1734078	02/09/2004	19/01/2004		ITALIA CLEANING SERVICE SOC. COOP.	MILANO	MI	'04227940964
901	MI	1717070	19/06/2003	26/05/2003	2005	ITALRESEARCH SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03985910961
902	MI	1627142	13/10/2000	07/06/2000		ITALWORK PICCOLA COOP SARL	MILANO	MI	'13181550156
903	MI	1653635	20/06/2001	23/05/2001	2006	ITCAN SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	MILANO	MI	'13459280155
904	MI	1633698	15/12/2000	13/10/2000	2001	J.M.J. SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13238650157
905	MI	1738595	16/03/2004	23/02/2004		JASMINE SOC. COOP.	MILANO	MI	'04298010960
906	MI	1664434	30/10/2001	10/05/2001	2004	JET COMUNICATIONS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASOREZZO	MI	'03293730960
907	MI	1788516	10/04/2005	13/09/2005		JIREH SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04999860960
908	MI	1674254	13/02/2002	14/01/2002	2005	JOB CENTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03393950963
909	MI	1652895	06/06/2001	05/03/2001		JOB CENTER SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13454000152
910	MI	1605277	28/01/2000	20/12/1999	2001	JOB INTERNATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12999020154
911	MI	1812802	06/05/2006	23/05/2006		JOB PLANET SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05321310962
912	MI	1610252	03/10/2000	02/01/2000		JOB POINT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	COLOGNO MONZESE	MI	'02967640968
913	MI	1771642	03/10/2005	03/03/2005	2006	JOB SERVICE 2005 SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04776580963
914	MI	1631249	17/11/2000	23/10/2000		JOB SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	MILANO	MI	'13250980151
915	MI	1757464	11/03/2004	14/10/2004	2004	JOB SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.C.A.R.L.	ZELO SURRIGONE	MI	'04541900967
916	MI	1747876	14/06/2004	27/05/2004		JOLLY SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'04433040963
917	MI	1803736	03/03/2006	20/02/2006		K.M.E. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'05196100969
918	MI	1706556	21/02/2003	29/01/2003		KILIUPATRA COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03829900962
919	MI	1612275	28/03/2000	02/02/2000		KING SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13046340157
920	MI	1814632	23/06/2006	19/06/2006		K-JOB SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05348110965
921	MI	1705318	02/12/2003	28/01/2003		KOALA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03824080968
922	MI	1558187	22/05/1998	25/02/1998	2003	KOOPEDIL SOC.COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12401030155
923	MI	1170196	19/02/1996	16/07/1984	2006	L' ATLANTE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'05094360152
924	MI	1735264	17/02/2004	02/05/2004		L.E.G. SERVICE SOC. COOP.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	'04252410966

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
925	MI	1800940	02/09/2006	02/01/2006		L.S.G. LAVORO SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	MOTTA VISCONTI	MI	'05168820966
926	MI	1654316	19/06/2001	06/06/2001		L.T.G. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RODANO	MI	'03182050967
927	MI	1701065	01/09/2003	18/12/2002	2004	L.T.S. LOGISTICA TRASPORTI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03763830969
928	MI	1655289	27/06/2001	29/05/2001	2001	LA BANDIERA ITALIANA SOC. COOP. A R.L.	RHO	MI	'03179350966
929	MI	1687012	16/09/2002	09/05/2001		LA BETULLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESONSABILITA'LIMITATA IN SIGLA LA BETULLA SOC. COOP A R.L.	NOVATE MILANESE	MI	'05151950481
930	MI	1001328	19/02/1996	16/12/1978	2003	LA BETULLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORMANO	MI	'04246460150
931	MI	1451411	19/02/1996	26/07/1994	2004	LA CASCINA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'11277050156
932	MI	1094900	19/02/1996	05/05/1981	2003	LA COMUNE DUE -SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	'06154880154
933	MI	1642460	26/02/2001	30/01/2001	2001	LA COMUNITA' SERVICES SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13341200155
934	MI	1788578	10/04/2005	22/09/2005		LA CORTE SOC. COOP.	PADERNO DUGNANO	MI	'04993750969
935	MI	1421171	19/02/1996	05/04/1993	2006	LA FATTORIA DEL CONTADINO SOC. COOP. A R.L.	SENAGO	MI	'10938060158
936	MI	1716052	06/10/2003	27/05/2003	2003	LA FIORITA - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SAN DONATO MILANESE	MI	'03973020963
937	MI	1812606	06/08/2006	15/05/2006		LA FUTURA DUE G SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'05312450967
938	MI	1692595	24/09/2002	13/09/2002		LA GAIA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROZZANO	MI	'03667390961
939	MI	1645367	27/03/2001	23/02/2001	2001	LA GARDERIE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	MILANO	MI	'13381080152
940	MI	1460295	19/02/1996	30/11/1994		LA LOCOMOTIVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'11349820156
941	MI	1768059	02/10/2005	28/01/2005		LA MEDIOLANUM S.C. A R.L.	MILANO	MI	'04715370963
942	MI	1379165	19/02/1996	23/10/1991	2006	LA MIA CASA DI LOGISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'10492750152
943	MI	1685161	06/07/2002	05/10/2002	2005	LA MIMOSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03555960966
944	MI	1641679	27/02/2001	27/01/2001	2001	LA NUOVA ECONOMICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13353210159
945	MI	1741909	21/04/2004	25/03/2004		LA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04363230964
946	MI	1656996	17/07/2001	25/06/2001		LA PRIMA S.C. A R.L.	MILANO	MI	'03195120963
947	MI	1640246	02/12/2001	24/10/2000		LA PRIMULA SOCIETA' COOPERATIVA	COLOGNO MONZESE	MI	'03056430964
948	MI	1683397	27/05/2002	29/04/2002		LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03543010965
949	MI	1767415	02/07/2005	18/01/2005		LA RAINA - SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04694470966
950	MI	1777417	05/10/2005	08/01/2002		LA RISOLUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03741030260
951	MI	1651064	14/05/2001	19/04/2001		LA SALCO PICCOLA SOC. COOP A R.L.	CUSANO MILANINO	MI	'03159190960
952	MI	1639414	02/05/2001	30/11/2000	2001	LA SOLEA' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13278810158
953	MI	1686372	19/06/2002	30/05/2002	2005	LA SPERANZA SOC. COOP. A R.L.	PIOLTELLO	MI	'03578800967
954	MI	1792972	23/11/2005	11/10/2005	2006	LA STRADA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	MILANO	MI	'05049520967
955	MI	1637159	02/05/2001	22/12/2000		LA TELEMATICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CINISELLO BALSAMO	MI	'03087310961
956	MI	1668397	01/09/2002	12/04/2001	2001	LA TITTY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MELZO	MI	'03346740966
957	MI	1657494	23/07/2001	07/05/2001	2001	LA VITA SERENA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A .R.L.	MILANO	MI	'03201610965

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
958	MI	1741697	13/04/2004	18/03/2004		L'ABBRACCIO COOP. SOCIALE	ABBIATEGRASSO	MI	'04329720967
959	MI	1641622	19/02/2001	20/01/2001	2001	LABOR 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13357350159
960	MI	1592646	12/01/2000	22/02/1999		LABOR COOP SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12831900159
961	MI	1775614	19/04/2005	04/12/2005		LABORSISTEM SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04830670966
962	MI	1249599	19/02/1996	19/02/1987	2003	L'AGORA' COOPERATIVA SOCIETA' A R.L.	CASSANO D'ADDA	MI	'08708520153
963	MI	1596587	28/10/1999	14/06/1999		LAMBRO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12842790151
964	MI	895883	19/02/1996	21/12/1974	2005	L'AMICIZIA COLOGNESE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	COLOGNO MONZESE	MI	'02749330151
965	MI	1643261	03/02/2001	13/02/2001	2001	L'ARCOBALENO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ABBIATEGRASSO	MI	'03080720968
966	MI	1558787	29/05/1998	03/06/1998	2001	L'ARCOBALENO PULIZIE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12419480152
967	MI	1777264	05/06/2005	15/04/2005	2005	LAVORATORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04832550968
968	MI	1748491	21/06/2004	29/05/2004		LAVORO DONNA SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNANO	MI	'92031630152
969	MI	1560137	06/11/1998	15/04/1998	2005	LE CABINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12450520155
970	MI	1665367	11/08/2001	18/10/2001	2001	LE PIRAMIDI COOP A R.L.	ROZZANO	MI	'03306560966
971	MI	1687867	07/08/2002	06/12/2002		LE PIRAMIDI COSTRUZIONI PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CUSANO MILANINO	MI	'03591430966
972	MI	1779821	06/03/2005	05/11/2005	2005	LE PIRAMIDI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04869200966
973	MI	1655609	07/05/2001	13/06/2001	2003	LEADER PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13472370157
974	MI	1806237	24/03/2006	03/09/2006		LEONE XIII PAPA SOCIETA' COOPERATIVA - IN SIGLIA LXIII SOC. COOP.	RHO	MI	'05235520961
975	MI	1771666	03/11/2005	24/02/2005	2005	LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04774340964
976	MI	921363	19/02/1996	09/04/1975	2006	LIBRERIA PUNTO E VIRGOLA - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE SOCIALE - PER BREVITA' LIBRERIA PU	BOLLATE	MI	'02562000154
977	MI	1314902	19/02/1996	31/05/1989		LIMBARA SOC COOP ED RL	MILANO	MI	'09736460156
978	MI	1640198	13/02/2001	25/01/2001	2001	LINCO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13332770158
979	MI	1828524	20/12/2006	12/06/2006		LOGI. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'05516230967
980	MI	1619203	07/06/2000	25/02/2000		LOGICA TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	'13075590151
981	MI	1625732	09/12/2000	14/07/2000	2001	LOG-IN - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13187580157
982	MI	1714172	20/05/2003	04/10/2003	2004	LOGISTICA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03929860967
983	MI	1648590	18/04/2001	24/03/2001	2006	LOGISTICA E SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13416260159
984	MI	1663434	16/10/2001	24/09/2001	2001	LOGISTICA GROUP SOC. COOP. A R.L.	TREZZANO ROSA	MI	'03271210969
985	MI	1719474	22/07/2003	07/09/2003	2005	LOGISTICS & SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O LOGISTICS & SERVICES S.C. A	MILANO	MI	'04016550966
986	MI	1620364	07/07/2000	04/12/2000	2006	LOMBARD SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13134820151
987	MI	1744180	05/06/2004	21/04/2004	2005	LOMBARDA LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04385350964
988	MI	1657026	17/07/2001	28/06/2001		LOMBARDIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03195790963
989	MI	1681964	29/04/2002	04/12/2002		L'ONESTA' SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03525420968
990	MI	1823741	11/02/2006	13/10/2006		LORENZO MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05466430963

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
991	MI	1708068	03/07/2003	26/02/2003	2003	LUIGI'S LIMOUSINE- SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03873620961
992	MI	1684133	24/05/2002	24/04/2002		LUNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ABBIATEGRASSO	MI	'03540060963
993	MI	1659570	09/11/2001	08/06/2001		LUXOR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03233750961
994	MI	1562460	16/07/1998	05/04/1998	2003	M & L - MILANO & LAVORO SCRL	MILANO	MI	'12471870159
995	MI	1404432	19/02/1996	27/07/1992	2001	M.A.I.A. SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	MILANO	MI	'10730230157
996	MI	1759027	11/10/2004	22/10/2004	2004	M.A.S. MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04582070969
997	MI	1735265	17/02/2004	02/04/2004		M.B.M. COOP.	MILANO	MI	'04250810969
998	MI	1793517	30/11/2005	11/10/2005		M.C. LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05049610966
999	MI	1685317	13/06/2002	13/05/2002		M.D. PICCOLA COOPERATIVA DI SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA	MELZO	MI	'03562590962
1000	MI	1690122	31/07/2002	29/07/2002		M.D.P. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03641110964
1001	MI	1778784	13/06/2005	02/03/2000		M.G.A. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'01921560692
1002	MI	1815500	07/05/2006	23/06/2006	2006	M.R.A. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	MILANO	MI	'05354250960
1003	MI	1651067	14/05/2001	23/04/2001		M.T. SERVIZI PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CUSANO MILANINO	MI	'03159860968
1004	MI	1676674	03/11/2002	02/11/2002		M.V. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03445310968
1005	MI	1813974	21/06/2006	30/05/2006		M.V.T. COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT	CORMANO	MI	'05327140967
1006	MI	1604381	26/01/2000	26/11/1999	2006	MA.GI. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12965550150
1007	MI	1683066	13/05/2002	29/04/2002		MA.RO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03542580968
1008	MI	1637730	23/01/2001	20/11/2000	2004	MA.TE. SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13270960159
1009	MI	1805045	16/03/2006	03/08/2006	2006	MADIS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05225630960
1010	MI	913598	19/02/1996	17/03/1975	2005	MADONNA DELLE NEVI - SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'02076960158
1011	MI	1780698	15/06/2005	27/05/2005	2006	MAFE SOCIETA' COOPERATIVA	PIOLTELLO	MI	'04888500966
1012	MI	1761429	12/09/2004	24/11/2004	2006	MAFFEI 2004 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MILANO	MI	'04613520966
1013	MI	1727946	12/02/2003	14/11/2003		MAGE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04094780964
1014	MI	1795934	27/12/2005	12/06/2005		MAJO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05080570962
1015	MI	1817096	26/07/2006	07/05/2006		MALAK - EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'05368740964
1016	MI	1700536	30/12/2002	17/12/2002	2003	MAN & WORK SOC.COOP. A R.L.	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	'03762820961
1017	MI	1725879	11/03/2003	22/10/2003		MAN.I.LA WORKING - MANI ITALIANE E LATINO AMERICANE LAVORANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DETTA	CORSICO	MI	'04102010966
1018	MI	1740086	13/04/2004	24/03/2004		MANEDIL COOPERATIVA S.R.L.	PIOLTELLO	MI	'04338730965
1019	MI	1565286	09/11/1998	16/07/1998	2001	MANZONI SERVIZI CIVILI E INDUSTRIALI SCRL	MILANO	MI	'12541100157
1020	MI	1700965	01/07/2003	12/12/2002		MARGHERITA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03757000967
1021	MI	1635551	01/05/2001	10/11/2000	2005	MASTER SERVICE SOC. COOP. A R.L.	PARABIAGO	MI	'13270470159
1022	MI	1795525	21/12/2005	31/12/2004		MASTER WORLD SOCIETA' COOPERATIVA	CORMANO	MI	'02080990746
1023	MI	1695930	30/10/2002	10/11/2002		MATTEO LUCA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLLATE	MI	'03702610969

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1024	MI	1701527	15/07/2003	24/11/2002	2003	MAXSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARCONATE	MI	'03744970967
1025	MI	1632690	01/10/2001	14/09/2000	2004	MEDIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13217780157
1026	MI	1507011	24/09/1996	18/07/1996	2001	MEDIOLANO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'11890540153
1027	MI	1721315	08/12/2003	16/07/2003	2006	MEDIOLANUM SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04035110966
1028	MI	1776928	05/04/2005	14/04/2005	2005	MEDIOLANUM SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04850220965
1029	MI	1654309	18/04/2003			MEDITERRANEA SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'05647190726
1030	MI	1727386	24/11/2003	11/05/2003		MEDITERRANEO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	MILANO	MI	'04116360969
1031	MI	1643043	28/02/2001	02/08/2001		MEGA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03125520969
1032	MI	1643889	13/03/2001	13/02/2001		MEMORIA STORICA DELLE ARTI E MESTIERI LABORATORIO/OFFICINA-PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MILANO	MI	'13371910152
1033	MI	1544517	18/12/1997	20/11/1997	2001	MERANT SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'12291140155
1034	MI	1769414	22/02/2005	02/03/2005		MHS SOCIETA' COOPERATIVA	PIOLTELLO	MI	'04752030967
1035	MI	1713516	05/07/2003	04/10/2003	2003	MI.LA. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITA' PVALENTE	MILANO	MI	'03931650968
1036	MI	1523127	26/02/1997	12/09/1996	2004	MICROCOOP A R.L.	MILANO	MI	'11983820157
1037	MI	1717419	24/06/2003	30/05/2003	2003	MIDO SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03986570962
1038	MI	1654919	25/06/2001	06/07/2001		MIKO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13469300159
1039	MI	1809268	05/04/2006	04/12/2006	2006	MILANCARGO SOCIETA' COOPERATIVA	PERO	MI	'05274060960
1040	MI	1690636	08/05/2002	30/07/2002	2003	MILANO AMBULANZE PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	MILANO	MI	'03645030960
1041	MI	1690623	08/02/2002	30/07/2002	2003	MILANO ASSISTENZA - PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'LIMITATA - ONLUS	SAN GIULIANO MILANESE	MI	'03645070966
1042	MI	1506349	17/09/1996	07/03/1996	2006	MILANO ATTIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARUGATE	MI	'11885410156
1043	MI	1795482	21/12/2005	12/01/2005		MILANO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05075220961
1044	MI	1811688	22/05/2006	05/05/2006		MILANO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05306380964
1045	MI	1646580	04/02/2001	15/03/2001		MILANO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13400140151
1046	MI	1702585	22/01/2003	01/09/2003		MILANO TRANS SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PADERNO DUGNANO	MI	'03799450964
1047	MI	1787491	22/09/2005	09/12/2005	2005	MILIONEURO SOCIETA' COOPERATIVA	BOLLATE	MI	'04984630964
1048	MI	1759131	11/11/2004	29/10/2004	2006	MILLE BOLLE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04590380962
1049	MI	1646401	28/03/2001	03/12/2001	2001	MILLENIUM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13397400154
1050	MI	1677411	18/04/2002	03/05/2002	2003	MILO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03477370963
1051	MI	1688800	17/07/2002	07/11/2002		MINA-SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03622800963
1052	MI	1643411	03/05/2001	02/05/2001	2001	MIRIAM COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13350510155
1053	MI	1653666	06/08/2001	14/05/2001	2004	MIRO 2001 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13440580150
1054	MI	1570302	25/11/1998	29/10/1998		MISTRAL SOC. COOP A R.L.	BOLLATE	MI	'12609100156
1055	MI	1613816	04/11/2000	03/06/2000		MONDER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ABBIATEGRASSO	MI	'13075420151
1056	MI	1674232	21/02/2002	21/01/2002		MONDIAL WORK PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LEGNANO	MI	'03412560967

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1057	MI	1760709	12/01/2004	16/11/2004		MONDIAL WORK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'04612970964
1058	MI	1816695	20/07/2006	07/11/2006		MONDOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'05376550967
1059	MI	1649984	05/02/2001	19/04/2001	2005	MONDOELETTRICO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13422500150
1060	MI	1823447	25/10/2006	13/10/2006		MONTEBELLO SOCIETA' COOPERATIVA	CINISELLO BALSAMO	MI	'05463590967
1061	MI	1768778	21/02/2005	14/03/2003	2003	MONTECO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03793530266
1062	MI	1659095	08/03/2001	07/12/2001		MONTEROSA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MILANO	MI	'03221320967
1063	MI	1763126	17/01/2005	20/12/2004		MOON SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04638700965
1064	MI	1641512	19/02/2001	18/01/2001		MORGAN SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13321020151
1065	MI	1640741	13/02/2001	19/01/2001		MORGANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13324980153
1066	MI	1653562	06/07/2001	18/05/2001		MORGANA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13447740153
1067	MI	1762859	27/12/2004	21/12/2004		MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04636930960
1068	MI	1699479	17/12/2002	25/11/2002	2004	MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03742070968
1069	MI	1610436	03/10/2000	25/01/2000		MULTISERVICE TRE SOC. COOP.	CASSINA DE' PECCHI	MI	'13046410158
1070	MI	1625253	09/06/2000	20/03/2000	2005	MULTISERVICES COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13089200151
1071	MI	1644595	16/03/2001	19/02/2001		MULTISERVIZI CI.EFFE.BI. SOC. COOPERATIVA A R.L.	VIGNATE	MI	'03129220962
1072	MI	1638460	02/05/2001	23/07/1997	2000	MUSICA & SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LEGNANO	MI	'02390310122
1073	MI	1673222	02/05/2002	21/01/2002		MUSICADABERE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03407500960
1074	MI	1556346	27/04/1998	14/12/1989		MUTUA COOPERATIVA AMBROSIANA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'01383110184
1075	MI	1749160	29/06/2004	06/09/2004		N.A.C. NUOVA ALBATROS COOPERATIVA A R.L. O IN FORMA ABBREVIATA N.A.C. A R.L.	MILANO	MI	'04457140962
1076	MI	984754	19/02/1996	20/03/1978	2005	N.E.D. NUOVE EDIZIONI DUOMO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04063860151
1077	MI	1549249	02/11/1998	19/12/1997	2002	N.P.S. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'12326340150
1078	MI	1667125	29/11/2001	16/11/2001	2001	N.T.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03333320962
1079	MI	1812739	06/09/2006	19/05/2006		NADA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05314570960
1080	MI	1698822	12/04/2002	11/12/2002	2004	NATALIA CENTRO SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	PIOLTELLO	MI	'03737480966
1081	MI	1630046	31/10/2000	19/09/2000		NEOSINGER EUROPA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13248060157
1082	MI	1629971	31/10/2000	20/09/2000	2001	NETTUNO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13223440150
1083	MI	1584876	05/06/1999	03/09/1999	2004	NEW CLEAN PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12756580150
1084	MI	1653999	13/06/2001	23/05/2001		NEW COOP SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZIO A R.L.	MILANO	MI	'13454320154
1085	MI	1632723	12/05/2000	22/11/2000		NEW EUROSERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13269160159
1086	MI	1767339	02/07/2005	24/01/2005	2005	NEW GPR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORSICO	MI	'04725140968
1087	MI	1654956	26/06/2001	06/01/2001		NEW ITAL COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13461480157
1088	MI	1453226	19/02/1996	09/08/1994		NEW LINE COOPERATIVA A R.L.	ABBIATEGRASSO	MI	'11297000157
1089	MI	1811929	25/05/2006	05/11/2006	2006	NEW LOGISTIC SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'05305690967

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1090	MI	1586352	24/05/1999	23/03/1999	2004	NEW STAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'12773210153
1091	MI	1699314	19/02/2003	11/11/2002	2005	NEWS EUROPA COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03728440961
1092	MI	1642903	03/07/2001	02/07/2001	2006	NHB SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13352630159
1093	MI	1593597	09/07/1999	14/07/1999	2005	NONSOLOSOSTA COOPERATIVA	MILANO	MI	'12889890153
1094	MI	1637637	23/01/2001	11/09/2000	2001	NORTHOLME SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13269470152
1095	MI	1697342	18/11/2002	11/08/2002	2004	NOVACRISTAL COOP	MILANO	MI	'03728890967
1096	MI	1634813	28/12/2000	11/09/2000	2001	NOVI SERVICE SOC.COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13260590156
1097	MI	1643620	03/06/2001	02/08/2001	2003	NUOVA CIMA - COOPERATIVA MAESTRANZE E APPALTI SOC. COO. A.R.L.	MILANO	MI	'13362610159
1098	MI	1783846	20/07/2005	30/06/2005	2006	NUOVA CSI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04941040968
1099	MI	1722840	10/06/2003	17/09/2003	2003	NUOVA ESSE.EMME. SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'04061260966
1100	MI	926546	19/02/1996	12/11/1975	2004	NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESP. LIM.	BINASCO	MI	'80026610156
1101	MI	1804730	13/03/2006	03/01/2006	2006	NUOVA IDEA SOCIETA' COOPERATIVA	MELEGNANO	MI	'05215130963
1102	MI	1776011	22/04/2005	14/04/2005	2006	NUOVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04835140965
1103	MI	1799285	27/01/2006	18/01/2006	2006	NUOVA SINERGYA SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'05145500962
1104	MI	1764146	14/01/2005	23/12/2004	2005	NUOVA UNION COOP SOCIETA' COOPERATIVA	MELZO	MI	'04648470963
1105	MI	1812984	06/06/2006	16/05/2006		NUOVE RISORSE - SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05315680966
1106	MI	1640016	02/07/2001	23/11/2000	2004	NUOVI ORIZZONTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13283940156
1107	MI	1679539	15/04/2002	13/03/2002	2004	O.M.A. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03504710967
1108	MI	1673432	02/11/2002	21/01/2002	2004	OASI 2 S.C. A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03416570962
1109	MI	1658755	08/07/2001	23/07/2001		OASI SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'03220650968
1110	MI	1587213	06/04/1999	25/03/1999	2006	OASIS SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12825710150
1111	MI	1630568	11/08/2000	14/09/2000		OCEANIA DIFFUSIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13222670153
1112	MI	1771794	03/11/2005	03/01/2005		OFFICINA LOGISTICA COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	'04772250967
1113	MI	1682370	05/03/2002	19/04/2002	2004	OMEGA 3 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03536060969
1114	MI	1737298	03/04/2004	18/02/2004	2005	OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MELZO	MI	'04278670965
1115	MI	1791375	11/08/2005	18/10/2005		OMICRON SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05023820961
1116	MI	1580031	16/03/1999	27/01/1999	2003	OMNIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIMODRONE	MI	'02846820963
1117	MI	1765047	25/01/2005	13/01/2005	2005	OMNIA COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	MELZO	MI	'04679620965
1118	MI	1645183	19/03/2001	03/06/2001		OMNIA RES PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CUSANO MILANINO	MI	'03138760966
1119	MI	1718760	14/07/2003	17/06/2003	2003	OPEN SERVIZI LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03991430962
1120	MI	1726804	17/11/2003	31/10/2003		OPEN WORK SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'04110930965
1121	MI	1811767	24/05/2006	12/10/2004	2006	OPERATIV SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'08275011008
1122	MI	1572650	24/12/1998	19/11/1998	2006	ORGANIZZAZIONE SERVIZI TERZIARI SOC. COOP. A R.L. O IN FORMA ABBREVIATA O.S.T. SCARL	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'12641100156

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1123	MI	1775406	18/04/2005	30/03/2005		ORIENTIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA	CINISELLO BALSAMO	MI	'04831020963
1124	MI	1660957	18/09/2001	09/06/2001		ORIONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIEVE EMANUELE	MI	'03251030965
1125	MI	1679798	15/04/2002	27/03/2002		ORIZZONTE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03510700960
1126	MI	1804855	14/03/2006	03/06/2006		OVER IT SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05218030962
1127	MI	1713567	30/04/2003	04/04/2003		P.M.E. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03939240960
1128	MI	1820284	21/09/2006	18/09/2006		P.RI.M.FI. SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05422310960
1129	MI	1778393	31/05/2005	28/04/2005	2005	P.S. TRANSPEDIZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	PADERNO DUGNANO	MI	'04849840964
1130	MI	1461790	19/02/1996	11/12/1994	2005	PADANIA 95 SOCIETA' COOPERATIVA	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	'11340890158
1131	MI	1821087	10/05/2006	22/09/2006	2006	PALMA SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO D'ADDA	MI	'05430580968
1132	MI	1642921	28/02/2001	02/06/2001		PALMACOOP - SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13360310158
1133	MI	1655746	07/04/2001	06/08/2001	2003	PARADISO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13465770157
1134	MI	1006538	19/02/1996	13/02/1979	2005	PARCO DELLE ROSE -SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	'04357270158
1135	MI	1811684	23/05/2006	05/02/2006		PAVIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MELEGNANO	MI	'05300530960
1136	MI	1710480	28/03/2003	20/03/2003	2005	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03903370967
1137	MI	1457120	19/02/1996	10/11/1994	2001	PEGASO SOICIETA' COOPERATIVA A R. L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'02443260969
1138	MI	1612280	30/03/2000	02/09/2000	2005	PENIEL SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'13050640153
1139	MI	1817323	25/07/2006	07/11/2006		PERCORSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'05388760968
1140	MI	1659181	08/09/2001	17/07/2001	2003	PERSONAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	'03220890960
1141	MI	1657335	19/07/2001	21/06/2001	2001	PETRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03190810964
1142	MI	1736240	24/02/2004	02/05/2004		PETRITA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04264960966
1143	MI	1602854	01/05/2000	26/11/1999	2001	PIANETA LAVORO SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12966790151
1144	MI	1595244	29/09/1999	27/07/1999	2003	PICCOLA COOPERATIVA ALE SERVICE A R.L.	MEDIGLIA	MI	'12884450151
1145	MI	1656156	07/06/2001	14/06/2001		PICCOLA COOPERATIVA DEA A R.L.	MILANO	MI	'13471860158
1146	MI	1573145	02/05/1999	11/12/1998	2001	PICCOLA COOPERATIVA DI OLIVERI	CESANO BOSCONE	MI	'12623060154
1147	MI	1679761	04/04/2002	21/03/2002	2005	PICCOLA COOPERATIVA EDILI RIUNITI PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	PIOLTELLO	MI	'03497570964
1148	MI	1640001	03/07/2001	11/08/2000	2001	PICCOLA COOPERATIVA ERIKA A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'03068430960
1149	MI	1704535	02/06/2003	30/01/2003		PICCOLA COOPERATIVA GABRIEL A R.L.	MILANO	MI	'03830120964
1150	MI	1571652	24/12/1998	11/10/1998	2003	PICCOLA COOPERATIVA K GOLD SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12614780158
1151	MI	1725971	11/06/2003	13/10/2003	2003	PICCOLA COOPERATIVA NON STOP A R.L.	MILANO	MI	'04093150961
1152	MI	1604545	24/01/2000	17/12/1999	2006	PICCOLA COOPERATIVA NUOVA GRAFICA 2000	SAN DONATO MILANESE	MI	'12997060152
1153	MI	1693641	10/08/2002	24/09/2002	2005	PICCOLA COOPERATIVA PIRAMIDE A R.L.	MILANO	MI	'03678490966
1154	MI	1700791	01/09/2003	12/02/2002	2003	PICCOLA COOPERATIVA T.J.L. SERVICES A R.L.	MILANO	MI	'03746740962
1155	MI	1680406	30/04/2002	20/03/2002		PICCOLA COOPERATIVA UNIVERSAL WORKS A R.L.	MILANO	MI	'03497320964

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1156	MI	1720134	29/07/2003	24/07/2003	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA COOP. JESS A.R.L.	VIGNATE	MI	'04029860964
1157	MI	1666085	20/11/2001	25/10/2001		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA 2.000 A R.L.	MILANO	MI	'03305930962
1158	MI	1707257	03/04/2003	13/02/2003		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AVVENIRE A.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03854470964
1159	MI	1628747	25/10/2000	16/06/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA C.M.S. MULTISERVICE A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03018280960
1160	MI	1625387	14/09/2000	21/07/2000	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CLEOPATRA A R.L.	MILANO	MI	'13190020159
1161	MI	1680583	15/04/2002	04/03/2002		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA E.X. A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03517370965
1162	MI	1611116	20/03/2000	28/01/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA GI.ESSE.DI TRASPORTI A R.L.	MILANO	MI	'13031610150
1163	MI	1641353	03/09/2001	02/02/2001		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA GIMA SERVICE A R.L.	MILANO	MI	'13350920156
1164	MI	1524808	26/03/1997	19/04/1996	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NEW DEALERS TO A R.L.	MILANO	MI	'11821790158
1165	MI	1639707	02/05/2001	16/01/2001	2005	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NEW CARGO A R.L.	LISCATE	MI	'03098300969
1166	MI	1524803	26/03/1997	16/04/1996	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NEW DEALERS LO A R.L.	MILANO	MI	'11817220152
1167	MI	1702726	27/01/2003	27/12/2002		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NEW TEAM SYSTEM - GLOBAL SERVICE A RL.	ARESE	MI	'03801310966
1168	MI	1680711	15/04/2002	22/03/2002		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PRIMULA SERVICE A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03501240968
1169	MI	1692854	26/09/2002	13/09/2002	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA RODARI A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'03667270965
1170	MI	1671672	23/01/2002	01/04/2002		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SERENA A R. L.	MILANO	MI	'03372450969
1171	MI	1668572	01/11/2002	21/11/2001	2003	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA A R.L. LIMA SERVICE	MILANO	MI	'03341310963
1172	MI	1772749	22/03/2005	03/10/2005		PIESSE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04790490967
1173	MI	1810769	22/05/2006	19/09/2005	2005	PLAN ET WORK SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'02896370125
1174	MI	1724756	22/10/2003	10/06/2003	2003	PLANET SERVICE COOP. A R.L.	MILANO	MI	'04085140962
1175	MI	1717141	19/06/2003	06/05/2003	2004	PLANET SHOW PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03989110964
1176	MI	1700245	23/12/2002	12/07/2002	2003	PLANET WORK S.C. A R.L.	MILANO	MI	'03753730963
1177	MI	1790302	24/10/2005	10/10/2005		PM LOGISTICA MILANO SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05018200963
1178	MI	1685267	06/06/2002	17/05/2002	2004	POINT SERVICE GROUP PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03563840960
1179	MI	1657879	26/07/2001	07/11/2001	2004	POLARIS SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03207240965
1180	MI	1377968	19/02/1996	16/09/1991	2001	POSTO AUTO SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'10452010159
1181	MI	1700455	23/12/2002	28/11/2002	2004	POTENZA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VAPRIO D'ADDA	MI	'03744680962
1182	MI	1722988	30/09/2003	24/09/2003		PR.I.SA. - PROGETTO IGIENE & SANITA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MILANO	MI	'04069640961
1183	MI	1641198	15/03/2001	16/01/2001		PRAESIDIUM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13312510152
1184	MI	1626178	15/09/2000	21/07/2000		PRESTO & BENE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13198930151
1185	MI	1689808	29/07/2002	07/10/2002	2004	PRIMA VERA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	'03620260962
1186	MI	1526029	27/03/1997	02/04/1997	2001	PRIMAVERA 2000 SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12053160151
1187	MI	1745047	14/05/2004	29/04/2004	2004	PRIMO SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA	TREZZO SULL'ADDA	MI	'04401360963
1188	MI	1695250	11/11/2002	10/01/2002		PRIOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	'92541180151

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1189	MI	1777526	05/11/2005	29/04/2005		PROGETTO FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA PROGEF	MILANO	MI	'04849740966
1190	MI	1438488	19/02/1996	25/01/1994	2003	PROMOZIONE MOBILITA' ELETTRICA - PRO.MO.EL. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'11117070158
1191	MI	1644293	03/12/2001	22/02/2001	2006	PROMOZIONI SERVIZI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	'13367510156
1192	MI	1674243	27/02/2002	25/01/2002	2005	PRONTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	MILANO	MI	'03419680966
1193	MI	1777275	05/06/2005	18/04/2005		PRONTO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	NOVATE MILANESE	MI	'04835200967
1194	MI	1657721	31/07/2001	07/03/2001	2001	PRONTO SERVICE SCRL	MILANO	MI	'03198370961
1195	MI	1431569	19/02/1996	20/10/1993	2001	PULIMEC SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'11039980153
1196	MI	1693193	10/01/2002	25/09/2002	2003	PULINDUSTRIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03677000964
1197	MI	1531462	29/05/1997	04/10/1997	2001	PULIVELOX SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12129720152
1198	MI	1586224	27/05/1999	02/11/1999	2001	PULSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SOLARO	MI	'02850370962
1199	MI	1789320	23/11/2005	20/09/2005		PUNTO LAVORO SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'04990070965
1200	MI	1683306	06/10/2002	19/04/2002		PUNTO SERVICE S.C.AR.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'03544100963
1201	MI	1732089	28/01/2004	13/01/2004	2004	QUINTO STATO SOC. COOP.	MILANO	MI	'04191760968
1202	MI	1705552	14/02/2003	02/06/2003	2006	R & T. GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. DI PRODUZIONE E LAVO RO	MILANO	MI	'03841300969
1203	MI	1780977	22/07/2005	31/05/2005		R. & A. MULTI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMILIMITATA	MILANO	MI	'04888020965
1204	MI	1690512	08/02/2002	26/07/2002		RAMSES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03638390967
1205	MI	1742874	23/04/2004	04/06/2004		RAPID SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04364420960
1206	MI	1647862	04/11/2001	19/03/2001	2001	RASI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13392950153
1207	MI	1749609	20/09/2004	16/06/2004		RAVAM LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RHO	MI	'04465160960
1208	MI	1827765	15/01/2007	24/11/2006		REAL JOB LOGISTICS SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05504000968
1209	MI	1704733	02/07/2003	02/04/2003	2006	RECEPTION & SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03837310964
1210	MI	1408968	19/02/1996	18/11/1992	2001	RESCOO SOC.COOP.ARL	MILANO	MI	'10793510156
1211	MI	1736059	03/02/2004	13/02/2004		RIVOLTANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRUCCAZZANO	MI	'04268770965
1212	MI	1811496	19/05/2006	05/04/2006		RO.VOL. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05299750967
1213	MI	1780703	16/06/2005	26/05/2005	2005	ROM SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04899220968
1214	MI	1725759	11/04/2003	14/10/2003	2003	ROMAN COOP S.C.AR.L.	MILANO	MI	'04103240968
1215	MI	1621460	07/12/2000	06/02/2000	2001	ROMANO TRASPORTER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLLATE	MI	'13162520152
1216	MI	1776563	28/04/2005	20/04/2005		RONDINELLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	'04843320963
1217	MI	1754957	28/09/2004	15/09/2004	2004	ROYAL SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIULIANO MILANESE	MI	'04528350962
1218	MI	1677467	13/03/2002	28/02/2002	2005	RU.AN. PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	BUCCINASCO	MI	'03470980966
1219	MI	1776841	05/02/2005	04/11/2005		RUBINO S.C. A R.L.	MILANO	MI	'04823510963
1220	MI	1614950	27/04/2000	23/03/2000	2003	RUDY S..C. A R.L.	SEGRATE	MI	'13090670152
1221	MI	1522371	31/07/1997	26/06/1996	2001	S. ELISABETTA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PADERNO DUGNANO	MI	'02609140963

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1222	MI	1725426	29/10/2003	10/10/2003		S.A.M. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04089150967
1223	MI	1730261	31/12/2003	12/12/2003		S.A.T. COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'04154320966
1224	MI	1656157	16/07/2001	14/06/2001		S.C. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LACCHIARELLA	MI	'03192650962
1225	MI	1727375	28/11/2003	11/04/2003	2004	S.G. MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	PESCHIERA BORROMEO	MI	'04122540968
1226	MI	1759868	19/11/2004	11/11/2004		S.G.R. SOC.COOP.A.R.L.	MILANO	MI	'04602450969
1227	MI	1770210	28/02/2005	02/08/2005		S.K.I. MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04737260960
1228	MI	1664056	26/10/2001	25/09/2001		S.M. SERVICES COOP A R.L.	MILANO	MI	'03265900963
1229	MI	1752057	30/07/2004	07/12/2004		S.M.M.SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04485730966
1230	MI	1815053	29/06/2006	15/06/2006		S.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'05343070966
1231	MI	1621616	20/07/2000	24/05/2000	2006	S.O.S. COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13155880159
1232	MI	1773983	04/04/2005	14/03/2005		S.T.A.R. SERVIZIO TRASPORTI ALIMENTARI REFRIGERATI COOP. A .R.L	MILANO	MI	'04806920965
1233	MI	1654656	20/06/2001	31/05/2001	2001	SA. & MA. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LEGNANO	MI	'13460750154
1234	MI	1815121	29/06/2006	26/06/2006	2006	SA. FRA. LAVORAZIONI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	ABBIATEGRASSO	MI	'05356580968
1235	MI	1826595	12/05/2006	11/09/2006		SA.AL. S.C. A R.L.	MILANO	MI	'05487630963
1236	MI	1774788	04/11/2005	25/03/2005		SACI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04813240969
1237	MI	1651005	14/05/2001	05/02/2001		SAGI SERVICE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13436710159
1238	MI	1782310	07/04/2005	21/06/2005	2005	SAN BABILA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04913780963
1239	MI	1828715	22/12/2006	12/05/2006		SAN FRATELLO EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05512740969
1240	MI	1794221	13/12/2005	24/11/2005		SAN MAURIZIO SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	PADERNO DUGNANO	MI	'05064780967
1241	MI	1738084	03/11/2004	18/02/2004	2004	SANGIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT A IN BREVE SAN GIORGIO SCRL	MILANO	MI	'04278900966
1242	MI	1828701	21/12/2006	12/05/2006		SANT'ANTONIO EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05513730969
1243	MI	1813404	13/06/2006	10/12/2005		SARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN GIULIANO MILANESE	MI	'05017430967
1244	MI	1690917	08/07/2002	30/07/2002	2005	SARA EDILE P.S.C. A R.L.	MILANO	MI	'03645560966
1245	MI	1805260	20/03/2006	27/02/2006		SECOM SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05205810962
1246	MI	1640496	02/09/2001	01/12/2001	2001	SEEKING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'13310630150
1247	MI	1758094	11/04/2004	10/12/2004		SELENA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04569880968
1248	MI	1552673	23/03/1998	15/01/1998	2004	SERENA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LAINATE	MI	'12311450154
1249	MI	1628230	10/11/2000	13/01/2000		SERENA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13009040158
1250	MI	1606614	28/02/2000	29/12/1999	2001	SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	'12986240153
1251	MI	1791010	11/04/2005	10/12/2005	2006	SERVICE COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05029700969
1252	MI	1644057	14/03/2001	02/08/2001	2003	SERVICE COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13364150154
1253	MI	1690695	08/07/2002	08/01/2002	2004	SERVICE PROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03643900966
1254	MI	1825942	20/12/2006	06/06/2001		SERVICE S.C.R.L.	MILANO	MI	'02608030132

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1255	MI	1619767	20/06/2000	14/03/2000		SERVICE SOC. COOP. A R.L.	LEGNANO	MI	'13094290155
1256	MI	1711738	04/10/2003	04/02/2003		SERVICE TECNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MILANO	MI	'03921630962
1257	MI	1681445	23/04/2002	04/03/2002		SERVICE VALE 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03527160968
1258	MI	1689062	08/02/2002	11/03/2000		SERVICES 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'06316381000
1259	MI	1782864	07/11/2005	30/06/2005	2006	SERVICES HOSPITAL NURSING SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'04924470968
1260	MI	1698743	12/03/2002	25/11/2002		SERVITAL SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'03743930962
1261	MI	1611802	14/04/2000	02/07/2000	2001	SERVIZI 2000 SOC.COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13048930153
1262	MI	1542960	25/11/1997	30/09/1997	2001	SERVIZI AZIENDALI RIUNITI SOC. COOP. A R.L.	ABBIATEGRASSO	MI	'12244700154
1263	MI	1621560	18/07/2000	19/06/1998		SERVIZI E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LEGNANO	MI	'02456860127
1264	MI	1736950	03/03/2004	19/02/2004	2004	SERVIZI EDILI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04281050965
1265	MI	1826194	24/11/2006	11/07/2006	2006	SERVIZI INTEGRATI COOPERATIVA SOCIALE (IN FORMA ABBREVIATA S.I.C.S.)	MILANO	MI	'05483050968
1266	MI	1638288	26/01/2001	11/06/2000	2001	SERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13271180153
1267	MI	1621883	13/07/2000	06/07/2000		SERVIZI SOCIALI 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MILANO	MI	'13156430152
1268	MI	1782186	07/11/2005	03/04/1999		SERVIZI TORRE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'02078100605
1269	MI	1652423	28/05/2001	05/11/2001	2001	SESTO EDILE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03169170960
1270	MI	1569962	24/11/1998	30/07/1998		SETTE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12587920153
1271	MI	1593802	14/09/1999	17/06/1999	2004	SFERA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'12847320152
1272	MI	1787037	15/09/2005	09/08/2005		SH IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04975410962
1273	MI	1728775	12/10/2003	24/11/2003	2005	SHAD SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'04139720967
1274	MI	1772430	17/03/2005	03/08/2005		SHAKER SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04792060966
1275	MI	1704402	02/05/2003	28/01/2003		SILVER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PESCHIERA BORROMEO	MI	'03824470961
1276	MI	1668343	13/12/2001	03/10/1994		SIRIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'06682590010
1277	MI	1650538	05/09/2001	20/04/2001	2003	SISTEMI OPERATIVI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13433400150
1278	MI	1732754	02/03/2004	21/01/2004	2006	SKY SOCIETA' COOPERATIVA	MELEGNANO	MI	'04216960965
1279	MI	1757467	22/10/2004	10/04/2004		SO. DI. COOPERATIVA SOCIALE	MILANO	MI	'04563580960
1280	MI	1803051	28/02/2006	16/02/2006	2006	SO.GE.S. SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05192490968
1281	MI	1581215	04/06/1999	23/09/1998	2004	SOC. COOP. CENTRO LAVORO R.L.	CUSAGO	MI	'12576990159
1282	MI	1805555	20/03/2006	14/03/2006	2006	SOC. COOP. S.T.L.	MILANO	MI	'05231890962
1283	MI	1663225	17/10/2001	20/09/2001	2006	SOC. COOP. VIRGILIO A R.L.	MILANO	MI	'03262950961
1284	MI	1786636	09/09/2005	25/08/2005		SOCIETA' COOPERATIVA BE.MAR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MILANO	MI	'04970180966
1285	MI	1688227	07/10/2002	21/06/2002	2004	SOCIETA' COOPERATIVA STELLA	MILANO	MI	'03600940963
1286	MI	1602093	27/12/1999	10/11/1999	2005	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA FULL TIME SERVICE	MILANO	MI	'12927360151
1287	MI	1759874	24/11/2004	06/07/1977		SOCIETA' COOPERATIVA AUDACE	ARLUNO	MI	'00830760161

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1288	MI	1767771	15/02/2005	28/01/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA BARBARIGO	MILANO	MI	'04724850963
1289	MI	1058754	19/02/1996	15/12/1980	2006	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO ED EDIFICATRICE CORBETTESE	CORBETTA	MI	'06000790151
1290	MI	1755666	10/04/2004	27/09/2004	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL JOB	COLOGNO MONZESE	MI	'04516450964
1291	MI	1814113	19/06/2006	06/12/2006		SOCIETA' COOPERATIVA ELETTROIMPIANTI GEPO	COLOGNO MONZESE	MI	'05341300969
1292	MI	1751283	26/07/2004	07/12/2004	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EUROMULLER	INZAGO	MI	'04481890962
1293	MI	1750985	21/07/2004	07/01/2004	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EUROPA	MILANO	MI	'04479570964
1294	MI	30296	19/02/1996	06/06/1911		SOCIETA' COOPERATIVA FRA I PROPRIETARI LAVANDAI A.R.L.	MILANO	MI	'00715330155
1295	MI	1771624	03/10/2005	21/02/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA GIARABUB	MILANO	MI	'04763000967
1296	MI	1808020	04/10/2006	04/04/2006		SOCIETA' COOPERATIVA J.N. KINZASSA	MILANO	MI	'05263250960
1297	MI	1762349	26/01/2005	12/04/2004	2005	SOCIETA' COOPERATIVA LA PORTA	TREZZANO ROSA	MI	'04625050960
1298	MI	1778395	18/05/2005	28/04/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA NETWORK SERVICES LINE	COLOGNO MONZESE	MI	'04849770963
1299	MI	1777572	05/10/2005	20/04/2005		SOCIETA' COOPERATIVA PAN UNION	MILANO	MI	'04838840967
1300	MI	1812526	31/05/2006	17/05/2006	2006	SOCIETA' COOPERATIVA PITAGORA	MILANO	MI	'05313280967
1301	MI	1780997	20/06/2005	26/05/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL MAGICO NIDO SULL'ALBERO -	MILANO	MI	'04895610964
1302	MI	1823231	25/10/2006	10/11/2006		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AURUM	MILANO	MI	'05453440967
1303	MI	1521344	02/07/1997	16/10/1996		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GABBIANO NEL SOLE A R.L.	MILANO	MI	'12051870157
1304	MI	1692281	18/09/2002	09/05/2002		SOCIETA' COOPERATIVA SOLE A R.L.	MILANO	MI	'03656290966
1305	MI	1785946	08/09/2005	26/07/2005		SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA AUSONIA 1931 A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBRE	MILANO	MI	'04958840961
1306	MI	1369327	19/02/1996	30/04/1991	2003	SOCIETA' DI COOPERATIVA DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE - EDALPA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSATE	MI	'10352810153
1307	MI	1658951	08/03/2001	31/07/2001		SOCIO - LAVORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03228680967
1308	MI	1642690	27/02/2001	02/05/2001		SOLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13354190152
1309	MI	1772728	21/03/2005	03/11/2005		SON SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'04786780967
1310	MI	1769409	23/02/2005	14/12/2004	2005	SONDOS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04630530964
1311	MI	1657982	30/07/2001	07/10/2001	2001	SPECIAL GROUP S.C.R.L. PER AZIONI	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03210400960
1312	MI	1686865	25/06/2002	07/10/2001	2001	SPEED - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03649620261
1313	MI	1679506	04/02/2002	19/03/2002		SPEED COOP S.C. A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03493670966
1314	MI	1632855	12/05/2000	26/10/2000		SPEEDY SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13249090153
1315	MI	1625490	09/08/2000	07/11/2000	2001	SRAMSA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13192820150
1316	MI	1788935	10/11/2005	30/09/2005		SRI LANKA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05006650963
1317	MI	1752531	08/04/2004	14/07/2004		STAR 2005 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04497400962
1318	MI	1726807	18/11/2003	17/10/2003		STAR MICAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04094790963
1319	MI	1781173	21/06/2005	15/06/2005		STELLA BLU SOC.COOP.R.L.	MILANO	MI	'04907230967
1320	MI	1784863	28/07/2005	21/07/2005	2005	STEPHANY SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04947420966

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1321	MI	1708029	03/06/2003	26/02/2003	2003	STUDIO 3R DI MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MILANO	MI	'03871430967
1322	MI	1666974	20/12/2001	11/07/2001	2005	SU.NA. SOCIETA' COOPERATIVA	OPERA	MI	'03313620969
1323	MI	1718737	17/07/2003	26/06/2003		SUN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04006070967
1324	MI	1426278	19/02/1996	07/01/1993	2003	SYNERGY SOC. COOP. A R.L.	NOVATE MILANESE	MI	'02337580969
1325	MI	1805248	16/03/2006	03/07/2006		T.C. MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05224190966
1326	MI	1644317	22/03/2001	29/03/1999		T.C. SERVICE COOP. A R.L. PICCOLA COOPERATIVA	MILANO	MI	'12772950155
1327	MI	1623759	08/03/2000	16/06/2000	2003	T.D.C. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LEGNANO	MI	'13170060159
1328	MI	1558735	26/05/1998	25/03/1998	2005	T.E.A. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'12433330151
1329	MI	1691063	13/08/2002	11/06/1999	2003	T.L.F. SERVICE SOC. COOP. A R.L. TRASPORTO - LOGISTICA - FACCHINAGGIO	MILANO	MI	'12947420159
1330	MI	1649010	20/04/2001	22/03/2001	2004	TAGAST COOPERATIVA A R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	'03158730964
1331	MI	1735165	20/02/2004	26/01/2004		TALILAH SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04234230961
1332	MI	1789878	24/10/2005	26/03/1999	2006	TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNANO	MI	'03336680750
1333	MI	1810967	15/05/2006	05/02/2006		TEAM WORK SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05293290960
1334	MI	1785160	08/01/2005	04/01/2005		TEAM WORK SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI AZIENDALI	MILANO	MI	'03208950166
1335	MI	1645180	26/03/2001	19/02/2001	2001	TEAM WORLD SERVICE SOC. COOP A R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'03126650963
1336	MI	1748859	25/06/2004	27/04/2004	2005	TEATRANDO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MELZO	MI	'04385570967
1337	MI	1798529	24/01/2006	18/01/2006		TECNICO MONTAGNA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05139250962
1338	MI	940947	19/02/1996	16/06/1976	2001	TECNO DATI COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03191440159
1339	MI	1480953	19/02/1996	20/06/1995		TECNOCOOP SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'11553120152
1340	MI	1612996	04/05/2000	17/02/2000		TECNOSERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13054730158
1341	MI	1576123	02/08/1999	12/09/1998	2001	TECNOSISTEM 99 SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'12641200154
1342	MI	1778583	16/06/2005	05/10/2005		TECNO-STAR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04863320968
1343	MI	1632132	28/11/2000	27/10/2000	2001	TEKNOCOOP SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13256640155
1344	MI	1756951	19/10/2004	10/06/2004		TEMPLUM SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MILANO	MI	'04556630962
1345	MI	1725556	30/10/2003	22/10/2003	2004	TERRE BASSE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ASSAGO	MI	'04103780963
1346	MI	1616666	06/12/2000	14/03/2000	2001	TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOVATE MILANESE	MI	'13090600159
1347	MI	1762974	30/12/2004	21/12/2004	2005	THE PRESTIGE SOCIETA' COOPERATIVA	NOVATE MILANESE	MI	'04637080963
1348	MI	1486062	19/02/1996	29/11/1995		TIFFANY SERVICE SOC. COOP. A R.L.	NOVATE MILANESE	MI	'11660590156
1349	MI	1646983	04/03/2001	21/03/2001	2001	TIME SERVICE GROUP SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13396240155
1350	MI	1690096	08/02/2002	15/07/2002	2006	TIME SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'03607520966
1351	MI	1790546	25/10/2005	10/06/2005	2006	TIME SOCIETA' COOPERATIVA	NOVATE MILANESE	MI	'05014340961
1352	MI	1576490	16/04/1999	23/12/1998		TONER 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'12661060157
1353	MI	1745751	20/05/2004	23/04/2004	2005	TOP ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'04389990963

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1354	MI	1646515	04/03/2001	13/03/2001		TOP SERVICE 2001 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'13398080153
1355	MI	1571407	12/09/1998	15/10/1998		TOTAL CLEAN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CESANO BOSCONE	MI	'12600550151
1356	MI	1636935	17/01/2001	25/11/2000		TRA.VEL. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13272320154
1357	MI	1558623	16/06/1998	24/03/1998	2001	TRADE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	PIOLTELLO	MI	'12423770150
1358	MI	1826269	24/11/2006	15/11/2006		TRAIETRANS SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05497470962
1359	MI	1559115	28/05/1998	18/05/1998	2004	TRAINING CENTER SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12489150156
1360	MI	1797857	17/01/2006	01/11/2006		TRAVELCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05124360966
1361	MI	1821995	10/11/2006	10/02/2006		TRE M SERVICE COOP A R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	'05440540960
1362	MI	1770533	03/02/2005	02/08/2005	2006	TRE ROSE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04739070961
1363	MI	1174008	19/02/1996	10/12/1984	2003	TRENNA SOCIETA' COPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'07593500155
1364	MI	1651429	17/05/2001	05/10/2001	2005	TROTTOLA SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	'13440110156
1365	MI	1720802	08/05/2003	08/01/2003	2003	TUONO COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	'04038250967
1366	MI	1655906	07/04/2001	06/11/2001	2003	TUTTOLAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13465500158
1367	MI	1737157	03/03/2004	02/07/2004	2006	UCCELLI MIGRATORI SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNANO	MI	'04259530964
1368	MI	1633397	13/12/2000	26/09/2000		ULISSE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13224730153
1369	MI	1755033	28/09/2004	09/07/2004	2004	UNION LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04537410963
1370	MI	1677900	21/03/2002	03/06/2002		UNION SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARUGATE	MI	'03477890960
1371	MI	1642686	27/02/2001	14/11/2000		UNION'S SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'13270980157
1372	MI	1681671	24/04/2002	04/03/2002		UNISERVICES PICCOLA SOCIETA' COOP A R.L.	ROZZANO	MI	'03514420961
1373	MI	1792690	18/11/2005	11/09/2005	2006	VASILE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'05049380966
1374	MI	1474503	19/02/1996	05/09/1995		VELA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	COLOGNO MONZESE	MI	'02505440962
1375	MI	1711984	15/04/2003	24/03/2003		VERA SOC. COOP. A R.L.	NOVATE MILANESE	MI	'03907060960
1376	MI	1714180	06/08/2004	04/10/2003		VERA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'03941490967
1377	MI	1790803	27/10/2005	10/11/2005		VI.MO EURO SERVICE SOC. COOP. A R.L.	CORMANO	MI	'05015570962
1378	MI	1648052	24/04/2001	14/03/2001	2001	VIDA SYSTEM PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA	CORSICO	MI	'13394420155
1379	MI	1620190	28/11/2000	04/11/2000		VIERRE SERVICE SOCIET└ COOPERATIVA A.R.L.	MILANO	MI	'13132010151
1380	MI	1632851	12/05/2000	27/10/2000		VILLAGGIO SOCIALE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	CINISELLO BALSAMO	MI	'03059410963
1381	MI	1725557	11/03/2003	23/10/2003	2003	VIP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRESSO	MI	'04103660967
1382	MI	1788576	10/04/2005	14/09/2005		VIRTUS SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04982290969
1383	MI	1601414	15/12/1999	14/10/1999	2001	VIVA-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L.	MILANO	MI	'12972070150
1384	MI	1736846	03/01/2004	02/09/2004		VM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MILANO	MI	'04277270965
1385	MI	1633864	27/12/2000	23/11/2000	2004	WEST COMPANY SOC. COOP. A R.L.	BOLLATE	MI	'13273450158
1386	MI	1783857	20/07/2005	07/07/2005	2005	WILLSER SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04933770960

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1387	MI	1589562	07/01/1999	29/03/1999		WIND PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN GIULIANO MILANESE	MI	'12777530150
1388	MI	1795481	29/12/2005	12/01/2005	2006	WLF S.C.R.L.	MILANO	MI	'05072800963
1389	MI	1710267	26/03/2003	13/03/2003		WORK SERVICE - PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'03891610960
1390	MI	1613387	04/11/2000	11/11/1999		WORK SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MILANO	MI	'12956690155
1391	MI	1611566	22/03/2000	01/03/2000		WORK SERVICE- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BUCCINASCO	MI	'12991890158
1392	MI	1751692	28/07/2004	20/07/2004		WORK TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04492140969
1393	MI	1766684	02/01/2005	01/10/2005	2005	WORK TIME SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	'04686910961
1394	MI	1548137	02/02/1998	10/02/1997	2001	WORLD SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILUTA' LIMITATA	MILANO	MI	'12259230154
1395	MI	1626758	25/09/2000	07/10/2000		WORLD SERVICE SOC. COOP. A R.L.	NOVATE MILANESE	MI	'13186050152
1396	MI	1648595	05/08/2001	13/04/2000	2006	YVI.DA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASSANO D'ADDA	MI	'02781020165
1397	MI	1771786	15/03/2005	23/02/2005		ZEROVENTICINQUE COOPERATIVA SOCIALE	MILANO	MI	'04779170960
1398	MN	212241	05/02/2001	04/03/2001		ACHRAF S.N.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASOLA	MN	'01962350201
1399	MN	213876	12/12/2001	15/11/2001	2003	AMICI FACCHINI SOC. COOP. A R.L.	VIADANA	MN	'01982330209
1400	MN	221884	05/04/2004	15/04/2004		ARCA SOCIETA' COOPERATIVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	'02070430208
1401	MN	214985	04/09/2002	03/02/2002	2003	C.L.S. COOPERAZIONE - LOGISTICA - SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	COMMESSAGGIO	MN	'01995690201
1402	MN	219498	09/09/2003	26/07/2003		COLIMAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ASOLA	MN	'02042780201
1403	MN	215237	16/05/2002	04/12/2002	2003	CONSORZIO EDILE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	PEGOGNAGA	MN	'01998950206
1404	MN	210955	01/09/2001	12/01/2000	2005	COOPERATIVA CARRELLISTI PADANA SOCIETA' COOPERATIVA	MANTOVA	MN	'01944330206
1405	MN	214567	03/04/2002	02/11/2002	2005	COOPERATIVA CASABLANCA S.C.R.L.	SUZZARA	MN	'01992520203
1406	MN	223973	31/01/2005	24/12/2004		COOPERATIVA DEGLI EMIGRATI SENEGALESI SOCIETA' COOPERATIVA	MANTOVA	MN	'02100190202
1407	MN	58684	19/02/1996	22/08/1945	2001	COOPERATIVA LAVORO PRODUZIONE E CONSUMO-ANDES-SOC.COOP.A R.L.	VIRGILIO	MN	'00208890202
1408	MN	230339	27/12/2006	12/05/2006		COOPERATIVA NOUR SOC. COOP.	VOLTA MANTOVANA	MN	'02171670207
1409	MN	229344	08/04/2006	07/10/2006		EDEN SERVICE SOC. COOP.	CASTELLUCCHIO	MN	'02159790209
1410	MN	208685	14/04/2000	22/12/1999	2001	INFOSERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA R.L.	MANTOVA	MN	'01908180209
1411	MN	217324	11/10/2003	22/11/2002		KOPERA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	CASTELLUCCHIO	MN	'02018780201
1412	MN	221384	26/03/2004	03/06/2004		L.S. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELLUCCHIO	MN	'02065840205
1413	MN	211644	03/09/2001	29/01/2001	2001	MIKAEL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MANTOVA	MN	'01954230205
1414	MN	229759	10/10/2006	25/09/2006		MULTI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CANNETO SULL'OGLIO	MN	'02164990208
1415	MN	227007	15/12/2005	12/01/2005	2006	MY SPORT SOC. COOP. A R.L.	PORTO MANTOVANO	MN	'02133880209
1416	MN	229066	07/03/2006	15/06/2006		NOR SOCIETA' COOPERATIVA	BIGARELLO	MN	'02158500203
1417	MN	227384	26/01/2006	30/12/2005		NORD - SUD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ROVERBELLA	MN	'02137290207
1418	MN	230316	15/12/2006	12/06/2006		NUOVA UNION COOP SOC. COOP.	PEGOGNAGA	MN	'02171680206
1419	MN	221580	04/02/2004	19/03/2004	2004	PALMA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ROVERBELLA	MN	'02067010203

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1420	MN	226510	17/10/2005	21/02/2001		PMP SOCIETA' COOPERATIVA	ROVERBELLA	MN	'03116660238
1421	MN	220960	23/02/2004	26/01/2004		PULICOOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POGGIO RUSCO	MN	'02059730206
1422	MN	215944	08/07/2002	07/01/2002		SARAMANCA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIVAROLO MANTOVANO	MN	'02006630202
1423	MN	211761	03/12/2001	21/02/2001	2003	SELEA 2000 SOC. COOP. A R. L.	MANTOVA	MN	'01957600206
1424	MN	228817	06/01/2006	05/11/2006		SOCIETA' COOPERATIVA SOLE	VIRGILIO	MN	'02154480202
1425	MN	222673	09/03/2004	13/02/2004		STAFF SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	'02493440982
1426	MN	218394	04/08/2003	30/12/1999	2004	UNIONCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PEGOGNAGA	MN	'03004580233
1427	MN	219149	15/07/2003	20/06/2003	2006	UNIVERSO VIADANA - SOCIETA' COOPERATIVA	VIADANA	MN	'02039940206
1428	MN	139799	19/02/1996	16/12/1963	2001	VIRGILIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIADANA	MN	'82000190205
1429	MN	230030	13/11/2006	30/10/2006		VIRGILIO SOCIETA' COOPERATIVA	RONCOFERRARO	MN	'02169350200
1430	PV	241444	04/02/2004	24/03/2004	2004	A.A. VIGEVANO 2000 MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIGEVANO	PV	'02049560184
1431	PV	235090	07/08/2002	06/06/2002		ALBA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VOGHERA	PV	'01967200187
1432	PV	131702	19/02/1996	19/10/1972		ANTONIO LUINI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAVIA	PV	'80001450180
1433	PV	227049	18/05/2000	20/03/2000	2001	ASECA SERVICE COOP. P.S.C.A.R.L.	VILLA BISCOSSI	PV	'01859900183
1434	PV	235352	08/01/2002	07/10/2002		AUTOTRASPORTI CDM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SIZIANO	PV	'01970850184
1435	PV	238825	26/09/2003	24/06/2003	2005	AVANTAGE SOCIETA' COOPERATIVA	PAVIA	PV	'02013030180
1436	PV	238502	07/03/2003	22/05/2003		C.D.L. COOPERATIVA DONNE LOMELLINE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OTTOBIANO	PV	'02009840188
1437	PV	18686	19/02/1996	28/11/1920	2003	CIRCOLO CASA E FAMIGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGEVANO	PV	'00199490186
1438	PV	160128	19/02/1996	24/09/1982	2001	CIRCOLO SOCIO RICREATIVO DI S. MARTINO SICCOMARIO COOPERATIVA A S.R.L.	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	'00977460187
1439	PV	232869	19/02/2002	29/11/2001	2003	CISALPINA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIGEVANO	PV	'01940410184
1440	PV	235363	08/02/2002	07/02/2002		CLA.RO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRADELLA	PV	'01970320188
1441	PV	227333	20/06/2000	20/04/2000		COMPASS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PAVIA	PV	'01850380187
1442	PV	239871	12/03/2003	18/11/2003	2006	COOPERATIVA LA TORRESE - SOCIETA' COOPERATIVA, SIGLABILE LA TORRESE - SOCIETA' COOPERATIVA	MEDE	PV	'02026720181
1443	PV	222354	03/03/1999	24/10/1998	2005	COOPERATIVA MECCANICA MEDESE DUE S.C.R.L.	MEDE	PV	'01788320180
1444	PV	214263	17/03/1997	29/01/1997	2005	COOPERATIVA MECCANICA MEDESE S.C.R.L.	MEDE	PV	'01704680188
1445	PV	248842	02/06/2006	24/01/2006		COOPERATIVA REGISOLE CONSULTING	STRADELLA	PV	'02141200184
1446	PV	231298	07/05/2001	06/07/2001	2001	COOPERATIVA SAN GIORGIO S.C. A R.L.	OTTOBIANO	PV	'01921360184
1447	PV	234460	05/09/2002	19/04/2002		COOPERATIVA SAN MARCO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BASTIDA PANCARANA	PV	'01960700183
1448	PV	238565	07/03/2003	28/05/2003	2005	COOPERATIVA SOCIALE CROCE GIALLA - ONLUS	PAVIA	PV	'02009730181
1449	PV	239007	20/08/2003	17/07/2003	2004	COOPERATIVA SOCIALE GIANNINA SOCIETA' COOPERATIVA	PAVIA	PV	'02015770189
1450	PV	234527	19/08/2002	04/08/2002		EDILNILO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAVIA	PV	'01959060185
1451	PV	231030	30/05/2001	30/04/2001	2003	EUROCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZECCONE	PV	'01916140187
1452	PV	241688	22/04/2004	04/07/2004		EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	VIGEVANO	PV	'02053090185

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1453	PV	236995	07/03/2003	16/01/2003		G.E.O AURIM S.C.R.L.	VIGEVANO	PV	'01992620185
1454	PV	238234	07/02/2003	04/11/2003		GAMASERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIGEVANO	PV	'02004490187
1455	PV	222365	03/09/1999	16/12/1998		GJ PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PAVIA	PV	'01794400182
1456	PV	228226	25/10/2000	19/07/2000	2001	I QUADRIFOGLI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIGEVANO	PV	'01876110188
1457	PV	251043	08/01/2006	14/07/2006	2006	IL FIOCCO GIALLO SOCIETA' COOPERATIVA	BEREGUARDO	PV	'02166990180
1458	PV	246011	17/05/2005	16/01/2001		IL PORTALE SOCIETA' COOPERATIVA	VELLEZZO BELLINI	PV	'13328010155
1459	PV	232892	14/01/2002	18/12/2001	2006	MAGICA/MENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VARZI	PV	'01941130187
1460	PV	236291	12/04/2002	02/12/2001	2003	MAKE IN BOX SOCIETA' COOPERATIVA	VOGHERA	PV	'02151911209
1461	PV	231184	25/06/2001	05/10/2001	2003	MILLENIUM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TROMELLO	PV	'01916990185
1462	PV	153402	19/02/1996	28/09/1980	2004	NUOVA LATTERIA SOCIALE PAVESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PAVIA	PV	'00644260184
1463	PV	247102	09/01/2005	08/11/2005		NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E MUTUALITA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAVIA	PV	'02118360185
1464	PV	230529	05/10/2001	29/03/2001	2005	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CASA TUONO-LONGARINO A R.L.	TORRAZZA COSTE	PV	'01911380184
1465	PV	219804	06/04/1998	20/02/1998	2005	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ANTICHI PODERI DI TRONCONERO - SOC. COOP. A R.L.	CASTEGGIO	PV	'01760770188
1466	PV	228764	12/12/2000	10/11/2000		POLIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PAVIA	PV	'96039430184
1467	PV	218272	23/03/1998	12/02/1997	2006	PRONTO SERVIZIO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	PAVIA	PV	'01745610186
1468	PV	226701	17/04/2000	03/09/2000	2006	RAMER SOCIETA' COOPERATIVA	STRADELLA	PV	'01858260183
1469	PV	138475	19/02/1996	16/02/1976	2001	S. GIORGIO SOC. COOPERATIVA A R.L.	BRESSANA BOTTARONE	PV	'00462550187
1470	PV	243407	22/10/2004	10/04/2004	2005	S.D.B. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE S.D.B. S.C.R.L.	MEDE	PV	'02071590182
1471	PV	238187	19/05/2003	19/04/2003	2003	SALAM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PAVIA	PV	'02005730185
1472	PV	231255	25/06/2001	22/05/2001	2005	SALUS COOPERATIVA SOCIALE	CODEVILLA	PV	'01919200186
1473	PV	236446	13/12/2002	18/11/2002	2004	SAN MARCO COSTRUZIONI-IMPIANTI PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	CASEI GEROLA	PV	'01983130186
1474	PV	232338	31/10/2001	27/09/2001	2003	SICMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LANDRIANO	PV	'01931900185
1475	PV	226262	21/03/2000	20/12/1999	2004	SOC. COOP. PROGETTO LAVORO A R.L.	PAVIA	PV	'01842350181
1476	PV	187141	19/02/1996	06/09/1991	2005	SOCIETA' COOPERATIVA CASTELLARESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RE- SPONSABILITA' LIMITATA	MEDE	PV	'01452610189
1477	PV	197732	19/02/1996	14/01/1995	2001	SOCIETA COOPERATIVA M.R. 2000 S.C.R.L.	MEDE	PV	'01608410187
1478	PV	245489	04/12/2005	23/03/2005	2006	SOLARE ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATAO.N.L.U.S.	STRADELLA	PV	'02099980183
1479	PV	250418	06/01/2006	05/11/2006	2006	SOLARIS SOC. COOP.	PAVIA	PV	'02158400180
1480	PV	233091	30/01/2002	19/12/2001	2005	STORM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAVIA	PV	'01941390187
1481	PV	251053	08/01/2006	21/07/2006	2006	SYNERGY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - SIGLABILE SYNERGY S.C.R.L.	VIGEVANO	PV	'02167460183
1482	PV	240084	31/12/2003	12/12/2003		TALEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIGEVANO	PV	'02029370182
1483	PV	172069	19/02/1996	26/06/1986	2006	TECNO SISTEM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CILAVEGNA	PV	'01210300180
1484	PV	252760	26/01/2007	19/12/2006		TRE-B. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIGEVANO	PV	'02183570189
1485	PV	195827	19/02/1996	25/07/1994	2001	VALLE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MEDE	PV	'01590620181

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1486	PV	238676	07/04/2003	06/06/2003		VISCONTEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PAVIA	PV	'02010610182
1487	PV	239724	13/11/2003	24/10/2003		Z SERVICE - PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	BORNASCO	PV	'02024810182
1488	SO	56073	30/06/1998	16/04/1998	2004	COOPERATIVA EDILIZIA LAURA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SONDRIO	SO	'00733950141
1489	SO	55355	12/12/1997	24/10/1997	2001	COOPERATIVA EDILIZIA SILVIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SONDRIO	SO	'00725580146
1490	SO	59778	15/10/2001	14/09/2001	2001	PIZZO DEI TRE SIGNORI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SONDRIO	SO	'00788740140
1491	SO	60524	05/09/2002	04/11/2002	2003	URAGANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SONDRIO	SO	'00798640140
1492	VA	300948	22/11/2005	15/11/2002		AMESA - SOCIETA' COOPERATIVA	LONATE CEPPINO	VA	'02819110368
1493	VA	227969	19/02/1996	30/06/1992	2001	ARSAGO FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARSAGO SEPRIO	VA	'02062430125
1494	VA	282004	08/06/2002	30/07/2002		ATLAS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARESE	VA	'02732470121
1495	VA	259807	11/12/1998	25/09/1998	2006	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	SAMARATE	VA	'02467220121
1496	VA	307563	28/12/2006	13/12/2006		BBC ADV - SOCIETA' COOPERATIVA	VARESE	VA	'02963290123
1497	VA	285608	27/03/2003	02/01/2002		BUSTESE EDIL R.E.D. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	'03430020960
1498	VA	254955	08/02/2001	09/09/1997	2005	CABECO SOCIETA' COOPERATIVA	ANGERA	VA	'12228100157
1499	VA	189531	19/02/1996	06/03/1985	2003	CIAAM - CONSORZIO IMPRENDITORI ARTIGIANI ALTO MILANESE COOP. A R.L. IN SIGLA CIAAM	GALLARATE	VA	'01541120125
1500	VA	279068	13/02/2002	31/01/2002	2003	COOP 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VARESE	VA	'02705020127
1501	VA	288249	22/10/2003	10/08/2003		COOPERATIVA DI LAVORO BRINZIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRINZIO	VA	'02787460126
1502	VA	158385	19/02/1996	12/01/1979		COOPERATIVA EDILIZIA ALBA S.R.L.	LUINO	VA	'00791460124
1503	VA	236227	19/02/1996	21/04/1994		COOPERATIVA LAVORO E GARANZIA A R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	'02179970120
1504	VA	273518	03/09/2001	26/01/2001	2003	COOPERATIVA SANT'ANTONIO A R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	'02631770126
1505	VA	301360	23/12/2005	14/12/2005		COOPERATIVA SOCIALE L'ANGOLO DI SAN FRANCESCO A R.L.	CARONNO PERTUSELLA	VA	'02906890120
1506	VA	233329	19/02/1996	22/10/1993	2003	COOPERATIVA SOCIALE ANELE PRO.GEST A R.L.	VARESE	VA	'02142040126
1507	VA	275403	06/06/2001	16/05/2001	2001	COOPERATIVA WAFA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GALLARATE	VA	'02658790122
1508	VA	307556	28/12/2006	12/11/2006		COOPSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	GALLARATE	VA	'02288820026
1509	VA	288500	11/04/2003	10/09/2003		D. & G. - DISTACCAMENTO GESTIONE SOC. COOP. A R.L.	VARESE	VA	'02788790125
1510	VA	297355	04/01/2005	17/03/2005		DREAM SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA	VARESE	VA	'02873520122
1511	VA	282854	22/10/2002	24/09/2002		EDIL WORLD SOC. COOP. A R.L.	CISLAGO	VA	'02737360129
1512	VA	280560	05/02/2002	19/04/2002		EDILCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	GALLARATE	VA	'02059090023
1513	VA	271481	16/11/2000	13/10/2000		EURO LAVORO 2001 SOC. COOP. A R.L.	SARONNO	VA	'03052490962
1514	VA	271501	12/04/2000	10/05/2000	2001	F.C.L. LAVORATORI E SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CISLAGO	VA	'02608190126
1515	VA	285728	04/09/2003	20/03/2003	2004	FREE JOB CENTER - SOC. COOP. A.R.L.	COCQUIO-TREVISAGO	VA	'02765410127
1516	VA	270403	15/09/2000	07/12/2000	2006	GOOD SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	VARESE	VA	'02596700126
1517	VA	277571	16/11/2001	25/10/2001	2003	GRI SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	GALLARATE	VA	'02686900123
1518	VA	262410	04/12/1999	02/12/1999	2001	H & M PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GALLARATE	VA	'02493790121

LOMBARDIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1519	VA	288706	24/12/2003	10/10/2003	2004	I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VARESE	VA	'02788740120
1520	VA	272007	16/01/2001	27/11/2000	2003	IDEA LAVORO E SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VARESE	VA	'02617570128
1521	VA	265306	15/11/1999	30/09/1999	2003	IL SOLE SOC. COOP. A R.L.	GERMIGNAGA	VA	'02534480120
1522	VA	288059	17/10/2003	24/09/2003	2006	ITAL-SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VARESE	VA	'02785460128
1523	VA	274246	04/03/2001	27/02/2001	2001	JOB & JOB SERVICE SOC. COOP. A R.L.	VARESE	VA	'02644150126
1524	VA	276563	11/07/2001	19/07/2001		KHAIMA SERVICE S.C.A.R.L.	VARESE	VA	'02670450127
1525	VA	303681	04/07/2006	30/03/2006		LA BOTTEGA SOCIETA' COOPERATIVA	INDUNO OLONA	VA	'02930310129
1526	VA	278614	02/08/2002	14/01/2002	2004	LA CORTE SOCIETA' COOPERATIVA	LAVENA PONTE TRESA	VA	'02699070120
1527	VA	280149	29/04/2002	18/03/2002	2003	LA SISTEM SERVICE CENTER SOC. COOP. A R.L.	VARESE	VA	'02715520124
1528	VA	297122	21/03/2005	03/09/2005	2006	LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	CASTELLANZA	VA	'02870840127
1529	VA	147240	19/02/1996	17/12/1977	2006	LE VILLETTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA .	SARONNO	VA	'00652520123
1530	VA	260721	01/07/1999	19/11/1998	2001	MASTER SERVICES SOC. COOP. A R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	'02475830127
1531	VA	277858	13/12/2001	14/11/2001	2006	MINAN SERVIZIO LOGISTICO INTEGRALE SOC. COOP. A R.L.	GALLARATE	VA	'02689330120
1532	VA	279031	26/02/2002	29/01/2002		NASS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRANTOLA	VA	'02703940128
1533	VA	285410	21/03/2003	14/02/2003	2003	NUOVA WEB SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GORLA MINORE	VA	'03863170969
1534	VA	279912	26/03/2002	22/02/2002	2004	OLONA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	VARESE	VA	'02711020129
1535	VA	282704	15/10/2002	30/09/2002		PEOPLE SOCIETA' COOPERATIVA	BUSTO ARSIZIO	VA	'02738120126
1536	VA	280334	18/04/2002	25/03/2002	2006	POLISPORTIVA PARCO ALTO MILANESE SOCIETA' COOPERATIVA	BUSTO ARSIZIO	VA	'02715230120
1537	VA	262656	23/04/1999	18/02/1999		PRODUCTION SERVICE S.C. A R.L.	ANGERA	VA	'02495350122
1538	VA	256070	02/09/1998	18/12/1997	2005	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	ANGERA	VA	'02410390120
1539	VA	266436	02/02/2000	23/12/1999	2005	RBS - SOCIETA' COOPERATIVA	CARONNO VARESINO	VA	'02550930123
1540	VA	292369	06/03/2004	14/05/2004	2004	ROANT - SOCIETA' COOPERATIVA	BUSTO ARSIZIO	VA	'02824490128
1541	VA	162389	19/02/1996	15/09/1980	2001	SCUOLA VIVA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GALLARATE	VA	'01200310124
1542	VA	277278	29/10/2001	27/09/2001		SERVICE COOP. A R.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	VARESE	VA	'02680190127
1543	VA	270631	10/02/2000	07/12/2000	2005	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE I FATTI A R.L. O.N.L.U.S.	VARESE	VA	'02598330120
1544	VA	283873	01/10/2003	16/12/2002	2006	TECNOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GALLARATE	VA	'02083710026
1545	VA	272805	02/05/2001	01/10/2001	2006	THEMIS SOCIETA' COOPERATIVA	FAGNANO OLONA	VA	'02625890120
1546	VA	280196	29/04/2002	27/03/2002		UNISERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASORATE SEMPIONE	VA	'02055740027
1547	VA	283091	11/06/2002	24/09/2002		VICEVERSA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GALLARATE	VA	'02075670022
1548	VA	265916	29/12/1999	16/11/1999	2001	WORK SERVICES SOC. COOP. A R.L.	CASCIAGO	VA	'02544390129

13A02834

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINA 13 marzo 2013.

Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa. (Determina n. 2).

1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

Nell'ambito della propria attività istituzionale di vigilanza, l'Autorità ha verificato, sulla base delle indagini svolte in relazione a singoli affidamenti e dell'analisi dei dati dell'Osservatorio, l'esistenza di diffuse criticità concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa.

L'Autorità ha, quindi, esperito due consultazioni pubbliche in relazione alle problematiche riscontrate; i documenti di consultazione e le osservazioni pervenute sono consultabili all'indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine.

La presente determinazione è, inoltre, accompagnata dalla pubblicazione, sul sito dell'Autorità, di un documento di lavoro, nel quale viene data evidenza delle ragioni che hanno guidato l'Autorità nella scelta relativa all'indicazione di specifici criteri per la conduzione delle gare nel settore assicurativo, spiegando, altresì, perché talune osservazioni pervenute dai partecipanti alle due consultazioni non hanno trovato accoglimento.

Per quanto riguarda, in particolare, i servizi assicurativi, le principali disfunzioni rilevate concernono l'elevato numero di procedure deserte o aggiudicate sulla base di un'unica offerta pervenuta, nonché i frequenti casi di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'affidatario.

Tali fenomeni, oltre che incidere sulla spesa pubblica in termini di costi per il rinnovo della procedura di scelta del contraente, possono creare situazioni di particolare criticità per le pubbliche amministrazioni, soprattutto nei casi in cui la copertura assicurativa è obbligatoria o rappresenta un prerequisito fondamentale per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Al riguardo, secondo i dati in possesso dell'Osservatorio sui contratti pubblici, rispetto ad un valore complessivo delle procedure di gara per servizi assicurativi bandite pari a circa 3 miliardi di euro l'anno[1] (cfr. tabella A), oltre il 30% (sia in valore assoluto che monetario) sono andate deserte[2]. I dati appaiono particolarmente elevati per le gare indette da talune centrali di committenza, dalle aziende del settore sanitario e da alcuni enti gestori di servizi pubblici locali (in particolare, trasporto pubblico locale e servizio idrico). In linea generale, le coperture per la responsabilità civile, inclusa quella per la circolazione degli autoveicoli (flotte), risultano quelle più difficili da stipulare[3].

Analizzando le gare aggiudicate, si osserva che, nel 64,8% dei casi (in valore), ciò è avvenuto in presenza di una sola offerta e, nel 23,7% dei casi, con soltanto due offerte ammesse. La presenza di un numero limitato di *competitors* caratterizza, di fatto, tutte le coperture assicurative ed è un elemento che connota un mercato particolarmente concentrato.

---

[1] Le aziende del servizio sanitario, gli enti, i concessionari e i gestori dei servizi pubblici locali e i Comuni sono, nell'ordine, i principali attori dal lato della domanda. Nel periodo gennaio 2009 – ottobre 2012, sono state censite oltre 33 mila procedure, con un importo medio a base di gara superiore ai 300 mila euro. Tale dato, basato sulla richiesta dei Cig, è però comprensivo di richieste di nuovi codici identificativi a seguito di gara andata deserta.

[2] Occorre sottolineare che non tutte le stazioni appaltanti comunicano in maniera corretta i dati sui risultati della procedura di aggiudicazione all'Osservatorio: per i servizi assicurativi, considerando il periodo gennaio 2009 – ottobre 2012, le informazioni in proposito trasmesse concernono circa il 50% degli affidamenti per un importo complessivo a base di gara pari a circa 5 miliardi di euro.

[3] I dati sulle coperture assicurative vanno però letti con cautela, in quanto spesso le stazioni appaltanti registrano la gara nel sistema con l'indicazione generica di servizi assicurativi e non sempre risulta agevole differenziare per le diverse categorie assicurative.

Tabella A: composizione della domanda ed importi annuali delle gare per servizi assicurativi

	2009	2010	2011	2012*	Totale
Agenzie fiscali	5.076.000,00	2.894.111,26	608.071,71	651.294,49	9.229.477,46
Altre amministrazioni centrali			11.987.466,47	6.317.018,03	18.304.484,50
Autorità nazionali di vigilanza e regolazione	2.127.029,50	183.747.263,25	77.964.938,03	8.092.225,60	271.931.456,38
Aziende del servizio sanitario nazionale	762.263.255,51	867.013.050,88	1.067.366.065,21	339.803.061,94	3.036.445.433,54
Camere di commercio	1.294.671,37	2.682.892,02	3.299.943,87	7.219.472,91	14.496.980,17
Centrale committenza locale	133.934.907,96	422.085.310,33	150.545.111,03	153.667.609,46	860.232.938,78
Comuni	273.993.612,07	303.434.613,96	323.747.351,17	431.648.960,07	1.332.824.537,27
Comunità montane	888.633,52	944.116,07	1.101.522,40	2.801.297,07	5.735.569,06
Consip	2.607.500,00		78.883.253,02	134.454.310,34	215.945.063,36
Enti di previdenza e Organi professionali	106.282.911,10	222.220.447,65	68.815.023,46	226.539.780,86	623.858.163,07
Enti di ricerca	23.834.245,75	22.276.137,73	14.388.198,56	9.183.166,72	69.681.748,76
Enti ed Agenzie produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	57.075.649,09	35.413.050,94	75.548.776,63	42.419.251,88	210.456.728,54
Enti per l'edilizia residenziale pubblica	23.816.984,96	16.660.794,30	33.388.089,26	11.639.937,64	85.505.806,16
Enti, Concessionari ed Imprese di gestione	306.505.453,35	751.276.082,70	599.379.644,82	541.213.450,04	2.198.374.630,91
Enti, Fondazioni ed Agenzie produttori di servizi assistenziali, ricreativi, culturali e ambientali	26.337.478,19	57.486.744,89	55.508.321,90	54.055.246,62	193.387.791,60
Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri	31.060.503,44	151.023.669,94	70.157.006,52	18.843.633,02	271.084.812,92
NC - Locale	4.704.729,74	20.721.589,52	16.842.753,06	4.206.715,37	46.475.787,69
Province	72.003.941,08	121.557.216,53	120.369.554,50	64.362.264,32	378.292.976,43
Regioni	23.087.087,66	31.787.619,89	22.859.520,13	18.695.238,40	96.429.466,08
Scuole	209.380,42	4.504.980,52	9.936.642,99	3.211.097,01	17.862.100,94
Università	38.129.815,26	29.467.785,40	47.061.720,73	31.507.563,82	146.166.885,21
Totale complessivo	1.895.233.789,97	3.247.197.477,78	2.849.758.975,47	2.110.532.595,61	10.102.722.838,83

* Dato riferito al periodo 1° gennaio - 25 ottobre 2012

In merito ai servizi di intermediazione assicurativa, si continuano a verificare situazioni idonee ad incidere sulla regolarità delle procedure di gara, consistenti nell'affidare congiuntamente tali servizi e quelli assicurativi. Inoltre, anche la prassi consolidata di remunerare il lavoro dell'intermediario sulla base di una percentuale dei premi futuri di assicurazione, a carico delle imprese, appare idonea ad alterare i corretti meccanismi dell'evidenza pubblica.

Sotto un diverso profilo, sia per i servizi assicurativi che di intermediazione, sono pervenute numerose segnalazioni che lamentano la richiesta, da parte delle stazioni appaltanti, di requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto dell'affidamento, ovvero l'utilizzo di criteri di valutazione potenzialmente penalizzanti per le imprese di minori dimensioni.

2. Quadro normativo di riferimento

I servizi di assicurazione e quelli di consulenza/intermediazione assicurativa rientrano tra i servizi di cui all'allegato IIA del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice) e sono soggetti, dunque, all'applicazione integrale dello stesso (cfr. art. 20, comma 2).

Con specifico riguardo ai servizi di intermediazione, si osserva che, in disparte dal richiamo esplicito contenuto nel citato allegato IIA, tale qualificazione si impone alla luce del fatto che il *broker* è chiamato a svolgere un'attività continuativa a favore della pubblica amministrazione per la gestione dei rischi della stessa, che non si esaurisce in una singola e puntuale prestazione professionale.

Quanto alle imprese operanti nei settori speciali, appare opportuno sottolineare che, di norma, l'affidamento dei servizi assicurativi è strumentale all'esecuzione delle attività di cui agli artt. 208-213 del Codice (basti pensare, ad esempio, alla responsabilità civile autoveicoli per le aziende che prestano servizi di trasporto e postali), per cui le regole dell'evidenza pubblica valgono anche in detta ipotesi.

Le considerazioni che precedono valgono, di regola, anche per i servizi di intermediazione assicurativa, atteso il rapporto di stretta correlazione esistente tra gli stessi ed il servizio assicurativo, sicché il primo partecipa della strumentalità del secondo rispetto all'attività principale dell'impresa pubblica, con conseguente applicazione delle disposizioni della parte III del Codice.

In ordine alla disciplina sostanziale del rapporto assicurativo, oltre alle applicabili disposizioni del Codice e del Regolamento (d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207), stante il rinvio operato dal comma 4 dell'art. 2 del Codice, il riferimento è alla disciplina dei contratti in generale ed a quella del contratto di assicurazione in particolare, contenute nel codice civile, con le necessarie integrazioni mutuate dalle norme speciali poste dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

Al riguardo, dubbi interpretativi sono sorti con riguardo all'assoggettabilità dei contratti assicurativi stipulati dalle pubbliche amministrazione a quanto disposto dall'art. 170- *bis* del Codice delle assicurazioni (introdotto dall'art. 22 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui «*il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile* (…)». Sul punto, è da rimarcare come la novella sia principalmente tesa a favorire la mobilità dei singoli assicurati tra diverse imprese presenti sul mercati, evitando forme improprie di fidelizzazione. La stessa non concernerebbe, dunque, l'assicurazione di "flotte" di veicoli da parte delle pubbliche amministrazioni; più in generale, imporre in ambito pubblicistico una durata molto contenuta della copertura determinerebbe un rilevante aggravio degli oneri procedurali per la scelta dell'impresa non rispondente ai criteri di economicità che devono informare l'azione amministrativa.

3. Questioni relative al settore assicurativo

3.1 Il costo della polizza

A norma dell'art. 1882 c.c., il contratto di assicurazione è un contratto sinallagmatico, col quale «*l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana*».

Il premio, quale elemento essenziale dell'offerta, è determinato dall'assicuratore in base ad una stima della probabilità che l'evento assicurato si verifichi e, al netto delle imposte, è distinto tra premio puro e caricamenti: il primo rappresenta le risorse che vengono accantonate dall'assicuratore

per far fronte ai risarcimenti derivanti dai sinistri che si verificano nel corso di validità della polizza (e che possono essere liquidati anche alcuni anni dopo rispetto alla scadenza della polizza); mentre, i secondi comprendono i costi di gestione della stessa, tra i quali si annoverano i costi generali di esercizio, i costi di gestione dei sinistri e dei relativi risarcimenti, quelli di distribuzione (per l'attività degli agenti o dei *brokers*) e gli utili di impresa.

Per la determinazione del premio puro, sono necessarie numerose informazioni statistiche relative all'andamento passato dei sinistri: occorre, in particolare, disporre almeno delle informazioni relative al numero di polizze emesse, al numero dei sinistri avvenuti ed agli importi corrisposti per gli stessi. Utilizzando i parametri menzionati, è possibile determinare il costo imputabile a ciascuna polizza per la copertura assicurativa[4], definito come premio di rischio.

Il passaggio dal premio di rischio al premio puro richiede che ciascuna impresa di assicurazione elabori delle ipotesi circa l'evoluzione delle variabili che possono influenzare l'andamento futuro della frequenza sinistri ed il relativo costo medio: in altri termini, il premio di rischio è ottenuto dall'osservazione dei dati del passato, mentre il premio puro è dato dalle valutazioni effettuate dalle imprese circa il costo dei sinistri nel futuro, partendo dalle osservazioni del passato.

Quando l'assicuratore non può procedere all'immediata liquidazione del danno correlato ad un dato sinistro (ad esempio, nei casi in cui ne debba essere acclarata la responsabilità o nel lasso di tempo occorrente per la valutazione delle conseguenze dell'evento), si rende necessario effettuare i dovuti accantonamenti in vista del futuro esborso; per la relativa valutazione, si applica quanto previsto dal citato Codice delle assicurazioni e dal Regolamento di attuazione n. 16/2008 e s.m.i. dell'Isvap (ora Ivass), secondo cui «*il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili*»; le imprese sono, inoltre, tenute ad iscrivere a riserva anche gli importi per i sinistri avvenuti e ancora non denunciati. Il costo dei sinistri, dunque, comprende sia quelli liquidati che quelli riservati[5].

Una volta quantificato il premio di rischio o puro, si ottiene un'informazione sulla rischiosità media di una determinata popolazione, ma non sulla rischiosità specifica di ogni componente della stessa. In un sistema concorrenziale, le imprese cercano di stabilire un premio di assicurazione "personalizzato", ovvero commisurato alla rischiosità di ciascun soggetto. Poiché, di regola, non è possibile inferire quale sia la sinistrosità specifica del singolo individuo, le imprese di assicurazione devono ottenere questa informazione rilevando alcune grandezze oggettive dell'assicurato, correlate con il rischio da assicurare, che incidono sulla probabilità del verificarsi del sinistro o sul suo eventuale costo, nonché osservando il comportamento del soggetto in passato.

Dal momento che il costo della copertura assicurativa - e, spesso, la stessa possibilità di trovare imprese disposte a garantirla, specie per la clientela *corporate* e per le pubbliche

---

[4] In sostanza, la formula è la seguente: (numero di sinistri x importo medio per sinistro)/numero di polizze. Il rapporto tra numero di sinistri e numero di polizze (definito come frequenza sinistri) può fornire una stima della probabilità di un sinistro.

[5] Sulla parte posta a riserva, che viene investita, le imprese possono ottenere utili. Nel tempo, il valore delle riserve (e il costo dei sinistri) è soggetto a variazioni imputabili a diversi fattori: ad esempio, l'entità del rimborso effettivo è diversa da quella stimata, alcuni sinistri possono non avere seguito o, più in generale, occorre rivedere la grandezza delle somme riservate. La recente riduzione dei proventi derivanti dalla gestione finanziaria delle somme accantonate per le riserve tecniche delle imprese può considerarsi come una delle cause che ha contribuito all'innalzamento del costo assicurativo.

amministrazioni -, dipende fortemente dalla rischiosità specifica, diviene essenziale che il servizio assicurativo venga accompagnato da misure volte a ridurre la probabilità del verificarsi di eventi dannosi, attraverso azioni di prevenzione (*risk prevention*) o di gestione dei rischi (*risk management*).

Di regola, nei contratti di assicurazione sono, inoltre, previsti strumenti intesi a contenere il costo dell'eventuale indennizzo (ovvero la frequenza sinistri) o a prevenire il fenomeno del cd. "azzardo morale"[6] mediante la previsione di premi e sanzioni a favore od a carico dell'assicurato (nel settore della RC Auto, il cd. bonus-malus) ovvero attraverso l'adozione di un sistema di partecipazione dell'assicurato ai costi dei sinistri, ad esempio mediante la fissazione di una franchigia.

In conseguenza dell'analisi tecnica del rischio, ciascuna impresa di assicurazione può ritenere, quindi, assicurabili determinate fattispecie solo unitamente alla previsione di una soglia minima di franchigia o di un determinato scoperto percentuale, al fine di stabilire una compartecipazione del rischio in capo al contraente. Anche in detta evenienza, la stima dei sinistri che si possono verificare nel corso del contratto e, dunque, delle franchigie da pagare, rappresenta un elemento importante sia per l'individuazione del prezzo a base di gara che per il confronto tra offerte alternative, nel caso in cui la stazione appaltante scelga come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3.2 La strutturazione dei bandi di gara

Dagli approfondimenti effettuati, è emersa una diretta correlazione tra la strutturazione dei bandi di gara ed il fenomeno delle gare deserte.

Un primo aspetto rilevante, in proposito, concerne le informazioni che le stazioni appaltanti forniscono nella documentazione di gara, le quali, come rilevato, incidono sul costo complessivo della polizza: si è spesso constatato che i bandi non contengono le informazioni necessarie per un corretto *pricing*. Il difetto di informazioni si pone in evidente contrasto con l'esigenza che le imprese vengano debitamente rese edotte circa i fattori che possono influenzare la sinistrosità specifica dell'ente, al fine di consentire alle stesse di quotare il rischio – e, conseguentemente, formulare l'offerta - sulla base del medesimo e completo set informativo.

In alcuni casi, peraltro, si tratta di informazioni che sono già in possesso della stazione appaltante, ma che vengono omesse nei bandi poiché gestite da uffici/direzioni distinti da quelli che governano le procedure di gara. Al fine di ovviare a simili disfunzioni, oltre ad un maggior raccordo tra le funzioni, sarebbe opportuno che le stazioni appaltanti accentrino presso un unico soggetto o ufficio tutte le attività connesse con la gestione delle polizze di assicurazione e dei rapporti con i contraenti. La mancanza di un referente specifico ed il timore di doversi confrontare con più soggetti differenti, siti in uffici distinti o unità locali differenti della stazione appaltante, possono, infatti, costituire reali deterrenti ad una maggiore partecipazione delle imprese assicurative alle procedure di gara.

[6] Il rischio è che i soggetti, una volta assicurati, possano non prestare la necessaria cautela nello svolgimento delle proprie attività, aumentando così *ex post* il grado di sinistrosità.

Un secondo profilo, in parte connesso al precedente, riguarda la difficoltà di quotare il rischio assicurativo, ovvero la sinistrosità della stazione appaltante, rispetto alla quale le imprese (e le stazioni appaltanti) hanno difficoltà di monitoraggio, per l'assenza di dati e per la forte asimmetria informativa che caratterizza i mercati assicurativi.

Considerata l'importanza per l'attività assicurativa di disporre di un set di informazioni completo, si suggerisce alle stazioni appaltanti di porre in essere tutte le iniziative necessarie per una raccolta tempestiva ed efficiente delle stesse. Poiché molte di tali informazioni possono essere acquisite unicamente attraverso la collaborazione dell'attuale assicuratore, appare necessario inserire nei capitolati di gara la previsione di più stringenti obblighi informativi in capo all'impresa aggiudicataria, in modo da ottenere i dati relativi ai sinistri liquidati e riservati, con seguito e senza seguito. Peraltro, al fine di non investire l'aggiudicatario di una serie di oneri eccessivi, che finirebbero inevitabilmente per riversarsi sui costi della polizza, le informazioni richieste devono essere limitate esclusivamente a quelle necessarie per la gestione della polizza, con cadenze prestabilite e, comunque, tali da consentire la predisposizione tempestiva dei bandi di gara per il rinnovo delle polizze.

Qualora sia prevista una clausola di recesso a favore dell'assicuratore (si veda, al riguardo, il successivo paragrafo 3.3), deve essere previsto l'obbligo, in capo a quest'ultimo, di fornire le informazioni in suo possesso contestualmente alla comunicazione di recesso; ciò, al fine di permettere all'ente di predisporre la nuova documentazione di gara con congruo anticipo.

Si ritiene, infine, necessario che nei capitolati di gara siano espressamente contemplate penali a carico dell'affidatario per il ritardo nella trasmissione dei rapporti periodici richiesti, fino a considerare grave inadempimento, con le conseguenze previste dal Codice dei contratti, il mancato invio degli stessi.

3.3 Il recesso dal contratto assicurativo

Diversamente da quanto avviene nella generalità degli appalti pubblici - per i quali la mancata esecuzione del contratto costituisce un grave inadempimento sanzionabile con l'applicazione di elevate penali - di regola, i contratti di assicurazione contengono clausole che accordano ad uno o ad entrambi i contraenti (cd. recesso unilaterale o bilaterale) un'ampia facoltà di recesso a seguito del verificarsi dell'evento di danno assicurato[7], entro un determinato termine dal pagamento o dalla contestazione, fatto salvo l'obbligo di preavviso.

In proposito, si osserva che, nei contratti con i consumatori finali, si presume vessatoria la clausola che ha per oggetto o per effetto, *inter alia*, di riconoscere al solo professionista la facoltà di recedere dal contratto (cfr. art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo); detta

[7] Dette clausole di recesso sono spesso del seguente tenore: «*Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore ed il Contraente possono recedere dalla polizza, che assicura il relativo rischio, con preavviso di almeno … giorni. In tal caso, l'Assicuratore, entro … giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso*».

clausola è nulla per espressa previsione dell'art. 36 del Codice del consumo, mentre è generalmente consentito il recesso bilaterale, sebbene sia stato sostenuto in giurisprudenza che il carattere bilaterale della pattuizione non escluda lo squilibrio ai danni del consumatore, il quale, di norma, non ha interesse a rescindere il contratto, soprattutto nei casi in cui la copertura assicurativa è obbligatoria[8].

La disciplina succintamente richiamata, tuttavia, non trova applicazione ai contratti conclusi con soggetti pubblici, non qualificabili alla stregua di consumatori *ex* art. 3 del citato Codice del consumo. Ciò nondimeno, l'inserimento di siffatte clausole di recesso unilaterale nei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni può non soltanto risultare pregiudizievole per l'interesse pubblico, ma può, altresì, porsi in contrasto con i principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'amministrazione: l'esercizio del recesso da parte dell'assicuratore pone, infatti, la stazione appaltante nella necessità di attivare una nuova copertura assicurativa in tempi ristretti, in genere difficilmente compatibili con l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica.

Il riconoscimento al contraente privato del potere di porre nel nulla il rapporto contrattuale sorto al solo verificarsi del sinistro, inoltre, non appare pienamente coerente con la disciplina speciale in tema di contratti pubblici, che riconosce all'appaltatore la facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in corso di esclusione solo in casi eccezionali, riconducibili a fattispecie tipicizzate di eccessiva onerosità. Occorre rilevare, inoltre, che, con specifico riguardo al contratto di assicurazione, l'aggravamento del rischio è espressamente disciplinato dall'art. 1898 c.c., ai sensi del quale «*il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone immediata comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio*".

Si deve, altresì, considerare che il recesso del contratto, oltre all'aggravio di spese assicurative, impone alla stazione appaltante ulteriori costi finanziari rappresentati dagli oneri per l'esperimento della nuova procedura di gara e dalla doppia imposizione fiscale: la restituzione del rateo di premio per il periodo di mancata copertura del contratto avviene, infatti, al netto delle imposte già versate e l'assicurato dovrà corrispondere nuovamente tali imposte per la nuova copertura.

In ogni caso, qualora la stazione appaltante dovesse ritenere opportuno inserire nei capitolati di gara clausole che permettono il recesso delle imprese, appare, comunque, necessario rendere il contenuto di tali clausole più aderente alle previsioni contenute nel Codice ed alla disciplina civilistica. A tal fine, dovrebbero essere contrattualmente disciplinati gli eventi in conseguenza dei quali ricorrere ad una revisione del prezzo (o eventualmente di altre condizioni contrattuali) in corso di validità della polizza o, come *extrema ratio,* atti a fondare il diritto di recesso dal contratto, fermo restando che la revisione dei prezzi o il recesso non possono essere legati al mero verificarsi di un

[8] Cfr. Corte di Appello di Roma 7 maggio 2002.

sinistro, rientrante nella normale alea contrattuale. Si dovrebbe, poi, trattare di situazioni che possono essere monitorate anche dalla stazione appaltante e si dovrebbero prevedere modalità per evitare penalizzazioni eccessive in termini di costi o di mancata copertura. Inoltre, la revisione dei prezzi o il recesso non dovrebbero mai essere consentiti per contratti inferiori ad una certa durata, ad esempio di un anno.

Al fine di permettere alla stazione appaltante di addivenire ad una nuova copertura assicurativa, la clausola di revisione dei prezzi o di recesso deve indicare chiaramente le modalità di comunicazione della volontà dell'impresa di ricorrere a tali istituti, specificando, altresì, i dati che l'impresa deve obbligatoriamente fornire alla stazione appaltante per la redazione di un nuovo bando, in assenza dei quali la comunicazione deve intendersi come non perfezionata. Infine, la clausola deve prevedere tempi certi per il perfezionarsi del recesso, congrui con quelli occorrenti per una nuova aggiudicazione, secondo le procedure previste dal Codice.

3.4 Indicazioni relative alle procedure di gara in rapporto al rischio di gare deserte

La necessità di prevedere tempi idonei per la sottoscrizione di una nuova polizza vale, oltre che per i casi di recesso, anche per il rinnovo delle polizze in scadenza. Come sopra illustrato, una parte consistente delle procedure di gara finisce con l'andare deserta e le amministrazioni, non disponendo di tempi sufficienti per indire una nuova procedura ad evidenza pubblica, ricorrono a procedure negoziate per l'individuazione dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del Codice. Tuttavia, nel successivo affidamento, con una prassi non conforme al dettato normativo, vengono riviste profondamente le condizioni del capitolato, con l'aggiudicazione del contratto a prezzi maggiori rispetto a quelli posti a base della gara andata deserta, franchigie più elevate e/o modifica di altre condizioni di polizza assai rilevanti.

Sul punto, si rammenta che il citato art. 57, comma 2, lettera a), nel disciplinare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in caso di gara deserta, stabilisce che "*nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto*". Nel caso delle polizze assicurative, non sembra, di regola, potersi applicare neppure la successiva lettera c), che riconosce la possibilità di una procedura negoziata dettata da ragioni di estrema urgenza non imputabili alla stazione appaltante. Ciò in quanto la copertura assicurativa rappresenta, di norma, un acquisto ripetuto nel tempo e le scadenze dei contratti sono note fin dal momento della loro sottoscrizione.

Appare, dunque, utile che le stazioni appaltanti diano avvio alle procedure di scelta del nuovo contraente con un congruo anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, provvedendo, nel caso di ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta, fin dalla redazione del nuovo bando, alla modifica delle condizioni contrattuali in essere che possono assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza, una maggiore stabilità al rapporto contrattuale, indicandole nel nuovo bando.

In ogni caso, si ritiene opportuno che le stazioni appaltanti adottino misure tese a prevenire le conseguenze negative di mancati rinnovi dei contratti assicurativi. Al riguardo, nei bandi di gara

potrebbe essere inserita la previsione di eventuale proroga tecnica del contratto, alle condizioni inizialmente pattuite, per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura.

Al fine di evitare che la presenza di una tale clausola possa favorire ulteriormente la diserzione della gara da parte delle imprese di assicurazione, le quali potrebbero ritrovarsi con un contratto rinnovato *sine die*, con condizioni economiche che si sono rilevate non adeguate alla copertura del rischio assicurato, nei bandi di gara dovrebbero essere chiaramente indicate sia la data entro cui verrà indetta la successiva procedura di gara per la copertura dei rischi assicurati sia la durata massima per l'eventuale proroga. La data di indizione della nuova gara dovrebbe essere scelta in modo tale da garantire la compatibilità con i tempi di svolgimento della procedura competitiva che si ritiene di prescegliere, compresa, eventualmente,, un'ulteriore procedura negoziata ad esito di un'eventuale gara deserta.

Inoltre, nei contratti deve essere chiaramente disciplinato il funzionamento delle franchigie, sia per quanto concerne le modalità di risarcimento dei danni rispetto ai terzi sia riguardo alle modalità con cui le stazioni appaltanti onorano i propri impegni nei confronti dell'affidatario. Sarebbe, in proposito, opportuno che le stazioni appaltanti, sulla base delle valutazioni sui possibili costi dei sinistri, costituiscano un fondo, prima dell'avvio della procedura di gara, da cui attingere per il pagamento delle franchigie dovute. Infine, un'organizzazione più snella e l'individuazione di un unico referente per la gestione complessiva del contratto assicurativo dovrebbero permettere, come già posto in rilievo, di superare talune delle rigidità segnalate dalle imprese di assicurazione.

Per altro verso, per attenuare il rischio di una minore partecipazione alle gare dovuta ad una eccessiva rigidità dei bandi, le stazioni appaltanti potrebbero valutare l'opportunità di utilizzare procedure di aggiudicazione più flessibili, che consentano, nel rispetto dei principi e delle regole del Codice, un maggior coinvolgimento degli operatori del settore nella predisposizione del progetto contrattuale. Al riguardo, ad esempio, le stazioni appaltanti potrebbero ammettere nella *lex specialis* la possibilità di presentare varianti in sede di offerta, secondo le modalità di cui all'art. 76 del Codice (cfr. sul punto, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012), ovvero potrebbero valutare l'opportunità di procedere all'aggiudicazione della gara mediante la procedura di dialogo competitivo, ai sensi dell'art. 58 del Codice. Si ritiene, infatti, che il contratto assicurativo per i grandi clienti, tra cui la pubblica amministrazione, sia di per sé particolarmente complesso, in considerazione della difficoltà di quotare il rischio e di definire nel dettaglio tutte le condizioni di polizza.

Naturalmente, qualora si dovesse pervenire alla predisposizione di bandi-tipo, e si dovessero predisporre le condizioni per una raccolta puntuale delle informazioni necessarie per quotare il rischio, non dovrebbero esservi ragioni per il ricorso a procedure di gara più flessibili rispetto a quelle standard ed il criterio da utilizzare potrebbe essere quello del prezzo più basso.

3.5 I requisiti di partecipazione

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, i requisiti speciali di partecipazione devono essere individuati dalle stazioni appaltanti tenendo conto della natura del contratto ed in

modo proporzionato al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza (cfr., da ultimo, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012).

Nel settore assicurativo, già caratterizzato da numerosi elementi di vischiosità che incidono sul numero dei partecipanti alle gare, l'esigenza di individuare un contraente dotato di particolari requisiti di affidabilità causa, a volte, una ulteriore restrizione della platea dei concorrenti.

Ciò avviene, in particolare, mediante la fissazione di requisiti di fatturato sproporzionati rispetto all'entità della polizza. Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 41 del Codice (come novellato dall'art. 1, comma 2-b*i*s, lett. b) del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135), sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

E' stata, inoltre, rilevata una prassi consistente nel non ammettere alla gara imprese che hanno subito perdite. Al riguardo, si osserva che diversi operatori, benché solidi dal punto di vista finanziario, potrebbero rischiare di non poter competere per l'acquisizione di polizze assicurative del settore pubblico a motivo dell'attuale contesto generale di difficoltà economica, che può determinare sofferenze di bilancio anche nel caso di imprese di dimensioni rilevanti. La preclusione della partecipazione alla gara di imprese che hanno presentato, anche per un solo anno, un bilancio non in attivo può, dunque, restringere in maniera eccessiva il novero degli aspiranti aggiudicatari.

Un'ulteriore restrizione all'accesso, infine, può consistere nel richiedere *rating* molto elevati, senza tenere in conto che tale indice considera il rischio di credito e non la solvibilità delle imprese e, soprattutto, risente del *rating* proprio del sistema paese in generale. In proposito, merita sottolineare che la normativa europea e nazionale disciplina in modo rigoroso il rischio di inadempienza delle imprese, con la previsione di un margine di solvibilità minimo che le imprese devono possedere[9].

Un indicatore che meglio rappresenta, rispetto al *rating*, la capacità di far fronte all'esposizione assicurativa potrebbe essere il cosiddetto indice di solvibilità, ottenuto come rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e quello richiesto in base alla normativa vigente. Tale indicatore dovrebbe essere accompagnato da un indicatore di raccolta minima, globale e specifica, per evitare i rischi, emersi anche in corso di consultazione, di avvantaggiare le imprese più piccole rispetto alle grandi e di selezionare le imprese in base alla solidità complessiva e non anche alla capacità di far fronte ai rischi appartenenti ai diversi rami assicurativi. Infine, la richiesta di un fatturato minimo dovrebbe permettere di superare anche l'obiezione relativa alle imprese estere che potrebbero possedere i margini di solvibilità richiesti in base alla propria normativa nazionale, ma non sufficienti per il mercato nazionale; ciò poiché a livello europeo non esiste un'armonizzazione sui livelli di capitale sociale minimo richiesto ad un'impresa di assicurazione per essere autorizzata e per operare in altri Paesi UE.

---

[9] L'art. 44, comma 1, del Codice delle Assicurazioni prevede che «*l'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario*».

Ciò posto, sembra opportuno ribadire che le modalità di ammissione alla gara devono essere tali da contemperare le esigenze dell'amministrazione circa le caratteristiche di affidabilità del concorrente e la massima partecipazione.

Alla luce di quanto osservato, possono costituire requisiti accettabili quelli basati su indicatori quali il livello di capitale sociale minimo, l'indice di solvibilità e la capacità di assicurare determinati rischi, valutata sulla base della raccolta premi specifica. La misura dei requisiti, come osservato, deve essere fissata tenendo conto del valore dell'affidamento e della concreta situazione del mercato.

Per quanto concerne la questione dei raggruppamenti temporanei di imprese cosiddetti sovrabbondanti, questa Autorità si è già espressa nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 (paragrafo n. 7.1.3); tali conclusioni valgono anche per il caso di specie.

Inoltre, in difformità da una prassi ancora esistente nel mercato, appare opportuno precisare che, nel caso delle gare pubbliche, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione deve essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta e che non è possibile modificare la composizione del RTI in corso di esecuzione del contratto, salve le limitate eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Si ritiene opportuno che nei documenti di gara sia prevista la deroga a quanto disposto dall'art. 1911 del Codice Civile, ovvero la responsabilità solidale delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione.

4. Questioni relative al ruolo del broker nei rapporti con la pubblica amministrazione

4.1 Il servizio di intermediazione assicurativa

Le osservate difficoltà nella predisposizione della *lex specialis* per le gare assicurative, nella gestione dei contratti assicurativi e nell'individuazione di soluzioni idonee a ridurre l'esposizione al rischio di perdite patrimoniali o di responsabilità civile motivano il crescente ricorso ai servizi di intermediazione assicurativa da parte delle stazioni appaltanti.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice delle assicurazioni, «*l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*»[10]. Quindi, ciascuna delle suddette attività rientra nell'ambito della generale attività di intermediazione assicurativa.

Inoltre, secondo il Regolamento Isvap n. 5/2006, «*si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione*». In sostanza, gli elementi che differenziano l'attività

[10] L'art. 2, comma 1, n. 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 definisce le attività di intermediazione assicurativa come «*le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione*».

del *broker* assicurativo rispetto all'agente di assicurazione sono, oltre al conferimento dell'incarico da parte del cliente (l'agente è mandatario di una o più imprese di assicurazione), lo svolgimento di servizi di consulenza precontrattuale indipendente, di eventuale ricerca per conto del cliente di idonee imprese di assicurazione e di successiva gestione dei contratti.
In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l'attività del *broker* tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del *broker*, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle stazioni appaltanti.

Al contrario, risultano ancora frequenti i casi in cui le stazioni appaltanti, mediante un'unica gara, procedono alla scelta dell'intermediario e della polizza assicurativa ovvero affiancano all'incarico di brokeraggio anche la scelta dell'impresa affidataria del servizio assicurativo. Simili accorpamenti, benché verosimilmente attuati per esigenze di economicità, non appaiono corretti, sia perché idonei a svilire il ruolo del *broker* (avendo la stazione appaltante già effettuato le scelte che invece dovrebbero essere fatte a seguito dell'attività precontrattuale svolta dallo stesso) sia perché i due servizi (intermediazione e copertura assicurativa) appartengono a mercati distinti.

La possibilità di affidare congiuntamente l'incarico di consulenza assicurativa e di ricerca della polizza assicurativa è stata più volte stigmatizzata anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto ritenuta idonea ad escludere dal confronto concorrenziale imprese che potrebbero presentare offerte concorrenziali per uno solo dei due servizi[11].

4.2 La remunerazione del broker

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle modalità di remunerazione del *broker*. Nella maggioranza dei casi, sia per i clienti pubblici che privati, il *broker* viene remunerato dalle imprese di assicurazione con commissioni calcolate in percentuale dei premi che verranno sottoscritti.

Tale sistema di remunerazione rischia di falsare i meccanismi di gara: quando le stazioni appaltanti utilizzano, così come richiesto dal Codice, il prezzo tra i criteri di valutazione dell'offerta, inevitabilmente finiscono con l'effettuare il confronto rispetto a grandezze indefinite poiché il prezzo, nel caso delle gare per l'intermediazione assicurativa, viene espresso in percentuale al valore delle polizze sottoscritte, grandezza non nota al momento dello svolgimento della gara e che può variare proprio a seguito dell'attività del *broker*. In sostanza, non si assegna un punteggio maggiore al prezzo più contenuto (che non può essere noto al momento dello

[11] Cfr., ad esempio, segnalazione AS623 del 20/10/2009, *Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte delle pubbliche amministrazioni.*

svolgimento della gara), ma all'offerta che presenta una percentuale più bassa rispetto ad un valore non noto.

Inoltre, il ribaltamento del costo del servizio sulla compagnia di assicurazione che sottoscrive la polizza ha spesso erroneamente indotto a ritenere che tale affidamento non rientri tra quelli disciplinati dal Codice ovvero che sia applicabile una disciplina particolare, essendo in ogni caso il valore del contratto inferiore alla soglia comunitaria. La questione relativa alla presunta gratuità si ritiene ormai superata, considerato che, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il valore posto a base di gara comprende l'insieme delle entrate che affluiscono all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento (sul punto si vedano anche le deliberazioni dell'Autorità n. 9 del 12.02.2009 e n. 71 del 09.09.2009). Tuttavia, la asserita gratuità del servizio di intermediazione assicurativa fa sì che, spesso, nei bandi di gara, non si tenga sufficientemente conto del prezzo reale del servizio.

In altri termini, oltre ad essere indeterminata al momento dell'affidamento, la remunerazione del *broker* rischia di essere sganciata dall'effettiva prestazione svolta e dai risultati ottenuti mediante l'attività di consulenza e di gestione dei rischi, con conseguente impossibilità di introdurre nei contratti adeguati strumenti di incentivazione. Al contrario, il meccanismo di remunerazione adottato, nella grande maggioranza dei casi, finisce per penalizzare il *broker* proprio allorquando riesce a conseguire risparmi per la stazione appaltante ascrivibili all'attività svolta.

Seguendo un *trend* crescente nel mercato assicurativo per i grandi clienti, evidenziato nel documento di lavoro pubblicato sul sito dell'Autorità, si suggerisce di adottare nei bandi modalità di calcolo della remunerazione dei *brokers* tali da permetterne la quantificazione esatta in sede di presentazione dell'offerta e da non introdurre elementi disincentivanti al perseguimento dei risultati attesi dalla loro attività. Nel documento di lavoro menzionato sono indicati i vantaggi e gli svantaggi legati a tre diverse forme di remunerazione del *broker*: a) la situazione attuale con commissioni calcolate sui premi futuri e a carico delle imprese; b) un sistema basato su commissioni calcolate sui premi passati e a carico delle imprese; c) la remunerazione diretta del *broker* da parte della stazione appaltante.

4.3 Criteri di aggiudicazione e requisiti di partecipazione

Si è osservato che in numerose gare le stazioni appaltanti, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tendono a valutare l'offerta economica sulla base di formule a punteggio assoluto, ponendo soglie inferiori e superiori per la percentuale della commissione richiesta. Ad esempio, si assegna il punteggio massimo se la commissione richiesta è pari o inferiore alla soglia prefissata, un punteggio pari a zero se la commissione è pari o superiore alla soglia massima prevista. Di regola, in gare siffatte, si osserva la tendenza di tutti gli operatori economici concorrenti ad offrire un prezzo allineato sul valore sufficiente ad ottenere il punteggio massimo. Criteri di valutazione dell'offerta economica basati sul punteggio assoluto con una soglia prefissata finiscono, dunque, con l'allineare le offerte economiche e, quindi, con lo svilire completamente la componente di prezzo nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Peraltro, poiché tutti gli operatori economici appaiono in grado di offrire il prezzo minimo indicato

dalla stazione appaltante, si può dedurre che la stessa avrebbe potuto ottenere sconti maggiori rispetto a quelli prefissati.

Come per i servizi assicurativi, anche nelle procedure per l'affidamento dei servizi di brokeraggio sono stati osservati bandi nei quali è richiesta, quale requisito di partecipazione, una capacità economica finanziaria sproporzionata rispetto al valore dell'affidamento ovvero è richiesta la dimostrazione di aver svolto un numero elevato di prestazioni a favore di determinate stazioni appaltanti o per l'intermediazione di determinati rischi.

In alcune circostanze, è prescritta la disponibilità di una sede nel comune in cui è localizzata la stazione appaltante come requisito di partecipazione,. In altri casi, ciò è considerato come criterio di valutazione, insieme ad altri, legati alle dimensioni del concorrente, quali il numero di dipendenti o il fatturato realizzato. L'Autorità ha più volte avuto occasione di ricordare come tali elementi introducono distorsioni nella concorrenza, restringendo in modo ingiustificato il numero di potenziali concorrenti alla gara e favorendo gli operatori economici di dimensioni maggiori, senza che ciò risulti in alcun modo correlato con la qualità dell'offerta.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO
Adotta la presente determinazione.

Roma, 13 marzo 2013

Il Presidente: SANTORO

Il Consigliere relatore: GALLO

Depositato in Segreteria del Consiglio in data 22 marzo 2013
Il Segretario: GRECO

13A02842

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 12 marzo 2013.

Parziale modifica dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni. (Risoluzione n. 2/2013).

Il Consiglio, nella seduta del 12 marzo 2013, composto come da verbale in pari data;

Sentiti i relatori, Consiglieri Antonio Gravina ed Agostino Del Signore;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera consiliare n. 2252 del 19 ottobre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'8 novembre 2010, n. 261, con la quale sono stati approvati i criteri valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la Risoluzione n. 4 del 24 maggio 2011 con la quale è stata approvata la scheda triennale relativa ai citati criteri di valutazione;

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e succ. modd., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, con la quale, fra l'altro, all'art. 4, comma 40, è stato disposto che «i trasferimenti dei componenti delle

commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali» e che «le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande»;

Considerate le intervenute innovazioni normative in materia di interpello e trasferimenti;

Ritenuta l'esigenza di armonizzare le procedure conseguenti alle citate nuove disposizioni per la copertura dei posti vacanti e di modificare, pertanto, alcuni punti della citata delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010;

Ritenuta l'esigenza di rivisitare alcuni apetti della precedente delibera, ai fini di una più puntuale ed attuale descrizione dei criteri per la valutazione di diligenza, laboriosità e attitudine, oltre che dell'esperienza;

Delibera:

a) I concorsi interni sono riservati esclusivamente alle movimentazioni verticali, fra le quali sono compresi anche i passaggi dalle commissioni tributarie provinciali a quelle regionali.

b) Si approvano i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, come modificati ed indicati nell'allegata scheda, che sostituiscono integralmente il contenuto della delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010.

Copia della presente risoluzione sarà inviata alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la pubblicazione.

Roma, 12 marzo 2013

Il Presidente: SANTAMARIA AMATO

ALLEGATO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ
DEI GIUDICI TRIBUTARI NEI CONCORSI INTERNI

I) Premessa:

LA LEGGE N. 244/2007, ART 1, COMMA N. 353, HA ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA IL COMPITO DI INDIVIDUARE I CRITERI DI VALUTAZIONE, PER LA GESTIONE DEI CONCORSI INTERNI, CON CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLE TABELLE «E» ED «F», GIÀ ALLEGATE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 OTTOBRE 1992, N. 545.

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il Legislatore ha, dunque, affidato il compito di definire i parametri che devono evidenziare e valutare il profilo completo e concreto delle reali caratteristiche professionali del giudice tributario, così da rendere, per quanto possibile, ottimale il livello di conoscenza, per i fini istituzionali perseguiti. I parametri scelti dovranno essere significativi, precisi e idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati.

Tenuto conto di ciò, pare opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e oggettività, individuare nella presente relazione di accompagnamento ai criteri di valutazione, gli elementi indicatori, le linee guida, i criteri di massima che consentiranno di verificare adeguatamente, in relazione a fatti specifici e oggettivamente delineati, il percorso logico di applicazione dei parametri, nello spirito della legge e in linea con le linee guida precisate dalla presente delibera.

In conformità di quanto stabilito dalla legge, gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine.

Il concetto di «esperienza» deve essere inteso come «esperienza lavorativa» maturata presso le Commissioni tributarie e costituisce il parametro di riferimento di svolgimento della funzione. Detto periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo alla data del 1° aprile 1996 - è articolato in periodi quinquennali e loro frazioni.

Gli elementi della diligenza, laboriosità ed attitudine sono stati individuati secondo un criterio di valutazione oggettiva che dovrà tenere conto dei provvedimenti giudiziari e delle modalità di espletamento dell'attività giurisdizionale evitando il sindacato sul merito delle decisioni.

Ampio rilievo sarà quindi riconosciuto alla professionalità del giudice che si andrà a desumere dalla preparazione giuridica, dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate.

La valutazione di professionalità, sarà effettuata nel rispetto dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun giudice. La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici terrà conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari

emessi, solo in quanto «presentino caratteri di significativa anomalia». Le ipotesi di «sopravvenienza» di diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione non potranno ritenersi «significative».

Non saranno considerati indice rilevante, ai fini del giudizio sulla laboriosità, gli incarichi extra-giudiziari.

Con riferimento alla diligenza, il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, dovrà essere considerato «alla luce della complessiva situazione degli uffici», al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

Quanto alla laboriosità, nel formulare un giudizio occorrerà tenere conto che il raffronto della produzione di ciascun giudice con i provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti alla stessa Sezione, o, nel caso dei Presidenti o Vice presidenti di sezione in comparazione con i Presidenti o Vice presidenti delle altre Sezioni della stessa Commissione, potrebbe indurre, in qualche caso, a valutazioni ingiuste. Pertanto il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).

Per completezza di giudizio occorrerà compiere anche un ponderato raffronto con i dati nazionali.

Per quanto riguarda l'attitudine, dovrà essere diversificata l'attività di docenza da quella di partecipazione ai corsi. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico.

Nell'ambito della partecipazione andrà distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessità dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilità a partecipare.

Importante sarà anche il dato relativo alla continuità della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attività di docenza.

La valutazione di professionalità, compiuta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, acquisito il parere dell'Autorità immediatamente sopraordinata e delle fonti di conoscenza utili, dovrà essere tale da consentire la ricostruzione delle qualità del magistrato, in modo da evidenziare dettagliatamente le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini.

A tal fine è importante garantire l'omogeneizzazione dell'attività consultiva preliminare e delle fonti di conoscenza.

La presente delibera individua i parametri di valutazione e la documentazione alla quale i capi degli uffici dovranno attenersi nella formulazione e compilazione delle schede di valutazione.

Per garantire una corretta e aggiornata informativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovrà dotarsi di una «banca dati» nella quale dovranno affluire le informazioni professionali attinenti ad ogni componente delle Commissioni Tributarie.

Essa dovrà contenere, oltre le notizie direttamente in possesso del CPGT (*Status* - Dichiarazioni sostitutive - Provvedimenti disciplinari - Partecipazione ai corsi indetti dall'organismo ecc.) anche una scheda di valutazione complessiva redatta dal Presidente della Commissione di appartenenza in base ai criteri B - C - D, valida per tre anni, mentre quelle relativa ad essi sarà redatta direttamente dal C.P.G.T. Ogni Presidente di Commissione, ad inizio d'anno, tenuto conto della consistenza degli affari giudiziari pendenti, della organizzazione degli uffici, concorderà con il C.P.G.T. gli obiettivi di produttività dell'anno in base ai quali saranno rapportate la diligenza e la laboriosità.

II) Criteri:

A) ESPERIENZA

Con il termine «Esperienza» si intende «l'esperienza lavorativa» maturata presso le Commissioni tributarie.

Tenuto conto che la precedente riforma del sistema di giustizia tributaria risale al 1992, con i citati decreti legislativi n. 545 e 546, che hanno accentuato ulteriormente il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie (anche sul piano lessicale: oggi, infatti, si parla di «giudici tributari», non più di «membri delle commissioni», e di «sentenza», non più di «decisione»), con maggiori garanzie di indipendenza per i componenti, anche grazie all'introduzione dell'Organo di autogoverno, e norme processuali sempre più vicine a quelle del processo civile. Tenuto altresì conto dell'ampliamento della giurisdizione, l'art. 2 del decreto legislativo 546/1992 e dei successivi interventi normativi hanno attribuito alle Commissioni tributarie provinciali e regionali il requisito di giudice esclusivo dei tributi, nell'ambito della valutazione della «esperienza», è stato differenziato, agli effetti dell'attribuzione di un punteggio aritmetico, basato su parametri oggettivi, il periodo ante 1996 dal periodo successivo, riconoscendo un maggior valore all'esperienza maturata post anno 1996 anche in considerazione della complessità delle materie trattate e della maggiore articolazione delle norme processuali.

Tuttavia, in considerazione dei punteggi per l'anzianità introdotti dalla tabella allegata alla citata legge 12 novembre 2011, n. 183, che sembrano riflettere, sia pur nella loro diversa quantificazione, un analogo principio di valutazione diversificato per i periodi ante e post 1996, si è ritenuto di adottare detta tabella in sostituzione di quella approvata nel 2010, anche al fine di semplificare ed armonizzare le procedure di mobilità.

Resta confermata, però, la diversa natura dell' esperienza che, rispetto alla più generica anzianità, prende in considerazione soltanto l'effettivo servizio svolto presso le Commissioni tributarie.

B) DILIGENZA

La «diligenza» si desume:

a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;

b) dall'assiduità e dalla puntualità alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia necessario, per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;

c) dalla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la Sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, decreto legislativo n. 545/92). Disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

Il punteggio complessivo previsto per il parametro «diligenza» va da 0 a 6.

Il giudizio e la valutazione della Diligenza sarà formato tenendo conto dei dati relativi al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto.

C) LABORIOSITÁ

La «laboriosità», indice di intensa capacità di lavoro, si desume:

dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici;

dal numero dei provvedimenti depositati, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato. Il valore del punteggio di laboriosità connesso ai provvedimenti depositati viene fissato in massimo 4 punti, di cui un massimo di 3 da attribuire in base al raffronto con i dati della commissione di appartenenza e un massimo di 1 da attribuire in base al raffronto con i dati nazionali.

costituisce un dato di riferimento anche il numero dei provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze e di quelli cautelari.

Il dato quantitativo dovrà essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta.

Il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).

Al criterio di laboriosità si applica un punteggio discrezionale da 0 a 6

D) ATTITUDINE

Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attività svolta e il ruolo occupato, nonché l'aggiornamento professionale.

Ad essa va applicato un punteggio discrezionale massimo di 9, ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 5 ed una parte da 0 a 4.

Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri:

collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;

preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni;

modalità di partecipazione alle udienze;

attività di massimazione;

qualità di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;

capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo.

sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato

equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.

Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a 4 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo avvenimento e del diverso impegno professionale distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo, a questa ultima, un indubbio valore superiore alla partecipazione.

Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.

Ai fini della valutazione dei Presidenti di Commissione si deve tener conto, fermo restando la funzione giurisdizionale, delle funzioni amministrative ad essi assegnate, per cui non è possibile applicare criteri discrezionali B, C, e D (diligenza, laboriosità ed attitudine).

Di conseguenza, si ritiene che il punteggio discrezionale complessivo dei suddetti criteri (21 punti) debba essere assegnato facendo riferimento a criteri specifici e nelle misure che seguono:

Punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.

Punti da 0 a 11 considerando il numero delle sezioni della Commissione, la presenza nella sede, il coordinamento delle sezioni ed il raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il C.P.G.T. Il tutto valutato sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.

Punti da 0 a 4 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. assegnati con gli stessi criteri stabiliti nelle attitudini.

Ai componenti del C.P.G.T, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri B, C e D.

III) PUNTEGGI:

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I GIUDICI, I VICE PRESIDENTI
DI SEZIONE E I PRESIDENTI DI SEZIONE

I criteri di valutazione, applicabili a tutti i giudici, Vicepresidenti di sezione e Presidenti di sezione sono:

A) Esperienza
B) Diligenza
C) Laboriosità
D) Attitudine

A) ESPERIENZA

Acquisizione della conoscenza della materia trattata con riferimento sia in fatto che in diritto, e che deriva dagli anni di attività giudiziaria effettivamente prestata specificatamente come giudice, vicepresidente di sezione, presidente di sezione e presidente di commissione.

I componenti della Commissione tributaria centrale, a norma dell'art. 44 del D. Lgs. 545/92, solo alla cessazione della medesima, entreranno a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario, a domanda.

Ai fini dei punteggi verrà applicata la seguente tabella, allegata alla citata legge 12 novembre 2011, n. 183:

COMMISSIONE TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di 1° Grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
Commissione Tributaria di 2° Grado	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e 1° Grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria regionale e di 2° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996), nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00

Si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno.

Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.

I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

B) DILIGENZA

La valutazione della diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto e va desunta da:

1. rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;	**PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00**
2. dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;	
3. disponibilità a far fronte all'esigenza dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art.138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art.6 D.Lgs 545/92); disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.	

C) LABORIOSITA'

La laboriosità si desume:

- Dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici. - Dal numero dei provvedimenti depositati in segreteria, comparativamente valutato, dell'ultimo triennio. Il valore del punteggio di laboriosità connesso ai provvedimenti depositati viene fissato in un massimo di 4 punti, di cui fino a 3 desumibili dal raffronto con i dati della commissione di appartenenza e fino a 1 da attribuire per il raffronto con i dati nazionali. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre sezioni, devono incidere sul punteggio della laboriosità. Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta. Costituiscono un dato di riferimento i provvedimenti cautelari assunti. - Il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).	PUNTEGGIO **da 0,00 a 6,00**

D) ATTITUDINE

L'attitudine si desume da:

1. preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;	PUNTEGGIO **da 0,00 a 5,00**
2. modalità di partecipazione alle udienze;	
3. attività di massimazione;	
4. qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;	
5. capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo;	
6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a tre presentate dall'interessato;	
7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da rilevare". In caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili;	
8. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione superiore (Master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	**da 0,00 a 4,00**

Per il conferimento degli uffici direttivi e semi direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, anche dalla capacità organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.

Fonti di conoscenza.

1.	documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti giurisdizionali ritenuti significativi ecc.
2.	Autorelazioni
3.	Scheda di valutazione triennale redatta dal Presidente di Commissione, direttamente, per i Presidenti di sezione e V. Presidenti F/F e, su indicazioni del Presidente di Sezione o V. Presidente F/F, per i V. Presidenti e Giudici che deve evidenziare i criteri B, C, e D.
4.	Rapporto, integrativo alla suddetta scheda, del Presidente di Commissione, redatto all'atto della partecipazione ad un concorso;
5.	Eventuali controdeduzioni dell'interessato.

Nella scheda e nel rapporto integrativo si dovranno illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non più di 5 provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potrà a sua volta produrne altri 3 (pubblicati tutti nell'ultimo triennio).

Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione stessa.

- **CRITERI DI VALUTAZIONE PER I PRESIDENTI DI COMMISSIONE**

Per i Presidenti di Commissione va fatta una valutazione separata, direttamente dal C.P.G.T., e onnicomprensiva dei Criteri B, C e D (diligenza, laboriosità ed attitudine) con riferimento a:

1. puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali;	**da 0,00 a 6,00**
2. numero delle sezioni della Commissione;	**da 0,00 a 11,00**
3. presenza nella sede e coordinamento delle sezioni, così come risultante dalle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.;	
4. raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T.e partecipazione alle riunioni da esso convocate;	
5. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	**da 0,00 a 4,00**

- **CRITERI DI VALUTAZIONE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

Ai componenti del C.P.G.T, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri B, C e D.

13A02908

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2013.

Modalità tecniche di trasmissione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 1).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il Regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012 concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l'art. 6, comma 3, secondo cui le modalità tecniche di trasmissione dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione sono stabilite con provvedimento;

Adotta il seguente provvedimento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità tecniche con cui le imprese trasmettono la relazione annuale di cui al Regolamento ISVAP n. 44, del 9 agosto 2012, concernente le attività poste in essere per contrastare le frodi nel settore assicurativo.

Art. 2.

Modalità tecniche di trasmissione dei dati

1. La relazione annuale è predisposta mediante la compilazione dei fogli elettronici di cui agli allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento.

2. Le modalità tecniche di compilazione dei fogli elettronici di cui al comma 1 e d'invio delle informazioni in essi contenute sono specificate nelle «Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati» di cui all'allegato n. 3 al presente provvedimento.

3. La relazione di cui all'allegato n. 1 ed i tracciati record di cui all'allegato n. 2 sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica regolamento44@ivass.it, entro i termini previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012.

Art. 3.

Parametri di significatività

1. Le imprese quando, nella relazione annuale di cui all'art. 2, segnalano la necessità di modifiche o integrazioni ai parametri di significatività, di cui all'art. 4, comma 3, del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, forniscono le relative informazioni in formato .pdf, da annettere all'allegato n. 1 al presente provvedimento.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2013

p. Il direttore integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

13A02902

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicazioni riguardanti l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ha introdotto disposizioni specifiche in merito alla riservatezza delle informazioni presentate alle Autorità nazionali competenti.

Ai sensi dell'art. 63, paragrafo 2, lettera e, del citato regolamento, la divulgazione delle informazioni concernenti i legami che esistono tra il fabbricante o l'importatore ed il richiedente o il titolare dell'autorizzazione, è considerata di norma pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell'interessato.

Stante la genericità della norma e la differente interpretazione accolta dagli Stati membri, questa Amministrazione ha interpellato i Servizi giuridici della Commissione europea circa l'esatta portata dell'art. 63, paragrafo 2, lettera e, per una applicazione coerente del regolamento da parte degli Stati membri (consideranda 5 del regolamento).

In attesa del citato parere l'Amministrazione ritiene opportuno seguire l'interpretazione prevalente adottata dagli Stati membri, considerando riservati i seguenti dati:

denominazione commerciale con la quale il prodotto fitosanitario è autorizzato nello Stato membro di provenienza estera;

denominazione della ditta titolare del prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di provenienza estera;

Stato membro dal quale proviene il prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo.

Le suddette informazioni, in possesso di questa Direzione generale, sono omesse sia nel decreto dirigenziale di permesso al commercio parallelo, sia nell'etichetta del prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo, in osservanza della citata disposizione.

Qualora la ditta richiedente il permesso di commercio parallelo non intenda avvalersi della riservatezza dei dati sopraindicati, può presentare a questa Direzione generale una dichiarazione in tal senso, utilizzando la seguente dicitura:

"L'impresa ...., avente sede legale in .... dichiara di non avere interesse all'applicazione dell'art. 63, par. 2, lettera e, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo non pregiudizievole la divulgazione delle informazioni considerate riservate ai sensi di quest'ultimo, ed in particolare i dati relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di provenienza estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario di provenienza estera, ed allo Stato membro dal quale proviene il prodotto fitosanitario oggetto di importazione."

La suddetta dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, dovrà essere allegata all'istanza di permesso al commercio parallelo o presentata in sede di adeguamento del permesso e della relativa etichetta alle condizioni di impiego del prodotto di riferimento autorizzato in Italia.

Il presente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A02906

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE allOrganismo «OCE - Organismo Certificazione Europea S.r.l.», in Palestrina.

Con Decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e del Direttore Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 marzo 2013;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 31 gennaio 2013 con la quale è rilasciato alla società OCE - Organismo Certificazione Europea S.r.l. l'accreditamento per i punti 12, 13, 15, 16, 17 dell'Allegato IV alla direttiva 2006/42/CE, modulo B (Allegato *IX)*;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo OCE - Organismo Certificazione Europea S.r.l., con sede legale in via P. Nenni, 32 - Palestrina (RM), del 1° febbraio 2013 volta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in accordo alle procedure previste all'art. 9, comma 3, lettera *b)* e comma 4, lettera *a)* (Esame CE del tipo), per alcune categorie di macchine di cui all'allegato IV al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 l'Organismo OCE - Organismo Certificazione Europea S.r.l., con sede legale in via P. Nenni, 32 -Palestrina (RM), è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 20061421 CE:

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

12.1. locomotive e benne di frenatura;

12.2. armatura semovente idraulica.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

16. Ponti elevatori per veicoli.

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di quattro anni, a decorrere dal 31 gennaio 2013, e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

13A02907

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-080) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.